



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 8 febbraio 2011

Anno XLII - N. 11



Fauna del Veneto, Gallo cedrone (Tetrao urogallus), Parco naturale Dolomiti d'Ampezzo.

Il gallo cedrone vive in genere a un'altitudine tra i 1.000 e i 1.500 m. Il suo habitat è costituito dalla foresta mista di conifere e latifoglie, estesa e poco disturbata, con alberi vecchi e rami abbastanza robusti da sostenerne il peso e abbastanza alti da facilitarne l'involò. Gli esemplari maschi possono arrivare a pesare anche 5 kg, mentre le femmine possono raggiungere i 2 kg. Caratteristiche sono le "parate nuziali" che iniziano a fine marzo e si protraggono fino a fine maggio. Si tratta di una specie piuttosto rara e dovunque in preoccupante diminuzione.

(Archivio fotografico Parco naturale Dolomiti d'Ampezzo – foto Vasco Verzi)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2011, n. 3

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia..... 6

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO TUTELA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI

n. 10 del 27 dicembre 2010

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni

2010 - 5°. (Reg. (Cee) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int.- Dgr n. 3142/2004). 9
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

n. 2 del 20 gennaio 2011

Dgr 15 marzo 2010, n. 745. Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale". Nomina componenti e approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione. 9
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE

n. 31 del 21 dicembre 2010

Programma UE di cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013. Progetto "Pimms Capital". Nomina controllore esterno di primo livello e approvazione dello schema di convenzione. 13
[Designazioni elezioni e nomine]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 3280 del 21 dicembre 2010 [4.9]

Dgr n. 1032 del 23 marzo 2010 - Incarico a Sistemi Territoriali Spa di servizi relativi alle concessioni del demanio idrico. Modifiche alla convenzione. Precisazioni. Approvazione del programma del servizio. Impegno di spesa. 13
[Acque]

n. 3343 del 30 dicembre 2010 [2.4]

Approvazione schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona. Esercizio finanziario 2010. Lr 27 febbraio 2008, n. 1 art. 51 e Lr 6.12.2010, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010". 13
[Cultura e beni culturali]

n. 3362 del 30 dicembre 2010 [6.14]

Attuazione QSN 2007-2013. Aggiornamento composizione del Gruppo Permanente di Lavoro e della tavola 1 del Piano di Valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013" (Punto 6 Delibera Cipe 21 dicembre 2007 - Dgr n. 543/2008). 14
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 3399 del 30 dicembre 2010 [3.6]

Lr 27 febbraio 2008, n. 1 - art. 24. Studio viabilità di accesso al lago di Garda. Incarico alla società Veneto Strade Spa.... 16
[Trasporti e viabilità]

n. 3401 del 30 dicembre 2010 [3.5]

Approvazione schema di Accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere, Pmv Spa e Actv Spa da sottoscrivere per la realizzazione del nuovo deposito autobus e autostazione in Comune di Cavarzere. 16
[Trasporti e viabilità]

n. 3447 del 30 dicembre 2010 [5.5]

Programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente /sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente. Approvazione del piano di attività e del preventivo di spesa ed erogazione del finanziamento per il secondo anno ai sensi della deliberazione n. 2905 del 29 settembre 2009. 16
[Sanità e igiene pubblica]

n. 3490 del 30 dicembre 2010 [4.2]

Lr 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies. Riparto dei proventi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche. Approvazione del programma annuale per la concessione di contributi: definizione degli interventi e delle iniziative che la Regione intende finanziare. Annualità 2010. 21
[Acque]

n. 3578 del 30 dicembre 2010 [5.5]

Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. - Dgr n. 4532 del 28 febbraio 2007, Dgr n. 448 del 24 febbraio 2009 e Dgr n. 268 del 9 febbraio 2010. Assegnazione finanziamenti e impegno di spesa per l'anno attività 2010. 29
[Sanità e igiene pubblica]

n. 3586 del 30 dicembre 2010 [5.5]

Progetto regionale 2009-2011 di razionalizzazione dei percorsi gestionali e diagnostico-terapeutici dell'osteoporosi. - Integrazioni Dgr 2897 DEL 29/9/2009 - Impegno di spesa. 32
[Sanità e igiene pubblica]

n. 2 del 11 gennaio 2011 [8.0]

Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 286 del 30 dicembre 2010. Articolo 6, comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 27/1973. 33
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 3 del 11 gennaio 2011 [0.1]

Ratifica Dpgr n. 1 del 4 gennaio 2011 <<Ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 5 ottobre 2010, n. 2371 recante: "Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13." Autorizzazione alla costituzione in giudizio.>> 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 4 del 11 gennaio 2011 [9.0]

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Belluno - sezione lavoro n. 166 del 15.12.2010..... 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 5 del 11 gennaio 2011 [9.0]

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, in seguito al conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 1889/2008 del Tribunale Amministrativo regionale del Veneto e la sentenza n. 187/2009 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche..... 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 6 del 11 gennaio 2011 [9.0]

Autorizzazione alla costituzione in n. 13 giudizi promossi dal Ministero della Salute avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso sentenze rese in materia di indennizzo ex lege n. 210/92..... 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 7 del 11 gennaio 2011 [9.0]

N. 13 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria..... 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 8 del 11 gennaio 2011 [9.0]

Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri..... 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 9 del 11 gennaio 2011 [9.0]

Ratifiche Dpgr n. 256 del 18.11.2010; n. 277 del 21.12.2010, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici di Giustizia Ordinaria e Amministrativa..... 34
[Affari legali e contenzioso]

n. 11 del 11 gennaio 2011 [6.14]

Por - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013). Linea di Intervento 6.1 Assistenza tecnica. Azione 6.1.1. Programmazione, gestione attuazione monitoraggio e controlli. Sistema di gestione e di controllo. Attività di controllo in loco di 1° livello. Convenzione fra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa)..... 34
[Programmazione]

n. 12 del 11 gennaio 2011 [5.5]

Lr 22/02 - definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle banche del sangue cordonale e dei punti nascita collegati, oggetto della Lr 38/1999; recepimento dell'accordo fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 184/2009, stipulato ex art. 6, co. 1, d. lgs 191/2007. 35
[Sanità e igiene pubblica]

n. 13 del 11 gennaio 2011 [5.5]

Lr 22/02 - definizione dei requisiti di autorizzazione al-

l'esercizio per l'attività di raccolta di sangue cordonale per uso autologo destinato alla crioconservazione presso banche estere..... 48
[Sanità e igiene pubblica]

n. 14 del 11 gennaio 2011 [5.5]

Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. - Dgr n. 4532 del 28 febbraio 2007, Dgr n. 448 del 24 febbraio 2009 e Dgr n. 268 del 9 febbraio 2010..... 53
[Sanità e igiene pubblica]

n. 15 del 11 gennaio 2011 [5.9]

Programma 2009 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ccm). Progetto "Implementazione di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola". Approvazione Atto Aggiuntivo per concessione di proroga della scadenza del Progetto..... 55
[Sanità e igiene pubblica]

n. 16 del 11 gennaio 2011 [5.0]

Settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007 - 2013) - Science in Society - 2011 -I: partecipazione della Regione del Veneto alla proposta progettuale "Overcoming barriers to successful ageing (Obsa)". 56
[Sanità e igiene pubblica]

n. 17 del 11 gennaio 2011 [4.6]

Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano - Procedura di Via ai sensi degli artt. 26 e 45 del D.lgs n. 152/2006. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rinvio approvazione del progetto. 57
[Ambiente e beni ambientali]

n. 18 del 11 gennaio 2011 [1.18]

"Azienda agricola Mezzanato Antonio". Variante sostanziale all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Porto Viro (RO), approvata con Dgr n. 768 del 31 marzo 2009. Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica..... 58
[Energia e industria]

n. 19 del 11 gennaio 2011 [1.18]

"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Trebaseleghe (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica..... 61
[Energia e industria]

n. 20 del 11 gennaio 2011 [1.18]

"Cooperativa San Michele società cooperativa agricola". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizza-

zione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 64
[Energia e industria]

n. 21 del 11 gennaio 2011 [1.18]

“Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.”. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villafranca Padovana (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 67
[Energia e industria]

n. 22 del 11 gennaio 2011 [4.4]

Consorzio Agrilux di Lozzo Atestino (PD). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito, da due sezioni da 998 kWe ciascuna alimentate a biogas, da realizzarsi in Comune di Lozzo Atestino (PD). D.lgs 387/2003; D.lgs 152/2006; Lr 11/2001 70
[Energia e industria]

n. 25 del 11 gennaio 2011 [5.12]

Ipab - Scuola dell'infanzia “De Gianfilippi” in Bardolino (VR). Presa d'atto dell'impossibilità della gestione amministrativa e contestuale commissariamento. 71
[Servizi sociali]

n. 27 del 18 gennaio 2011 [9.0]

Autorizzazione all'intervento in due giudizi, con istanza cautelare, avanti il Tar Lazio proposti da Bertozzo Andrea ed altri e Vantin Primo ed altri contro Presidente del Consiglio dei Ministri e Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. 28 del 18 gennaio 2011 [9.0]

Autorizzazione alla chiamata in causa di terzi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso con atto di citazione da D'A. R. ed altri. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. 29 del 18 gennaio 2011 [9.0]

N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. 30 del 18 gennaio 2011 [9.0]

Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. 31 del 18 gennaio 2011 [9.0]

Ratifiche Dpgr n. 62 del 3.4.2008; n. 75 del 17.4.2008; n. 289 del 30.12.2010 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici di Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 72
[Affari legali e contenzioso]

n. 32 del 18 gennaio 2011 [3.13]

Dgrv. 931/2004 - Dgrv. 455/2005. Dgrv. 3266/2007. Piano di rilancio dello Stabilimento Termale “Pietro d'Abano” in Comune di Battaglia Terme (PD). Legge n. 323/2000. Legge n. 27/2003 smi. D.lgs n. 163/2006 smi. Direttiva 2004/18/Ce. Presa d'atto della cessazione di efficacia della procedura di Dialogo Competitivo di cui all'art. 58 del D.lgs n. 163/2006. 72
[Demanio e patrimonio]

n. 37 del 18 gennaio 2011 [3.8]

Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo (VI). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. 74
[Urbanistica]

n. 38 del 18 gennaio 2011 [3.5]

Manifestazione fieristica “Motor Bike Expo 2011” - Verona Fiere - 21/22/23 gennaio 2011. 75
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 39 del 18 gennaio 2011 [3.9]

Procedimento avanti il Tribunale di Venezia Rg n. 3300/2010 promosso dal Sig. B. N. contro la Regione del Veneto per eliminare e/o riportare nei limiti di legge le emissioni acustiche provocate dal traffico veicolare. Autorizzazione alla definizione bonaria. 76
[Affari legali e contenzioso]

n. 40 del 18 gennaio 2011 [6.14]

Por Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” (Cro) parte Fesr (2007-2013). Individuazione delle Autorità, delle Strutture Responsabili di Azione e della composizione del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale. 76
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. 41 del 18 gennaio 2011 [5.5]

Attuazione degli AACCN Medicina Convenzionata 2009/2010. Indirizzi. 79
[Sanità e igiene pubblica]

n. 42 del 18 gennaio 2011 [5.5]

Nomina del “Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore” - integrazione alla DgrV n. 2516 del 4.8.2009 - determinazioni. 82
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 43 del 18 gennaio 2011 [4.4]

Officine di Cartigliano Spa. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale, per l'essiccazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici presso stabilimento produttivo in Comune di Cartigliano (VI). D.lgs 152/2006; Lr 3/2000. 83
[Ambiente e beni ambientali]

n. 44 del 18 gennaio 2011 [4.6]

Polesine Acque Spa- Ampliamento impianto di depurazione di S. Apollinare. Comune di interessato: Rovigo (RO).

Procedura di Via ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 84
[Ambiente e beni ambientali]

n. 45 del 18 gennaio 2011 [2.6]
 Manifestazione fieristica: "AcquaAria, Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie per Analisi, Distribuzione e Trattamento delle Acque e dell'Aria" - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 85
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 46 del 18 gennaio 2011 [2.6]
 Manifestazione fieristica: "Crea, Expo Business Forum Internazionale Termotecnica, Energia e Ambiente" - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 86
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 47 del 18 gennaio 2011 [2.6]
 Manifestazione fieristica: "Home & Building, Mostra Convegno Internazionale della Domotica & Building Technologies" - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 86
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 48 del 18 gennaio 2011 [2.6]
 Manifestazione fieristica: "Mcm Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale" - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 86
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 49 del 18 gennaio 2011 [2.6]
 Manifestazione fieristica: "Save, Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori" - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4. 86
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. 50 del 18 gennaio 2011 [6.11]
 Nuova indizione di gara d'appalto ai sensi del D.lgs 163 del 12 aprile 2006 per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione della formazione continua a voucher e di altri servizi collegati. 87
[Appalti]

n. 51 del 18 gennaio 2011 [4.20]
 Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 - interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Approvazione dello schema tipo di Atto integrativo alla Convenzione da sottoscrivere con gli Istituti bancari per la concessione di contributi a fondo perduto in conto interessi, contratti per la realizzazione di alloggi e relativi accessori. 90
[Edilizia abitativa]

n. 52 del 18 gennaio 2011 [1.4]
 Controllo atti. Ratifica decreto del Presidente della Giunta

regionale n. 281 del 24 dicembre 2010. 92
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

n. 53 del 18 gennaio 2011 [4.23]
 Dgr n. 1770 del 16/06/09. Contributo assegnato al Comune di Paese (TV) per la realizzazione della nuova scuola elementare nella frazione di Padernello. (Lr n. 3/03 art. 52). 92
[Edilizia scolastica]

n. 54 del 18 gennaio 2011 [4.4]
 Ditta Sigeco Spa. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da circa 6Mw alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche da realizzarsi in località Lugugnana, Comune di Portogruaro (VE). D.lgs 387/2003; D.lgs 152/2006; Lr 11/2001. 93
[Energia e industria]

RETTIFICHE

Errata corrige

Comunicato relativo al Decreto del Segretario regionale alla cultura n. 1 del 10 gennaio 2011 "Affidamento incarico di Monitoraggio di emittenti televisive locali del Veneto in periodo di campagna elettorale (26 febbraio-26 marzo 2010) a Isimm Ricerche Srl (Dgr n. 446 del 23.02.2010). Impegno di spesa.". (Bollettino Ufficiale n. 9 del 1 febbraio 2011). 97

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

- [0.1] Direzione affari legislativi
- [0.13] Unità complessa demanio e patrimonio
- [1.4] Direzione enti locali persone giuridiche controllo atti
- [1.18] Direzione agroambiente
- [2.4] Direzione attività culturali e spettacolo
- [2.6] Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione
- [3.5] Direzione mobilità
- [3.6] Direzione infrastrutture
- [3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
- [3.9] Direzione pianificazione territoriale e strategica
- [4.4] Unità complessa tutela atmosfera
- [4.6] Unità complessa Via
- [4.9] Direzione difesa del suolo
- [4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
- [4.23] Direzione lavori pubblici
- [5.0] Segreteria regionale per la sanità
- [5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
- [5.9] Direzione prevenzione
- [5.12] Direzione servizi sociali
- [6.11] Direzione formazione
- [6.14] Direzione programmazione
- [8.0] Gabinetto del presidente
- [9.0] Avvocatura regionale

PARTE PRIMA**LEGGE E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2011, n. 3

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione del Veneto, tenuto conto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 "Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia" e 18 luglio 2008 "Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia" promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, che ricorre nel 2011, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, specie se storicamente legati al territorio del Veneto, con particolare riferimento alle attività promosse sul tema del Risorgimento e dell'Unità d'Italia dalle istituzioni scolastiche.

Art. 2
Programma delle celebrazioni

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tenuto conto del programma nazionale delle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, elabora ed attua il programma regionale delle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

2. Il programma elaborato dall'Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, prevede la promozione e l'organizzazione di iniziative attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, concorsi per la presentazione di progetti aventi ad oggetto il centocinquantenario dell'Unità d'Italia, la realizzazione di opere ed allestimenti, la raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni, la pubblicazione di opere storiografiche sul Risorgimento italiano e veneto e sulla costruzione dello Stato unitario.

Art. 3
Comitato d'onore

1. La Regione del Veneto, nelle iniziative del programma

delle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, è rappresentata da un Comitato d'onore, che opera a titolo onorifico, costituito dall'Ufficio di Presidenza e composto da:

- a) il Presidente della Regione del Veneto;
- b) il Presidente del Consiglio regionale del Veneto;
- c) i Presidenti dei Gruppi consiliari;
- d) il Sindaco del comune Capoluogo di Regione;
- e) i direttori dei musei del Risorgimento di Padova, Vicenza e Villafranca;
- f) un rappresentante di ciascuna delle Fondazioni bancarie del Veneto;
- g) i rettori delle Università degli Studi del Veneto.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0001 "Consiglio regionale" del bilancio pluriennale 2010-2012.

Art. 5
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 febbraio 2011

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Programma delle celebrazioni
Art. 3 - Comitato d'onore
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere inter-

pretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 59: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Puppato, Azzalin, Berlatto Sella, Bonfante, Bortoli, Bottacin, Causin, Fasoli, Fracasso, Pigozzo, Reolon, Ruzzante e Tiozzo relativa a "Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia";
 - progetto di legge n. 99: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Cortelazzo, Bond, Padrin, Bendinelli, Conta, Teso, Laroni, Toniolo, Mainardi e Tesserin relativa a "Comitato per le celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia";
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 dicembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piergiorgio Cortelazzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 gennaio 2011, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel 1861 fu fatta l'Unità d'Italia: un fatto storico che al di là delle interpretazioni, più o meno scientifiche, o delle strumentalizzazioni è accaduto.

Un evento sognato da generazioni di italiani, che costò tre guerre d'Indipendenza e per il quale sacrificarono la vita migliaia di patrioti, spinti da ideali che pur con radici diverse - compresi i 194 garibaldini veneti - avevano un unico obiettivo: fare dell'Italia non più soltanto un'espressione geografica e culturale ma una realtà politica unitaria, libera e sovrana, quale non si conosceva dalla tarda antichità.

A fine gennaio 1861 vi furono le elezioni generali. Il 18 febbraio fu inaugurata alla Camera la prima legislatura del nuovo Regno. La proclamazione ufficiale del Regno d'Italia avvenne, il 17 marzo del 1861, a seguito della seduta del 14 marzo del Parlamento che approvò il disegno di legge che il 21 marzo sarebbe diventata la legge numero 1 del Regno d'Italia, con le seguenti parole:

"Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: il Re Vittorio Emanuele II assume per se e i suoi successori il titolo di Re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861."

L'Unità d'Italia crea in Veneto delusione per la mancata soluzione della "questione veneta" per il protrarsi del dominio austriaco e alimenta la speranza della liberazione dall'oppressione straniera. Significativa è la cantilena riportata dalla studiosa Angela Maria

Alberton nella tesi di dottorato "Finché Venezia salva non sia - Garibaldini e garibaldinismo in Veneto". Si tratta della cantilena di un fabbro-maniscalco di Adria, Massimo Raule, che diceva: "Trilorico, trilorico/ nailati l'odnàt nacàv/ e cantando trilorico/ l'ardiroba nissianzò!". In realtà un anagramma del più celebre "inno di guerra" composto da Luigi Mercantini nel 1848 i cui versi sono: "Trecolori, trecolori/ l'Italian cantando va/ e cantando i tre colori/ la bandiera s'innalzò!" Massimo Raule, reduce dall'assedio di Venezia, ricorreva a questo particolare espediente quando vedeva avvicinarsi alla sua officina gli sgherri della polizia austriaca.

La ricorrenza del centocinquantenario anniversario degli eventi che portarono all'integrazione dello Stato nazionale, per il Veneto, dovrebbe avere idealmente inizio proprio dai moti del 1848 e avere termine nel 2016 a centocinquantenni dal referendum del 1866 che proclamò l'annessione. Così come accadde in Lombardia per Mantova incorporata al Regno d'Italia solo nel 1866, a seguito degli eventi militari della terza guerra d'indipendenza. Il Veneto, come disse Carlo Cattaneo, divenne italiano grazie ad una guerra che l'Italia avrebbe potuto "vincere senza vincere" grazie ad accordi diplomatici con la Prussia, ma anche con la Francia sul fronte opposto. E infatti il plebiscito a seguito del quale il 27 ottobre 1866 venne sancita l'annessione del Veneto al Regno d'Italia ottenne anche il riconoscimento ufficiale da parte dell'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe.

Alla "questione veneta" si associava la "questione romana" che verrà risolta nel 1870 e quindi dell'irredentismo, ovvero delle terre non liberate che si protrasse fino alla fine della seconda guerra mondiale. Tutte questioni che trovarono alimento negli ideali risorgimentali e di unità della Patria.

Il prossimo anno, nel 2011, le celebrazioni nazionali avranno a tema "la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città per il preminente rilievo per il processo di unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale proprio delle celebrazioni".

A questo programma celebrativo partecipa e collabora in pieno la Regione del Veneto che promuove iniziative anche in coordinamento con il programma nazionale per valorizzare le azioni, i luoghi, gli eventi della stagione risorgimentale che ebbero teatro in Veneto e che contribuirono a costruire la nazione così come oggi è storicamente determinata.

In coerenza a quanto sopra, la presente proposta di legge sostiene la realizzazione e lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, specie se storicamente legati al territorio del Veneto. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, elabora ed attua il programma regionale delle celebrazioni del centocinquantenario anniversario della Unità d'Italia. Il quale prevede la promozione e l'organizzazione di iniziative attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari, servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, concorsi per la presentazione di progetti aventi ad oggetto il centocinquantenario anniversario dell'Unità d'Italia, la realizzazione di opere ed allestimenti, la raccolta di finanziamenti e sponsorizzazioni, la pubblicazione di opere storiografiche sul Risorgimento italiano e veneto e sulla costruzione dello Stato unitario.

Inoltre, la Regione, nelle iniziative del programma delle celebrazioni del centocinquantenario anniversario della Unità d'Italia, è rappresentata da un Comitato d'onore, che opera a titolo onorifico e composto dal Presidente della Regione del Veneto, dal Presidente

del Consiglio regionale del Veneto, dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dal Sindaco del comune Capoluogo di Regione, dai direttori dei musei del Risorgimento di Padova, Vicenza e Villafranca, da un rappresentante di ciascuna delle Fondazioni bancarie del Veneto, dai rettori delle Università degli Studi del Veneto.

Per tale attività, la proposta di legge propone uno stanziamento di euro 150.000,00.

La Sesta Commissione consiliare permanente, abbinati nella seduta del 15 novembre 2010 i progetti di legge n. 59 “Celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia” e n. 99 “Comitato per le celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia”, acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare del 28 settembre 2010, nella seduta del 2 dicembre 2010 ha proceduto al loro esame e alla definizione del testo base, che ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, nel seguente testo, che viene ora sottoposto all’esame dell’Aula consiliare.

Si sono espressi a favore i rappresentanti dei gruppi Popolo della Libertà e Partito Democratico Veneto.

Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo L.V. - L.N. Padania.

3. Struttura di riferimento

Direzione Attività culturali e spettacolo

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI
PROGETTO TUTELA DELLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO TUTELA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 10 del 27 dicembre 2010

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2010 - 5°. (Reg. (Cee) n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. - Dgr n. 3142/2004).

[Agricoltura]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

ai termini di quanto disposto dalla Legge n. 169/92, art. 17 e succ. mod. e int., e dalla Dgr n. 3142/2004, pp. 1 e 4:

1) d'iscrivere, nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, i tecnici ed esperti indicati nell'allegato A al presente decreto;

2) di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e che lo stesso sia inviato all'interessato, al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, all'Unioncamere del Veneto e alle Camere di Commercio I.A.A. interessate.

Andrea Comacchio

Allegato A

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini 2010 (reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92, art. 17 e succ. mod. e int. - Dgr n. 3142/2004)					
N	Prov	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune di residenza	Corso capo panel COI
1	PD	Buongiorno Giuseppe	Montalbano Jonico (MT) 13/08/1947	Padova	NO
2	PD	Crapisi Antonella	Pordenone (PN) 19/01/1960	Padova	NO
3	PD	Girardi Letizia	Chiarano (TV) 28/04/1956	Carmignano di Brenta (PD)	NO
4	VI	Giroto Scipione	Vicenza (VI) 23/09/1938	Vicenza	NO

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AGROAMBIENTE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE n. 2 del 20 gennaio 2011

Dgr 15 marzo 2010, n. 745. Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale". Nomina componenti e approvazione del Regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Dirigente

Vista la Dgr 15 marzo 2010 n. 745, in particolare l'allegato B, misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale";

Considerato che la medesima Dgr, per la misura 124, prevede che il Dirigente della Direzione Agroambiente con proprio provvedimento nomini la Commissione di valutazione con il compito di valutare, ai fini della loro selezione, i Progetti allegati alle domande che hanno superato la verifica dei criteri di ammissibilità da parte dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa);

Considerato che per quanto disposto da tale Dgr, la Commissione di valutazione risulta composta da:

- Il Dirigente della Direzione Agroambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario;
- due esperti indipendenti individuati nell'Albo di cui al decreto Mipaf n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti per la valutazione dei progetti di ricerca agraria e forestale.

Considerato inoltre che la sopra citata Dgr prevede che con medesimo provvedimento il Dirigente della Direzione Agroambiente approvi il regolamento di funzionamento della Commissione in parola;

Viste la nota prot. regionale n. 555967 del 22/10/2010 con cui l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) ha trasmesso l'elenco delle domande ammissibili e di quelle non ammissibili, presentate per la Misura 124;

Preso atto delle verifiche, effettuate dall'Ufficio Ricerca e Sperimentazione, in ordine alla disponibilità di esperti esterni, individuati nell'Albo di cui al decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004 o in altri albi regolarmente istituiti per la valutazione dei progetti di ricerca agraria e forestale, di corrispondere alle specifiche esigenze dell'Amministrazione regionale;

Viste le note prot. regionale n. 554273 del 22 ottobre 2010 e n. 556371 del 25 ottobre 2010 con le quali, rispettivamente, la dott.ssa Marina Montedoro e il dott. Moreno Soster manifestano la propria disponibilità a far parte della Commissione in parola, in qualità di membri esterni;

Vista la Dgr del 16 novembre 2010, n. 2756, con la quale vengono individuati i seguenti valutatori esterni componenti della Commissione di Valutazione:

- dott.ssa Marina Montedoro, (omissis);
- dott. Moreno Soster, (omissis).

Considerato che suddetta Dgr stabilisce che l'incarico sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito

web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e avrà durata fino al 31 dicembre 2010, termine previsto per la conclusione dell'istruttoria, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe del medesimo termine;

Considerato che suddetta Dgr demanda al Dirigente della Direzione Agroambiente l'affidamento dell'incarico di cui sopra tramite lettera, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fissando tra l'altro i compensi per ciascuno dei due esperti esterni per le attività di valutazione dei progetti nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute congiunte e che;

Vista le note prot. regionale n. 553430 del 21.10.2010 e n. 13112 del 12.01.2011 con cui rispettivamente la dott.ssa Marina Montedoro e il dott. Moreno Soster inviano copia dell'autorizzazione di cui al punto precedente;

Considerato il ritardo con cui l'autorizzazione, prevista dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del dott. Moreno Soster è pervenuta alla Direzione Agroambiente;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla concessione di una proroga del termine previsto per la conclusione dell'istruttoria dal 31.12.2010 al 28.02.2011, con conseguente efficacia dell'incarico alla dott.ssa Marina Montedoro e al dott. Moreno Soster dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 28 febbraio 2011;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina dei componenti la Commissione di valutazione, di cui all'Allegato A, ed all'approvazione del Regolamento di funzionamento della stessa, di cui all'Allegato B;

decreta

1. di nominare la Commissione di valutazione, la cui composizione è individuata all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione dei progetti della misura 124 di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che l'incarico alla dott.ssa Marina Montedoro e al dott. Moreno Soster sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e avrà durata fino alla conclusione della fase di valutazione che si prevede entro il 28 febbraio 2011;

4. di prevedere che il personale che assisterà la Commissione di valutazione, con funzione di segretario, sarà individuato nell'organico del Servizio Ricerca Sperimentazione e Diversificazione Aziendale;

5. di attivare le procedure per formalizzare, attraverso apposita lettera d'incarico, la partecipazione dei componenti esterni, dott.ssa Marina Montedoro e dott. Moreno Soster, ai lavori che competono alla Commissione;

6. di dare atto che con successivi decreti del Dirigente della Direzione Agroambiente, si procederà a tutti gli atti connessi con il funzionamento della Commissione nonché alle liquidazioni di spesa che avverranno in un'unica soluzione,

secondo le modalità enunciate nella medesima Dgr e le procedure definite con apposito provvedimento;

7. di dare atto che gli oneri connessi al funzionamento della Commissione di valutazione fanno carico alle risorse del capitolo 101048 - Attività di Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 e impegnate con Dgr n. 2756 del 16.11.2010;

8. di notificare il presente decreto, in formato elettronico e cartaceo, a ciascun componente della Commissione.

Riccardo De Gobbi

Allegato A

Dgr 15 marzo 2010, n. 745.

Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale"

Nomina componenti della commissione di valutazione

Composizione:

- dott. Riccardo De Gobbi, Dirigente della Direzione Agroambiente, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- dott. Giorgio Trentin, Dirigente di Servizio della Direzione Agroambiente, con funzione di valutatore interno;
- dott.ssa Marina Montedoro, (omissis), valutatore esterno;
- dott. Moreno Soster, (omissis), valutatore esterno.

Allegato B

Regolamento

Commissione per la valutazione d'idoneità delle proposte progettuali relative alla Misura 124 cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale

Azione : singola nuove sfide

Articolo 1

Composizione e durata

1) La Commissione di valutazione dell'idoneità delle proposte progettuali relative alla Misura 124, presentate ai sensi della DGR 745 del 15.03.2010 e successive modificazioni (in seguito Bando), è nominata e costituita con apposito decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente.

2) La Commissione è così composta:

- a. n. 2 valutatori esperti esterni, scelti nell'albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in Albi regionali regolarmente istituiti;
- b. Il Dirigente della Direzione Agroambiente o un suo delegato con qualifica dirigenziale;
- c. n. 1 dipendente di qualifica D o superiore in servizio presso il Settore Primario della Regione del Veneto.

3) La Commissione è presieduta dal Dirigente della Direzione Agroambiente.

4) Assiste alla Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

5) La Commissione opera sotto il coordinamento e la responsabilità della Direzione Agroambiente (in seguito Direzione) in quanto Struttura regionale responsabile di Misura.

6) La Commissione è costituita e resta in carica per l'intera durata delle attività di valutazione, che si concludono entro i termini stabiliti dal Bando, fatte salve eventuali esigenze di proroga.

Articolo 2 Compiti

1) I compiti della Commissione sono stabiliti dal Bando di selezione e prevedono l'esame e la valutazione dei Progetti allegati alle domande che hanno superato la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi di quanto previsto dal Bando.

2) La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi progetti avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- Obiettivi e benefici (4)
- Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione

- Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- Istituzioni e personale (10)
- Partner (11)
- Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità di risorse e piano finanziario

- Risorse e cofinanziamento (13)
- Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello "Schema di Progetto" (allegato tecnico 1).

La valutazione dei punti A), B) e C) avviene, di norma, in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione.

Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

La valutazione del punto D) e E) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo.

A ciascun elemento del progetto verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la seguente corrispondenza tra voto e giudizio verbale:

- 6 - Ottimo
- 5 - Buono
- 4 - Discreto
- 3 - Sufficiente
- 2 - Mediocre
- 1 - Scarso
- 0 - Non valutabile

Il voto è assegnato a ciascuno dei 12 elementi del progetto, sulla base della comprensibilità dei contenuti tecnici, e in base all'adeguatezza di contenuto e forma allo "Schema di Progetto".

In funzione degli obiettivi previsti dal bando e, di conseguenza, della diversa importanza assegnata a ciascuna Sezione, si utilizza per ogni elemento caratteristico un parametro di correzione, che serve a riportare il valore del voto di ciascun elemento così ponderato al merito complessivo del progetto.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun elemento, una volta corretti dallo specifico parametro. La "Scheda di valutazione delle proposte progettuali" è riportata nell'allegato tecnico 2.

Un progetto è considerato idoneo se ottiene un punteggio pari almeno a 60 punti totali.

Non sono ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa nei confronti degli esiti della valutazione della Commissione.

3) In aggiunta al punteggio derivante dalla procedura di valutazione sopra riportata, e solo per i progetti risultati idonei della Misura 124, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi collegati ai seguenti elementi di priorità:

Graduatoria b

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
Progetti che concorrono a fornire soluzioni idonee a favorire il maggior utilizzo in ambito aziendale di energia da fonti rinnovabili prodotta dall'azienda medesima	argomento	1

Graduatoria c

Elemento di priorità	Indicatore	Punti
Progetti che concorrono a fornire soluzioni all'applicazione della direttiva "nitrati" (in riferimento ai settori produttivi lattiero-caseario e della carne)	argomento	1

4) La Direzione, attraverso l'operatività dell'Ufficio Ricerca e Sperimentazione (in seguito Ufficio), supporta la Commissione nello svolgimento delle sue attività, in particolare

verificando eventuali errori formali nella compilazione degli schemi di progetto, fornendo le necessarie informazioni in merito ad eventuali analoghi Progetti finanziati, acquisendo informazioni ed integrazioni che possano dimostrarsi utili in fase di valutazione, anche sugli aspetti connessi alle verifiche previste dall'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1974/2004. Per ogni Progetto, l'Ufficio predispone un verbale riportante le verifiche eseguite, le eventuali irregolarità formali riscontrate, le informazioni utili per i componenti della Commissione, nonché tutti gli elementi atti ad assicurare la tracciabilità delle operazioni svolte.

5) La Commissione, riunita in sede congiunta, acquisisce agli atti gli esiti delle verifiche eseguite dall'Ufficio e, anche nei casi in cui fossero stati riscontrati errori formali nell'imputazione dei costi, in particolare per quanto riguarda gli apporti in natura, considerate le difficoltà connesse all'interpretazione dell'art. 54 del Reg. n. 1974/2004, valuta l'opportunità di convocare il proponente del progetto per verificare la fattibilità di una revisione dell'attribuzione dei costi, fermo restando il costo totale della spesa preventivata. Sempre in sede collegiale vengono definiti i chiarimenti da richiedere ai proponenti in ordine a dubbi o quesiti sorti anche nella fase di valutazione preliminare (quella cioè in carico ai valutatori esterni). L'Ufficio, su esplicito mandato della Commissione, espleta le operazioni di cui sopra.

Articolo 3 Riunioni e decisioni

1) La Commissione è convocata dal Presidente in funzione delle esigenze operative della fase istruttoria, tenuto conto dei tempi e delle scadenze stabilite dal Bando per la relativa conclusione.

2) Le riunioni collegiali si tengono, di norma, preso la sede regionale del Settore Primario, in via Torino 110 a Mestre-Venezia.

3) Le decisioni vengono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4) Le riunioni della Commissione sono riservate, fatte salve le eventuali partecipazioni richieste ai sensi dell'articolo 2, punto 5.

Articolo 4 Tempistica

1) Entro 5 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei progetti resi anonimi vengono inviati per via telematica ai due valutatori esterni indipendenti, indicando i termini entro cui devono esprimere il loro giudizio di idoneità. Entro detto termine i valutatori esterni provvederanno ad inviare le schede di valutazione compilate e firmate per posta ordinaria anticipandole per e-mail ai seguenti indirizzi (francesco.osele@regione.veneto.it; monica.vianello3@regione.veneto.it). L'invio avviene, di norma, al termine della valutazione di tutti i progetti ricevuti, fatta salva diversa indicazione contenuta nella nota di invio.

2) Ricevuti tutti i giudizi di idoneità dei progetti, il Presidente, entro i 15 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione per la valutazione finale di idoneità.

3) La graduatoria dei progetti idonei e l'elenco di quelli non idonei, con relative motivazioni ed eventuali prescrizioni, vengono comunicati ad AVEPA da parte della Direzione entro i termini previsti dal Bando.

Articolo 5 Verbale delle sedute

1) In sede di riunione, per ogni seduta, il segretario della Commissione redige apposito verbale in ordine ai Progetti esaminati avendo cura di riportare su di esso gli identificativi delle domande e dei Progetti, gli interventi dei membri e i pareri conclusivi; al verbale vengono allegate le schede di valutazione dei singoli commissari e un riepilogo della spesa ammessa e relativo contributo per ogni Progetto. I verbali vengono sottoscritti da tutti i membri.

2) Copia dei verbali vengono inviati dalla Direzione ad Avepa unitamente alla graduatoria dei Progetti idonei e l'elenco di quelli non idonei.

Articolo 6 Consultazioni per iscritto

1) Una procedura di consultazione scritta dei membri della Commissione può essere attivata dal Presidente in presenza di particolari circostanze che lo richiedano, anche ai fini di poter rispettare le scadenze stabilite dal Bando.

2) Le proposte o i documenti da sottoporre all'esame mediante procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i componenti della Commissione, i quali esprimono per iscritto (posta elettronica o telefax), al Presidente il loro parere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di spedizione effettuata dall'Ufficio tramite posta elettronica. La mancata espressione per iscritto da parte di un membro della Commissione del proprio parere vale quale assenso.

3) A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa tutti i membri della Commissione sulle decisioni assunte, per iscritto (posta elettronica o telefax).

Articolo 7 Norme attuative

1) Il presente Regolamento, approvato con decreto del Dirigente della Direzione, può essere successivamente modificato sulla base di apposita decisione della Commissione, in funzione di specifiche esigenze rilevate.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, ai fini dell'attività della Commissione e dell'approvazione della graduatoria dei Progetti ammessi, viene fatto riferimento alle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con Decisione della Commissione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché al quadro complessivo delle norme stabilite dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dai correlati atti comunitari, nazionali e regionali in materia di sviluppo rurale.

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE n. 31 del 21 dicembre 2010

Programma UE di cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013. Progetto "Pimms Capital". Nomina controllore esterno di primo livello e approvazione dello schema di convenzione.

[Designazioni elezioni e nomine]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1) di assegnare al Dott. Francesco Padrone, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Borgo Sant'Agnesse n. 53, 30026 Portogruaro (VE), *(omissis)* e P. Iva 02317641203, l'incarico di Controllore di primo livello per il Progetto "Pimms Capital" (Interreg IVC) per l'importo complessivo di euro 1.600,00=, comprensivo di Iva, oneri previdenziali ed eventuali trasferte;

2) di approvare lo schema della convenzione allegato al presente provvedimento;

3) di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno e la relativa liquidazione secondo le modalità dello schema di convenzione allegato al presente decreto;

4) di pubblicare, per meri motivi di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web istituzionale.

Carlo Terrabujo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3280 del 21 dicembre 2010

Dgr n. 1032 del 23 marzo 2010 - Incarico a Sistemi Territoriali Spa di servizi relativi alle concessioni del demanio idrico. Modifiche alla convenzione. Precisazioni. Approvazione del programma del servizio. Impegno di spesa.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento è finalizzato all'approvazione del programma del servizio ex art. 12 della convenzione in essere tra Regione e Sistemi Territoriali Spa ed all'impegno di spesa. Inoltre, nell'occasione, vengono apportate modifiche all'art. 14 della convenzione stessa, relativamente alle modalità di pagamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della L. 140/1997 e fornite precisazioni su alcuni contenuti dell'incarico.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, secondo quanto esposto in permessa, il Programma delle Attività presentato da Sistemi Territoriali Spa, riferito all'anno in corso, Allegato A e parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, inoltre, la quantificazione della relativa spesa, valutata in € 400.000,00 onnicomprensivi, di cui all'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

3. di impegnare la suddetta somma di € 400.000,00 sul capitolo di bilancio n. 100740 - Upb U0138, esercizio 2010, che presenta sufficiente disponibilità;

4. che dopo l'ultimo capoverso dell'art. 3 della convenzione è aggiunto il seguente:

"In ogni caso, le attività svolte da Sistemi Territoriali Spa. non comportano maneggio di denaro pubblico. La Società è tenuta unicamente a censire le situazioni di morosità e a predisporre gli schemi di atti per il recupero dei crediti da sottoporre al Dirigente competente per la sottoscrizione e per l'avvio delle procedure di legge nei confronti dei debitori dell'amministrazione regionale.

Analogamente, per quanto attiene le richieste dei canoni da inviare agli utenti del demanio idrico, Sistemi Territoriali Spa, provvede a redigere lo schema di dette richieste, complete di tutti i dati necessari e, secondo modalità operative da concordare, sottoporle agli Uffici regionali competenti per la sottoscrizione e l'inoltro. Pertanto, non si applicano, nella fattispecie, le norme previste per i c.d. agenti contabili di fatto".

5. di modificare l'art. 14 come di seguito:

"Gli accreditamenti a favore di Sistemi Territoriali Spa avverranno in 4 tranches trimestrali di pari importo, dietro presentazione, da parte di Sistemi Territoriali Spa di una relazione sull'attività svolta e previa certificazione del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo sulla rispondenza tra la documentazione presentata e quanto previsto dalla presente convenzione.

Per l'anno 2010 le prime tre tranches di pagamento avverranno a seguito della presentazione, da parte di Sistemi Territoriali Spa di una relazione attestante l'attivazione della sede di lavoro, l'assunzione del personale e il concreto avvio dei lavori."

6. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo di sottoscrivere, con Sistemi Territoriali Spa, un atto aggiuntivo alla Convenzione già in essere con la società medesima, contenente le modifiche e le integrazioni di cui ai precedenti punti n. 4 e n. 5.

Allegati *(omissis)*



Gli allegati sono consultabili online

<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3343 del 30 dicembre 2010

Approvazione schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona. Esercizio finanziario 2010. Lr 27 febbraio 2008, n. 1 art. 51 e Lr 6.12.2010, n. 28 "Assessment del

bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Contributo straordinario alle Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona al fine di sostenerne le attività e la programmazione in forma integrata e condivisa, già avviate dal 2007.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di Intesa, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, dando atto che l'Intesa stessa sarà sottoscritta entro il 31.12.2010;

2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato, alla sottoscrizione della sopracitata Intesa;

3. di impegnare la somma di 1.800.000,00 a favore delle Fondazioni Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona con imputazione al cap. n. 70228 u.p.b. UO166 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

4. di dare atto che la Struttura competente provvederà a liquidare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia la somma di € 900.000,00 e alla Fondazione Arena di Verona la somma di € 900.000,00 nei termini previsti dall'art. 10 dello schema di Intesa Allegato A e comunque previo inoltro di idonea documentazione che dovrà pervenire entro il 31.12.2011;

5. di inviare il presente provvedimento alla Commissione consiliare competente e di sospendere l'efficacia dell'atto in attesa del parere della suddetta Commissione;

6. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3362 del 30 dicembre 2010

Attuazione QSN 2007-2013. Aggiornamento composizione del Gruppo Permanente di Lavoro e della tavola 1 del Piano di Valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013" (Punto 6 Delibera Cipe 21 dicembre 2007 - Dgr n. 543/2008).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Attuazione QSN 2007-2013. Aggiornamento composizione del Gruppo Permanente di Lavoro e della tavola 1 del "Piano di valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013", (Punto 6 Delibera Cipe 21 dicembre 2007), a seguito dell'assegnazione delle deleghe ai

sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, e alla riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 reca disposizioni generali che prevedono l'adozione di un quadro di riferimento strategico nazionale (QSN) quale strumento di programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione.

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 definisce la strategia di Politica regionale Unitaria (PRU), comunitaria e nazionale finanziata dalle risorse aggiuntive comunitarie (Fondi Strutturali) e nazionali (Fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le Aree sottoutilizzate - FAS).

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007.

Il Cipe ha approvato in data 21/12/2007 una delibera che definisce, sulla base del contenuto del QSN e tenuto conto delle decisioni condivise nel processo di partenariato istituzionale, le procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie per l'attuazione del FAS.

La citata delibera Cipe del 21/12/2007 al punto 6 indica i principi operativi dell'attività di valutazione per l'insieme della politica regionale unitaria, prevedendo, in particolare, l'adozione di un Piano di valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 543 del 11 marzo 2008 ha approvato il "Piano di Valutazione della programmazione unitaria della Regione Veneto 2007-2013" e contestualmente è stato istituito il Gruppo Permanente di Lavoro (GPL) per la gestione della programmazione unitaria FAS - Fesr - Fse - POC.

Il Gruppo Permanente di Lavoro:

- a) esamina particolari problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'attuazione della Politica regionale unitaria (PRU) e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della PRU (2007 - 2013);
- c) esamina i risultati dell'esecuzione della PRU, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario di ciascun Programma;
- d) esamina ed approva i rapporti annuali e finali previsti dal Piano di Valutazione per i diversi Programmi;
- e) esamina e valuta qualsiasi proposta di aggiornamento o modifica del Documento Unitario di Programmazione (DUP);
- f) supporta il Responsabile del Piano di Valutazione nell'attuazione dei propri compiti.

Sempre con la Dgr n. 543/2008 la Regione ha individuato l'assetto organizzativo della PRU determinando i ruoli delle diverse strutture regionali coinvolte nel processo di programmazione.

A seguito del mutato assetto regionale iniziato con la Dgr n. 1839/2010 e completato con la Dgr 2653/2010 e alla riorganizzazione delle strutture regionali, si rende necessario riallineare la composizione del GPL con la nuova struttura organizzativa regionale e con le nuove Aree di Coordinamento.

La nuova organizzazione regionale per la gestione della programmazione unitaria FAS - Fesr - Fse e POC prevede che:

- il Segretario Generale della Programmazione mantenga il coordinamento generale e abbia la facoltà di partecipare ai lavori del Gruppo Permanente di Lavoro, al quale sarà debitamente invitato;
- il Gruppo Permanente di Lavoro (GPL), presieduto dal Segretario competente alla Programmazione, con funzioni di responsabile della PRU, sia costituito da:
 - Autorità di Gestione del POR Fesr,
 - Autorità di Gestione del PAR FAS,
 - Autorità di Gestione del POR Fse,
 - Autorità di Certificazione;
- la Segreteria tecnico-scientifica del Gruppo Permanente di Lavoro sia incardinata presso la Direzione Programmazione;
- il NUVV incardinato presso l'UP Coordinamento Commissioni, la Direzione Sistema Statistico regionale e i Valutatori Esterni forniscano supporto tecnico specialistico al GPL;
- le Direzioni di settore partecipino ai lavori del GPL in base agli argomenti trattati e su richiesta inoltrata dalla Segreteria tecnico-scientifica del GPL.

Viene pertanto aggiornata anche la tavola 1 del "Piano di valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013", Allegato A parte integrante della presente deliberazione. Lo schema organizzativo va a sostituire, aggiornando, il corrispondente quadro inserito nel Piano di Valutazione, approvato con Dgr n. 543/2008, senza modificarne i contenuti fondamentali.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2° dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il regolamento (Ce) N. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006;

Vista la Decisione della Commissione del 13 luglio 2007 n. C (2007) 3329 def che ha approvato la proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;

Vista la Delibera Cipe del 21 dicembre 2007;

Visto il documento UVAL "Orientamenti per l'organizzazione della valutazione della politica regionale: il Piano di Valutazione";

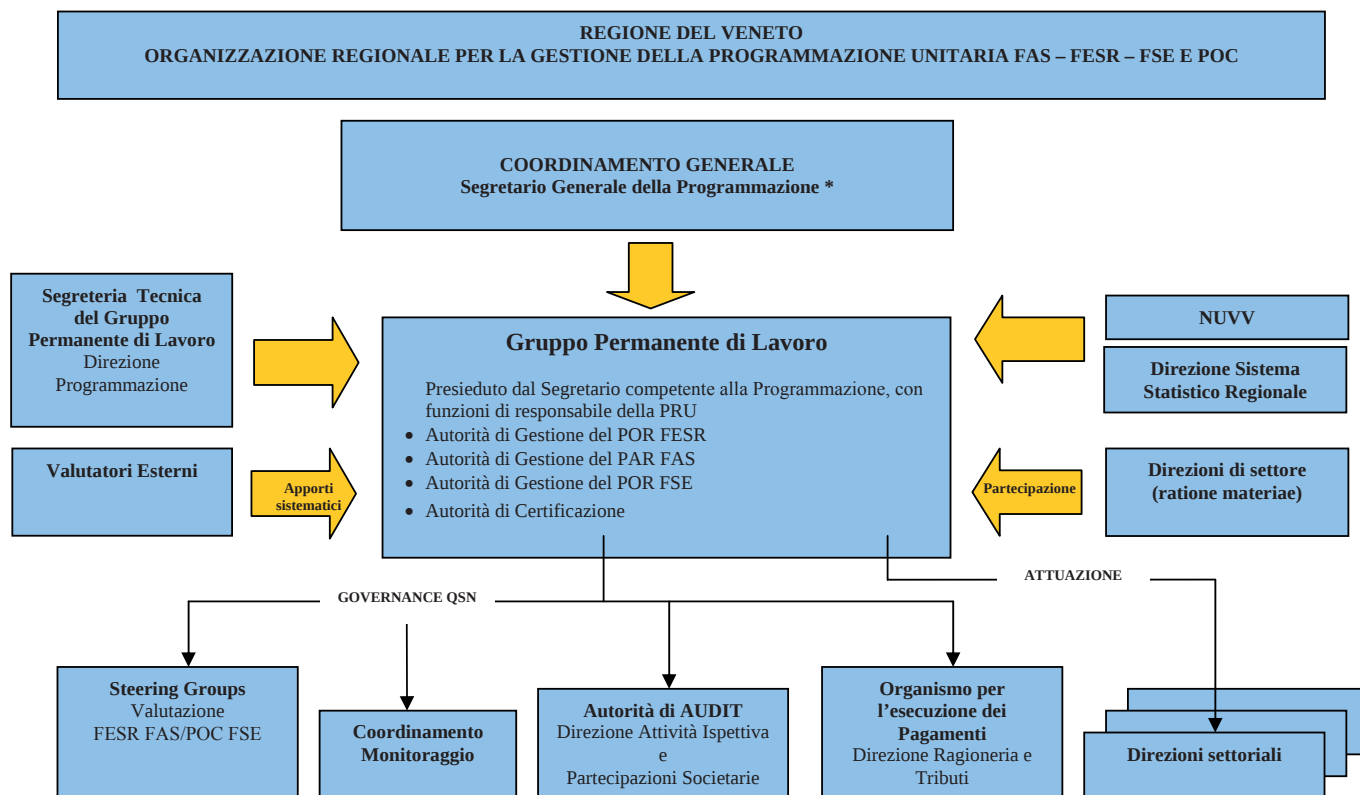
Richiamate le Dgr 543/2008, 1839/2010 e 2653/2010;

delibera

1) di riallineare la composizione del GPL, a seguito dell'intervenuta riorganizzazione regionale, come descritto in premessa;

2) di aggiornare la Tavola 1 del "Piano di valutazione unico per l'insieme della politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013", secondo l'allegato schema, Allegato A parte integrante del presente atto.

Allegato A



* Ha la facoltà di partecipare ai lavori del Gruppo Permanente di Lavoro, al quale sarà debitamente invitato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3399 del 30 dicembre 2010

Lr 27 febbraio 2008, n. 1 - art. 24. Studio viabilità di accesso al lago di Garda. Incarico alla società Veneto Strade Spa.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Incarico alla società Veneto Strade Spa per la redazione di uno studio sulla viabilità alternativa alla superstrada "Affi-Pai". Concessione finanziamento di € 100.000,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare a Veneto Strade Spa la somma di € 100.000,00 per la redazione di uno studio sulla viabilità alternativa alla superstrada "Affi-Pai".

2. di dare atto che la progettazione deve essere definita con la partecipazione degli Enti locali interessati.

3. di impegnare l'importo di € 100.000,00 a favore di Veneto Strade Spa sul capitolo 7012 del bilancio regionale 2010, denominato "Spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici", che presenta disponibilità;

4. di disporre che Veneto Strade Spa debba rendicontare le spese, dirette ed indirette, sostenute per la redazione della progettazione di cui al precedente punto 1, stabilendo altresì che la richiesta del saldo dovrà comunque pervenire entro il 31.12.2011;

5. di disporre che l'erogazione della somma di cui al punto 1 avvenga, per ogni attività di progettazione avviata, in due tranches, corrispondenti al 30% all'attivazione della progettazione ed al saldo ad avvenuto completamento dell'attività di progettazione stessa;

6. di incaricare la Direzione Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3401 del 30 dicembre 2010

Approvazione schema di Accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere, Pmv Spa e Actv Spa da sottoscrivere per la realizzazione del nuovo deposito autobus e autostazione in Comune di Cavarzere.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Viene approvato lo schema di Accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere, Pmv Spa e Actv Spa per la realizzazione del nuovo deposito autobus e autostazione in Comune di Cavarzere, alla cui sottoscrizione viene delegato l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e le Infrastrutture. Si provvede inoltre all'impegno di spesa nel Bilancio 2010 del finanziamento per € 144.177,78

rinviano a ulteriori atti il reperimento delle eventuali risorse a carico dei successivi finanziari in base alle eventuali disponibilità di bilancio.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare lo schema di Accordo di programma (Allegato "A") tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Cavarzere, Pmv Spa e Actv Spa da sottoscrivere per la realizzazione del nuovo deposito autobus e autostazione in Comune di Cavarzere;

2. di delegare alla sottoscrizione dell'Accordo l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e le Infrastrutture, competente in materia, autorizzandolo ad apportare le eventuali e migliorative modifiche non sostanziali;

3. di stabilire che la Regione del Veneto parteciperà alla realizzazione dell'opera di cui al punto 1. con un finanziamento massimo di € 300.000,00, di cui € 144.177,78 assegnato con il presente atto a carico del bilancio regionale di previsione per l'anno 2010 e per la rimanente somma che sarà assegnata con appositi atti a carico dei successivi esercizi in ragione delle relative disponibilità di bilancio;

4. di impegnare la somma di € 144.177,78 sul capitolo 45789 "Finanziamento statale per interventi di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale - Art. 18 ter, D.L. 13/5/1991, n. 151 - L. 12/7/1991, n. 202" del bilancio regionale 2010, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di stabilire che il contributo sarà erogato secondo le modalità fissate all'art. 8 dell'Accordo di programma oggetto del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3447 del 30 dicembre 2010

Programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente /sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente. Approvazione del piano di attività e del preventivo di spesa ed erogazione del finanziamento per il secondo anno ai sensi della deliberazione n. 2905 del 29 settembre 2009.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si approva il piano di attività e di spesa e si eroga il finanziamento per il secondo anno del programma regionale triennale di sviluppo del sistema dedicato a migliorare la sicurezza del paziente in ambiente sanitario.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il piano di attività ed il relativo preventivo di spesa, per il secondo anno, del programma regionale sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente /sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente, presentati dall'Azienda Ulss 18, di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare, in deroga a quanto previsto al punto 14) del dispositivo della Dgr n. 2905 del 29 settembre 2009, a favore dell'Azienda Ulss n. 18, la somma di euro 100.000,00 (centomila/00) sul capitolo 60009 del bilancio di previsione 2010, per il secondo anno di attività del programma di cui al punto 1)

3. di dare atto che la somma di cui al punto 2) è stata oggetto della prenotazione n. 139 effettuata con la Dgr n. 2905 del 29 settembre 2009;

4. di confermare che alla liquidazione della somma di cui al punto 2) si provvede con decreto del Dirigente regionale della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (ex Direzione per i Servizi Sanitari), secondo quanto previsto dalla Dgr n. 2905/2009;

5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.

(segue allegato)

Programma "Sviluppo del Sistema regionale per la sicurezza del paziente" Dgr 2905/09. Piano di attività 2011

Le linee generali del "Piano di Attività" del Programma: "Sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente/ sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente" per l'anno 2011 ricalcano e sviluppano le linee guida e le azioni conseguenti al piano presentato per l'anno 2010 e approvato con DGR 656/10.

Attivato, come da programma, il flusso informativo SIMES sugli "eventi sentinella" e i "sinistri" allineando di fatto lo standard operativo della Regione a quanto previsto dal Ministero della Salute, devono ora essere consolidate le procedure di comunicazione attraverso il sistema informatico regionale soprattutto per quanto attiene alla sezione B delle schede sugli "eventi" stessi. Vanno, inoltre approfonditi alcuni aspetti sulla corretta individuazione dei "sinistri" da inserire nel flusso informatico regionale. A tal fine va proseguita l'attività di informazione ed il confronto con i referenti aziendali per la sicurezza con un programma di incontri di verifica il cui calendario è in corso di stesura.

Sono, altresì da implementare le attività di "auditing" già in essere presso le ULSS, le Aziende Ospedaliere e i Privati Accreditati garantendo la corretta e puntuale verifica di ogni "evento avverso" o non "conformità" abbia a verificarsi nel corso dell'espletamento delle attività sanitarie o, comunque, nell'ambito sanitario regionale. E' previsto che tale attività venga direttamente coordinata dal Responsabile del Programma, su indicazione del Segretario Regionale per la Sanità nei casi di maggior rilievo e impatto sociale.

E' prevista la possibilità di inserire nei flussi informativi le note di segnalazione URP, delle diverse strutture regionali, o quantomeno, predisporre uno studio di fattibilità, su tale tipo di flussi, vista la complessità dell'argomento.

Ci si ripropone, più in generale, una rivalutazione sulla possibilità di riorganizzare tutto il sistema dei flussi informatici Regionali alla luce dell'esperienza realizzata nel 2010.

A tal fine sono previsti incontri regolari con i referenti per la sicurezza delle strutture sanitarie pubbliche e private per la valutazione critica della reportistica e per condividere gli standard operativi sui flussi SIMES attualmente in produzione. Operativamente si prevede lo studio e l'emanazione di "Linee Guida" specifiche che consentano da un lato una gestione a regime delle problematiche citate, sia riguardo al monitoraggio degli eventi che allo studio sistematico delle modalità di prevenzione e sicurezza; dall'altro l'adozione di una metodica di auditing a livello locale e regionale tale da realizzare il massimo controllo operativo sui livelli di sicurezza del sistema sanitario regionale.

La costituzione della Consulta, prevista entro la fine del corrente anno, consentirà una maggiore possibilità di confronto, approfondimento e indirizzo fra le Strutture Sanitarie Regionali e gli attori-utenti del sistema stesso. Nel

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria

10 NOV 2010

programma di attività per il 2011 del "Sistema Sicurezza" è prevista la possibilità di approfondimenti e ampliamenti delle attività inerenti alla sicurezza del paziente su indicazioni e valutazioni che potranno emergere in tale sede.

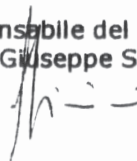
Tutte le attività citate vengono svolte in stretta Collaborazione con L'ARSS cui spetta la redazione consuntiva delle attività monitorate.

Sono in corso di approfondimento iniziative di verifica periodica con i referenti aziendali per la sicurezza sulla sinistrosità e sui provvedimenti più idonei a realizzare una prevenzione attiva di ogni disservizio e/o "evento avverso". In tal senso andrà indirizzata parte dell'attività formativa prevista per il prossimo anno.

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 18 Rovigo
Dott. Adriano Marcolongo



Il Responsabile del Progetto
Dott. Giuseppe Simini



Venezia 03/11/2010

Sviluppo del sistema regionale per la sicurezza del paziente/sviluppo del modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente.

Programma investimento di spesa sul finanziamento regionale anno 2011 (DGR 2905/09)

Resta valido, di massima, per l'anno 2011 l'impianto generale di spesa proposto per il 2010 (cui non si è potuto dare seguito per difficoltà organizzative relative all'avvio del programma sicurezza che nel 2011 dovrebbero considerarsi superate con l'inserimento funzionale del responsabile nell'ARSS):

- ❖ di attivare una borsa di studio triennale per un laureato con specializzazione in Igiene e Direzione Ospedaliera. (incardinato presso la stessa Direzione) o in alternativa in scienze infermieristiche con competenze specifiche
- ❖ di finanziare le spese di gestione (attività congressuali, seminari, eventi) e di dotare l'ufficio del responsabile del programma delle strutture informatiche di necessità.

Si conferma per l'anno 2011 la ripartizione di spesa già prevista per l'anno 2010

Materiale Inventariabile	5.000,00
Personale (borsa di studio)	30.000,00
Materiale di consumo, spese di gestione e partecipazione ed organizzazione di congressi, seminari, eventi	15.000,00
Compenso spettante al responsabile	50.000,00
Totale	100.000,00

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 18 Rovigo
Dott. Adriano Marcolongo

Venezia 03/11/2010

Il Responsabile del Progetto
Dott. Giuseppe Simini

Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria

19 NOV 2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3490 del 30 dicembre 2010

Lr 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies. Riparto dei proventi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche. Approvazione del programma annuale per la concessione di contributi: definizione degli interventi e delle iniziative che la Regione intende finanziare. Annualità 2010.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Riparto e impegno contabile dei proventi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica per il finanziamento di interventi per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche ai sensi della Lr 10.10.1989, n. 40.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue

La Lr 10 ottobre 1989, n. 40, detta disciplina in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali. In particolare all'art.15 della medesima legge sono stabiliti i canoni da corrispondere alla Regione Veneto da parte dei concessionari. In base alle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, i proventi sono impegnati dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell'acqua.

Per quanto riguarda l'ammontare delle risorse disponibili, il bilancio regionale 2010 destina al cap. 101406, "Acque minerali. Interventi regionali per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche", l'importo di € 2,5 milioni per contributi finanziari regionali in conto capitale.

Sulla base delle richieste pervenute dai soggetti interessati operanti nel settore e delle priorità della pianificazione regionale, la Giunta regionale con Dgr/CR n. 139 del 14.12.2010 ha individuato una serie di interventi ammissibili a contributo, elencati nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento. In particolare è stato ritenuto di assegnare il contributo di € 1.000.000,00 alla Società Veneto Acque Spa per l'attuazione delle opere inerenti lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto di cui alla Dgr n. 1688/2000. Le rimanenti risorse sono state assegnate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della Lr n. 5/1998, le quali sono i soggetti titolari del governo delle attività connesse con il ciclo integrato dell'acqua a livello locale.

Con il presente provvedimento, acquisito il parere della competente VII Commissione consiliare n. 70 in data 23.12.2010 sulla proposta di riparto di cui alla precedente Dgr/CR n. 139 del 14.12.2010, si impegnano le risorse necessarie per finanziare gli investimenti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A, la quale non comprende l'intervento in capo alla Società regionale Veneto Acque Spa Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2010, in relazione agli effettivi introiti derivanti dai canoni per la concessione di acque pubblica, non consentono infatti di dare piena attuazione al finanziamento di tutti gli interventi individuati inizialmente dalla Giunta

regionale con la citata Dgr/CR n. 139 del 14.12.2010 e confermati dalla VII Commissione consiliare con il proprio parere n. 70 del 23.12.2010.

L'impegno è assunto pertanto con il presente provvedimento per la quota parte € 1.500.000,00 a valere sulla disponibilità del citato cap. 101406, "Acque minerali. Interventi regionali per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche", sulla U.p.b. U0115, per l'Annualità 2010, a favore dei Soggetti gestori del programma individuati nelle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, escludendo per l'annualità in corso di impegnare la somma di € 1.000.000,00 prevista a finanziamento delle opere del Modello Strutturale degli Acquedotti. Il dettaglio della suddivisione degli importi attribuiti alle Autorità d'Ambito è stabilito secondo la ripartizione riportata nella citata Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento.

I rapporti tra Regione e Soggetti gestori del programma, individuati nelle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, saranno regolati da apposito disciplinare il cui schema è inserito nell'Allegato B al presente provvedimento e al quale i Soggetti gestori del programma dovranno obbligatoriamente attenersi.

La conferma del contributo ai predetti Soggetti gestori del programma avverrà con successivi provvedimenti del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di cui al citato Allegato B al presente provvedimento. In particolare, per i medesimi interventi, l'erogazione del contributo regionale al Soggetto gestore del programma sarà disposta con le modalità stabilite dall'art. 54 della Lr n. 27/2003 e s. m. e i.

Alle attività tecnico - amministrative e contabili successive alla conferma del contributo e connesse agli interventi finanziati ricompresi nella predetta Tabella 1 dell'Allegato A alla presente deliberazione, per i quali i Soggetti gestori sono individuati nelle Autorità d'Ambito del servizio idrico integrato, provvederanno le Unità di Progetto del Genio civile competenti per territorio, coerentemente con quanto stabilito nei provvedimenti di riparto dei fondi regionali per il ciclo integrato dell'acqua di cui alla Lr n. 5/1998.

Per quanto riguarda l'impegno di € 1.000.000,00 a favore della Società regionale Veneto Acque Spa relativo al progetto del tratto di Modello Strutturale degli Acquedotti "Villa Augusta - Piazzola sul Brenta", il medesimo viene rinviato alle risorse che saranno disponibili a fronte di specifiche entrate nell'annualità 2011.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alla normativa vigente, con particolare riferimento alla Lr 07.11.2003, n. 27 e s. m. e i.

Si evidenzia che per quanto attiene la fattispecie dei Soggetti gestori del programma individuati nelle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, le stesse rientrano nell'"Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 311/2004".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello

Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi regionali 10.10.1989, n. 40; 27.03.1998, n. 5; 07.11.2003, n. 27; 29.09.2001, n. 39 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria deliberazione/CR n. 139 del 14.12.2010;

Visto il parere della VII Commissione consiliare in data n. 70 del 23.12.2010;

Vista la Legge 24.12.2003 n. 350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

delibera

1. di approvare, per quanto riportato nelle premesse, il programma riparto dei proventi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 2 quinquies, della Lr 10 ottobre 1989, n. 40, contenente gli interventi e le iniziative che la Regione intende prioritariamente finanziare, per complessivi € 2.500.000,00, come riportato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

2. di approvare lo schema di disciplinare di cui all'Allegato B al presente provvedimento che regola i rapporti tra Regione Veneto - Soggetto gestore del programma per l'erogazione dei contributi ai soggetti individuati nella Tabella 2 dell'Allegato A;

3. di stabilire che la conferma dei contributi assegnati ai soggetti gestori del programma elencati nella Tabella 2 dell'Allegato A alla presente deliberazione avverrà con successivi provvedimenti del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente, secondo quanto riportato nel regolamento per la

concessione del contributo di cui al precedente punto;

4. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eventuale aggiornamento delle schede di monitoraggio contenute nel disciplinare di cui all'Allegato B al presente provvedimento, in caso di successiva rivisitazione tecnica delle modalità di inserimento dati nell'applicativo informatico regionale;

5. di stabilire che alle attività tecnico - amministrative e contabili successive alla conferma del contributo per gli interventi elencati nella Tabella 2 dell'Allegato A alla presente deliberazione provvederanno le Unità di Progetto del Genio civile competenti per territorio;

6. di stralciare l'impegno di € 1.000.000,00 relativo al progetto del tratto di Modello Strutturale degli Acquedotti "Villa Augusta - Piazzola sul Brenta" dell'anno in corso, rinviandolo alle risorse che saranno disponibili a fronte delle specifiche entrate nell'annualità 2011;

7. di impegnare la somma complessiva di € 1.500.000,00 a favore delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, quali Soggetti gestori del programma di finanziamento, individuate nella Tabella 2 dell'Allegato A al presente provvedimento e per il finanziamento degli interventi indicati nella medesima, a valere sulla disponibilità del cap. 101406, "Acque minerali. Interventi regionali per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche", sulla U.p.b. U0115, per l'Annualità 2010, per complessivi € 1.500.000,00, secondo la seguente suddivisione: a favore dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" € 1.150.000,00 e a favore dell'A.A.T.O. "Polesine" € 350.000,00;

8. di trasmettere il presente provvedimento ai Soggetti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato A, alle Unità di Progetto del Genio civile competenti per territorio e alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi.

Allegato A

Interventi che la Regione intende finanziare per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche mediante i fondi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica L.R. 10.10.1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies

Annualità 2010

Tabella 1. Interventi ammessi a contributo regionale con parere favorevole della VII Commissione consiliare n. 70 del 23.12.2010.

Soggetto Gestore del programma	Comuni interessati	Titolo intervento	Importo intervento [€]	Importo Regione Veneto [€]	Cofinanziam. [€]
Veneto Acque S.p.A.	Vari	MOSAV - Schema Acquedottistico del Veneto Centrale Tratto Villa Augusta - Piazzola sul Brenta	€ 30.383.887,71	€ 1.000.000,00	€ 29.383.887,71
A.A.T.O. Veneto Orientale	Fossalta di Piave	Adeguamento schema fognario-depurativo comunale	€ 4.250.000,00	€ 500.000,00	€ 3.750.000,00
	Carbonera	Ampliamento ed adeguamento impianto di depurazione di Carbonera	€ 3.000.000,00	€ 650.000,00	€ 2.350.000,00
A.A.T.O. Polesine	Vari	Ampliamento reti fognarie	€ 350.000,00	€ 350.000,00	-
Totale			€ 37.983.887,71	€ 2.500.000,00	€ 35.483.887,71

Tabella 2. Riparto dei contributi regionali per l'annualità 2010 in base alle risorse disponibili.

Soggetto Gestore del programma	Comuni interessati	Titolo intervento	Importo intervento [€]	Importo finanziato Regione Veneto Annualità 2010 [€]	Cofinanziam. [€]
A.A.T.O. Veneto Orientale	Fossalta di Piave	Adeguamento schema fognario-depurativo comunale	€ 4.250.000,00	€ 500.000,00	€ 3.750.000,00
	Carbonera	Ampliamento ed adeguamento impianto di depurazione di Carbonera	€ 3.000.000,00	€ 650.000,00	€ 2.350.000,00
A.A.T.O. Polesine	Vari	Ampliamento reti fognarie	€ 350.000,00	€ 350.000,00	-
Totale			€ 7.600.000,00	€ 1.500.000,00	€ 6.100.000,00

Allegato B

Schema di disciplinare per la regolazione dei rapporti tra Regione Veneto - Soggetto gestore del programma

Interventi che la Regione intende prioritariamente finanziare in materia di conservazione e ricarica delle falde acquifere, ammodernamento delle reti idriche pubbliche, compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di coltivazione e utilizzo di acque minerali e termali

Lr 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies

Annualità 2010

Premesse

Vista la Lr 27.3.1998, n. 5;

Vista la Lr 10.10.1989, n. 40;

Vista la Dgr n. del, che approva il presente disciplinare;

Tutto ciò premesso

Con il presente disciplinare vengono fissate le disposizioni alle quali, "Soggetto gestore del programma" individuato con deliberazione della Giunta Regionale n. ... del, dovrà attenersi per usufruire dei contributi regionali per la realizzazione di progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di coltivazione e utilizzo di acque minerali e termali ai sensi della Lr 10.10.1989, n. 40, secondo la ripartizione riportata nella Tabella 1 dell'Allegato A della deliberazione medesima.

Art. 1 - Conferma del contributo

Il contributo verrà confermato con provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente, previa richiesta del Soggetto gestore del programma, con allegata seguente documentazione prodotta dal medesimo:

1. conferma della richiesta di contributo;

- dichiarazione che l'intervento è contenuto nel Piano d'Ambito della competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato ed è conforme a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
- provvedimento di approvazione della competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato del progetto definitivo o esecutivo delle opere finanziate, e/o provvedimento di approvazione della competente Amministrazione Comunale o Provinciale o ancora della Regione Veneto, nei casi previsti dalla normativa vigente. L'atto di approvazione dovrà contenere in particolare quanto segue:
 - indicazione della modalità di copertura della eventuale quota parte della spesa non coperta da contributo regionale;
 - quadro economico di spesa completo del progetto;
- eventuali pareri in merito al progetto dell'opera, acquisiti ai sensi delle Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 10/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- copia del progetto definitivo o esecutivo, con allegata copia su supporto informatico, approvato ai sensi del precedente punto 3), timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da professionista idoneo e abilitato iscritto al relativo albo professionale;
- documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale in ottemperanza a quanto stabilito dalla Guida metodologica approvata con D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006, in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE;
- nel caso di intervento acquedottistico, che necessita dell'acquisizione della concessione alla derivazione d'acqua ai sensi del T.U. 1775/1993, copia della richiesta inoltrata all'Autorità competente;
- Codice Unico di Progetto di investimento pubblico, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3 e della Deliberazione CIPE n. 143 del 27.12.2002;
- dichiarazione del progettista dell'opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezzario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.
- dichiarazione in merito alla quota relativa all'IVA eventualmente indicata nel quadro economico di progetto, nel caso in cui la stessa costituisca un effettivo onere. Tale documentazione dovrà essere presentata dal Soggetto gestore del programma alla Direzione Regionale Tutela

Ambiente. In mancanza della presentazione alla predetta Direzione di tutta o di parte della documentazione suddetta, salvo motivate e giustificate ragioni, non potrà essere emesso il provvedimento di conferma del contributo regionale.

Art. 2 - Spese ammissibili a contributo

Rientrano tra le spese ritenute ammissibili di contributo quelle stabilite dall'art. n. 51 della Lr n. 27/2003 e s. m. e i., ed inerenti interventi in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua, di cui al comma 6 bis dell'art. 13 della Lr n. 5/1998 e s. m. e i.

In particolare la somma relativa all'IVA potrà essere ammessa a contributo regionale, solamente se la stessa risulterà un effettivo onere, come dovrà risultare da apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare, e coerentemente con le indicazioni del comma 1, lett. f) dell'art. n. 51 della Lr n. 27/2003 e s. m. e i.

Art. 3 - Erogazione del contributo

Successivamente all'emissione del provvedimento regionale di conferma del contributo, alle attività tecnico amministrative e contabili connesse agli interventi previsti provvederanno le Unità di Progetto del Genio Civile competenti per territorio.

In particolare per le modalità di erogazione del contributo regionale al Soggetto gestore del programma, le suddette Unità di Progetto provvederanno con le modalità stabilite dall'art. n. 54, comma 1, della Lr n. 27/2003 e s.m. e i.

L'erogazione del primo acconto del contributo avverrà, in particolare, con l'emissione del provvedimento di conferma del medesimo da parte Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente, di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ed in ogni caso successivamente alla consegna da parte del Soggetto gestore del programma della documentazione riportante i dati fiscali ed amministrativi necessari per la liquidazione.

L'erogazione del secondo acconto del contributo avverrà successivamente alla comunicazione, da parte del Soggetto gestore del programma, all'Unità di Progetto del Genio Civile competente per territorio, delle economie di spesa accertate in seguito all'affidamento dei lavori all'Impresa appaltatrice, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 54 e al comma 6 dell'art. 53 della Lr n. 27/2003 e s.m. e i.

Le liquidazioni delle rate di acconto e di saldo saranno disposte dalla Regione Veneto al Soggetto gestore del programma in ragione dell'effettiva disponibilità di cassa sul capitolo di spesa del bilancio regionale.

Il Soggetto gestore del programma provvederà a sua volta all'erogazione del contributo regionale per ciascun intervento con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. n. 54 della Lr n. 27/2003 e s.m. e i.

I documenti giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all'organo di collaudo, ove previsto, per le verifiche tecniche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabilite con la Circolare Regionale n. 6 del 24 maggio 2001, e all'Unità di Progetto del Genio Civile competente per territorio.

Art. 4 - Termine ultimo

Il termine ultimo per la presentazione all'Unità di Progetto del Genio Civile competente per territorio, da parte del Sog-

getto gestore del programma, della deliberazione esecutiva con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e la spesa effettivamente sostenuta ammissibile a contributo, è quello stabilito all'art. 54, commi 6 della Lr n. 27/2003 e s.m. e i., salvo motivata proroga da concedersi coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7 della Lr n. 27/2003 e s. m. e i. con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto gestore del programma

Il Soggetto gestore del programma dovrà vigilare affinché siano ottemperate tutte le prescrizioni di legge, ai regolamenti vigenti in materia di gestione e appalto di opere pubbliche.

Il Soggetto gestore del programma, inoltre, dovrà verificare l'avvenuta installazione, sul luogo dei lavori, a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, di un tabellone di dimensioni 3,00 m x 2,00 m contenente, oltre a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore, anche uno spazio riservato ad evidenziare la partecipazione finanziaria della Regione del Veneto, secondo la tipologia grafica riportata nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante al presente disciplinare.

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d'asta o comunque da risparmi accertati nell'esecuzione dell'opera, potranno essere utilizzate per la realizzazione di eventuali ulteriori lavori complementari inerenti l'intervento finanziato, previa apposita autorizzazione da rilasciare a cura dell'Unità di Progetto del Genio Civile competente per territorio al Soggetto gestore del programma, che dovrà farne apposita richiesta. In particolare tale autorizzazione viene rilasciata dall'Unità di Progetto del Genio Civile competente per territorio sulla base di quanto dichiarato dal Soggetto gestore del programma relativamente all'inerenza dei lavori al progetto finanziato e alla non sostanziale modifica del medesimo. L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi in merito all'intervento finanziato dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale relativa ai procedimenti di approvazione delle eventuali perizie suppletive di variante e alle procedure di affidamento dei lavori.

Qualora, invece, nel corso dei lavori si manifesti l'esigenza di redigere perizie di variante che comportino variazioni sostanziali, in termini tecnici ed economici, rispetto al progetto trasmesso ai sensi del precedente art. 1, il Soggetto gestore del programma provvederà a segnalarlo Direzione regionale Tutela Ambiente, provvedendo al contestuale inoltrare della richiesta di riconferma del contributo corredata dell'opportuna documentazione descrittiva e progettuale, e della rimanente documentazione elencata al precedente art. 1, opportunamente aggiornata. Il contributo verrà quindi riconfermato con provvedimento del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente.

Art. 6 - Collaudo

Il collaudo dei lavori, ove previsto, viene eseguito dal o dai collaudatori all'uopo nominati dalla Regione, in base al combinato disposto dell'art. 120 comma 2 bis del d. Lgs. 163/2006 e dell'art. 48 comma 1 lett. a) della Lr 27/2003.

Le operazioni di collaudo saranno espletate in conformità alla normativa statale di settore, nonché alle vigenti leggi regionali.

Nei casi di cui all'art. n. 49 della Lr n. 27/2003 e s. m. e i. e di cui all'art. 141 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, per i quali risulta sufficiente la redazione del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, dovrà essere approvata, contestualmente al certificato di regolare esecuzione, apposita relazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7 - Monitoraggio

Successivamente all'emissione del provvedimento regionale di riparto che approva anche lo schema del presente disciplinare, il Soggetto gestore del programma dovrà presentare semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, alla Direzione regionale Tutela Ambiente e all'Unità di Progetto del Genio Civile competente per territorio la scheda riassuntiva inerente lo stato di attuazione delle opere, utilizzando il modello riportato nell'Allegato n. 2, che costituisce parte integrante al presente disciplinare.

Art. 8 - Revoca ed interventi surrogatori

La Regione Veneto si riserva la facoltà di surrogarsi al Soggetto gestore del programma per gravi inadempienze di

quest'ultimo, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.

Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico del Soggetto gestore del programma di tutte le spese fino a quel momento sostenute.

Art. 9 - Contenziosi

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici. Nei documenti d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato.

Resta comunque stabilito che la Regione non assumerà a proprio carico finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli assegnati.

Per quanto non regolato dal presente disciplinare, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 10 - Approvazione dello disciplinare

Il presente disciplinare si considera operante e vincolante per la Regione Veneto e per il Soggetto gestore del programma una volta approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Allegato n. 1

TABELLONE DI CANTIERE



Si precisa che l'emblema della Regione Veneto dovrà essere conforme alle disposizioni riportate nel sito web della Regione del Veneto

Allegato n. 2

REGIONE VENETO
DIREZIONE TUTELA AMBIENTE
L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies
OPERE AMMESSE A FINANZIAMENTO REGIONALE – ANNUALITA' 2010

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO
 (da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE INTERVENTO : VERSIONE DEL : .../.../.....
 CODICE OPERAZIONE FONDI STRUTTURALI 2000/6 :(facoltativo)
 C.U.P. :

TITOLO DELL'INTERVENTO :

SETTORE DI INTERVENTO :

TIPO DI INTERVENTO :

LOCALIZZAZIONE:

1) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)
 2) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)
 n) REGIONE : PROVINCIA : COMUNE : OBIETTIVO U.E.:... (1)

RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: (nome e cognome o funzione ricoperta)
 RECAPITO: (facoltativo)

SOGGETTO PROPONENTE:

SOGGETTO PERCETTORE: (obbligatorio se previste Risorse per le Aree Depresse)

SOGGETTO ATTUATORE:

STATO DELL'INTERVENTO:

STATO DI AVANZAMENTO PROCEDURALE: ... - CRITICITA' FINANZIARIA: (euro) (2)

NOTE :

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA (barrare la casella):

- STUDIO DI FATTIBILITA'|_ |
- PROGETTO PRELIMINARE|_ |
- PROGETTO DEFINITIVO|_ |
- PROGETTO ESECUTIVO|_ |

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1. **STUDIO DI FATTIBILITA'**: SI/NO/..... P/E -/..... P/E -/..... P/E
 Soggetto Competente:
 Note:

2. **LIVELLI DI PROGETTAZIONE:**

A - PRELIMINARE SI/NO/..... P/E -/..... P/E -/..... P/E
 SOGGETTO COMPETENTE:
 NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO/..... P/E -/..... P/E -/..... P/E
 SOGGETTO COMPETENTE:
 NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO/..... P/E -/..... P/E -/..... P/E
 SOGGETTO COMPETENTE:
 NOTE:

C. **ALTRE ATTIVITA' (4)**

INIZIO FASE

FINE FASE

A - V.I.A. da parte della Regione/..... P/E -/..... P/E

B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente/..... P/E -/..... P/E

C - CONFERENZA DEI SERVIZI/..... P/E -/..... P/E

Soggetto competente:

D -/..... P/E -/..... P/E

Soggetto competente:

D. **DATI DI REALIZZAZIONE**

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO:/..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE :/..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:

NOTE :

2. ESECUZIONE LAVORI :

DATA INIZIO:/..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE :/..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:

NOTE :

3. SOSPENSIONE LAVORI :

DATA INIZIO:/..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE :/..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:

NOTE :

4. COLLAUDO :

DATA INIZIO:/..... - (Prevista/Effettiva) - DATA FINE :/..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto competente:

NOTE :

5. FUNZIONALITA' :/..... - (Prevista/Effettiva)

NOTE :

3 - PIANO ECONOMICO (6)

COSTO COMPLESSIVO (euro) :

Di cui:	REALIZZATO	DA REALIZZ.	TOTALE (7)
al 2010		-	-
nel 2011		-	-
nel 2012		-	-
nel 2013		-	-
nel		-	-

AVANZAMENTO DELLA SPESA: % (8)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE :
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)
 IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :
 NOTE :
 TIPO FONTE :
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)

 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)
 IMPORTO: (euro) - ANNO DI COMPETENZA :
 NOTE :
- n) TIPO FONTE :
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE : (9)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO : (10)
 IMPORTO:(euro) - ANNO DI COMPETENZA :
 NOTE :

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

- A. IMPEGNI CONTRATTUALIZZATI: importo totale (euro) di cui:
 Data: .../.../..... importo: (euro)
 Data: .../.../..... importo: (euro)
 Data: .../.../..... importo:(euro)
- B DISPOSIZIONI DI PAGAMENTI : importo totale (euro) di cui:
 Data: .../.../..... importo: (euro)
 Data: .../.../..... importo: (euro)
 Data: .../.../..... importo: (euro)
- C. ECONOMIE RIPROGRAMMABILI: importo totale (euro)

6 - AVANZAMENTO FISICO

AVANZAMENTO LAVORI : % (11)

INDICATORI DI REALIZZAZIONE : (12)

1. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
 VALORE OBIETTIVO : (13)
 VALORE CONSEGUITO :
 NOTE :
2. DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
 VALORE OBIETTIVO : (13)
 VALORE CONSEGUITO :
 NOTE :
- n) DESCRIZIONE INDICATORE E U.M.:
 VALORE OBIETTIVO : (13)
 VALORE CONSEGUITO :
 NOTE :

NOTE:

- (1) Il valore dell'obiettivo U.E. è tratto automaticamente dalla tabella dei comuni con l'avvertenza di evidenziare, eventualmente con un asterisco, i comuni per i quali la zonizzazione è parziale lasciando all'operatore, solo in questo caso, la possibilità di conferma o cancellazione.
- (2) Il campo deve essere nullo nella versione iniziale della scheda.
- (3) Sulla base dell'attuazione del cronoprogramma è automaticamente associato all'intervento un "codice stato di avanzamento" con i seguenti valori:
 - a) s.d.f. approvato
 - b) progetto preliminare approvato
 - c) progetto definitivo approvato
 - d) progetto esecutivo approvato
 - e) lavori appaltati
 - f) lavori iniziati
 - g) lavori sospesi
 - h) lavori ultimati
 - i) lavori collaudati
- (4) E' obbligatorio compilare tutte le righe relative alle "Attività Progettuali" successive a quella disponibile alla data della stipula, indicando le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando obbligatoriamente nel campo "Note" il motivo.
- (5) La voce riguarda tutte le attività amministrative (pareri, autorizzazioni, approvazioni, conferenze di servizi), organizzative, o di qualsiasi altra natura necessarie per l'attuazione dell'intervento.
- (6) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (7) Il campo "Totale" è calcolato automaticamente come somma del "costo realizzato" più il "costo da realizzare" per ciascun anno.
- (8) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (9) Nel campo "Descrizione Fonte" vengono raggruppate le informazioni attualmente distribuite nei campi "Normativa", "Numero", "Anno", "Descrizione Fonte". Nel caso di "Tipo Fonte" uguale a "Stato" o uguale a "Unione Europea" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello di sistema (non aggiornabile dall'utente); nel caso di "Tipo Fonte" uguale a "Regione" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è prelevato da un apposito catalogo gestito a livello regionale; in tutti gli altri casi di "Tipo Fonte" il campo "Estremi e Descrizione Fonte" è libero.
- (10) atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.
- (11) Percentuale di avanzamento lavori dichiarata dal direttore dei lavori sulla base dei s.a.l. in caso di opere pubbliche, ovvero dichiarato dal soggetto attuatore o dal responsabile di interventi negli altri casi.
- (12) Facoltativi, sulla base delle indicazioni dell'articolato dell'accordo.
- (13) Il valore obiettivo dell'indicatore fisico è un dato anagrafico modificabile ai monitoraggi a seguito di perfezionamenti progettuali o di rimodulazione dell'intervento, con conseguente descrizione dell'evento nel campo "Note".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3578
del 30 dicembre 2010

Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. - Dgr n. 4532 del 28 febbraio 2007, Dgr n. 448 del 24 febbraio 2009 e Dgr n. 268 del 9 febbraio 2010. Assegnazione finanziamenti e impegno di spesa per l'anno attività 2010.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento provvede all'assegnazione dei finanziamenti per l'anno di attività 2010 di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 4532 del 28.12.2007 la Giunta regionale è intervenuta a razionalizzare la rete dei centri regionali di riferimento e dei centri regionali specializzati riclassificando i medesimi nelle seguenti nuove categorie per le quali sono stati altresì definiti i relativi criteri:

- coordinamenti regionali;

- programmi regionali;
- registri regionali;
- centri specializzati.

Con riferimento alla Categoria dei centri specializzati, con successivo provvedimento n. 448 del 24.02.2009 la Giunta regionale ha adottato il "percorso di qualità per il riconoscimento e la conferma dello status di centro regionale specializzato", che ha individuato modalità e termini per il riconoscimento dello status di centro regionale specializzato attraverso l'esplicitazione di criteri, dimensioni e indicatori per la valutazione qualitativa e quantitativa specifica dell'attività di ciascun centro, applicabile sia ai centri specializzati esistenti ed operanti che ai centri di nuova istituzione.

Con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 18, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), la Regione ha istituito i seguenti registri di patologia e mortalità, ciascuno già disciplinato da specifici provvedimenti deliberativi:

1. _____ Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
2. _____ Registro dei tumori del Veneto;
3. _____ Registro regionale dialisi e trapianto;

4. Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
5. Registro regionale di mortalità.
6. Registro regionale delle nascite;
7. Registro regionale delle malattie rare;
8. Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare;

Con provvedimento n. 268 del 9 febbraio 2010, la Giunta regionale, ha provveduto a riclassificare alcune strutture e ad aggiornare i riferimenti di cui agli allegati A, B, C, e D alla delibera n. 448 del 24.02.2009 e, a fissare i termini per la conclusione dei procedimenti istruttori per l'esame delle domande di conferma/riconoscimento trasmesse dalle aziende sanitarie e dagli IRCCS e sulla base delle risultanze istruttorie, dei provvedimenti giuntali di conferma e/o riconoscimento dei centri.

Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova riorganizzazione dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati al fine dei adeguare il ruolo delle strutture del SSR al nuovo corso della sanità, si rende necessario provvedere, sulla base dei piani di attività presentati dalle aziende sanitarie e dei relativi preventivi di spesa, all'assegnazione dei finanziamenti per l'attività dell'2010 dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati richiamati nell'Allegato A) al presente provvedimento - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - e all'impegno delle relative risorse sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di previsione dell'anno in corso che presentano la necessaria disponibilità.

Si propone, altresì, di dare corso alla liquidazione delle somme assegnate a ciascuna struttura per il 50% dell'importo riconosciuto ad esecutività del presente atto, rinviando la liquidazione del saldo a chiusura dell'esercizio, previa presentazione della relazione sulla attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute nel corso del corrente anno.

Si evidenzia che le disposizioni per la gestione dell'esercizio 2011 saranno emanate con successivo provvedimento conformemente alla riorganizzazione del sistema dei "centri regionali".

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- Vista la Lr n. 39 del 29/11/2001, art. 42, 1° comma;
- Vista la deliberazione n. 4532 del 28.12.2007;
- Vista la deliberazione n. 268 del 9.02.2010;
- Vista la deliberazione n. 448 del 24.02.2009;
- Vista la documentazione presentata dalle Aziende Sanitarie ed IRCCS, agli atti dei competenti uffici regionali,

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende sanitarie ed IRCCS richiamate

nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma complessiva di € 3.516.600,00.= per l'anno di attività 2010 dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati elencati nel medesimo allegato, quantificata per ciascuno sulla base dei piani di attività e dei relativi preventivi delle spese presentati per l'anno in corso;

3. di impegnare gli oneri di cui al precedente punto 2. a carico dei capitoli di seguito indicati del bilancio regionale di previsione 2010 che presentano la necessaria disponibilità;

- quanto a Euro 3.091.600,00 sul capitolo 60009;
- quanto a Euro 25.000,00 sul capitolo 60047;
- quanto a Euro 100.000,00 sul capitolo 100941;
- quanto a Euro 300.000,00 sul capitolo 100595;

4. di liquidare alle Aziende sanitarie ed IRCCS individuati nell'Allegato A), ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il 50% dell'importo riconosciuto a ciascuno rinviando la liquidazione del saldo alla chiusura dell'esercizio previa presentazione delle relazioni sull'attività svolta dai Coordinamenti regionali, Programma regionali, Registri e Centri regionali specializzati e dei rendiconti delle spese sostenute per l'attività degli stessi;

5. di disporre che le disposizioni per la gestione dell'esercizio 2011 saranno emanate con successivo provvedimento conformemente alla riorganizzazione del sistema dei "centri regionali".

(segue allegato)

ASSEGNAZIONI FINANZIAMENTI PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTI, PROGRAMMI, REGISTRI E CENTRI REGIONALI SPECIALIZZATI - ANNO 2010

COORDINAMENTO/PROGRAMMA/REGISTRO/ CENTRO SPECIALIZZATO	PIANO DI ATTIVITA' 2010 E PREVENTIVO DELLE SPESE	FINANZIAMENTO ASSEGNATO ANNO 2010 - Euro	CAPITOLO DI SPESA	BENEFICIARIO AZIENDA SANITARIA/IRCCS
Coordinamento regionale per le malattie rare	PRESENTATI	325.000,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Centro regionale specializzato per le malattie metaboliche ereditarie	PRESENTATI	100.000,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Centro regionale specializzato per la diagnostica del bambino maltrattato	non previsti - acquisita relazione a consuntivo e rendiconto spese annualità precedente	120.000,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Hospice Centro residenziale di cure palliative per il bambino	PRESENTATI	120.000,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Programma regionale per la Patologia in Età Pediatrica	PRESENTATI	429.100,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Programma regionale per lo studio dell'invecchiamento e della longevità-PRIL - III° anno	non previsti - acquisita relazione a consuntivo e rendiconto spese annualità precedente	300.000,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Registro Nord Est Italia delle Malformazioni Congenite	PRESENTATI	22.500,00	60009	Azienda Ospedaliera di Padova
Centro regionale specializzato per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari	PRESENTATI (*)	300.000,00	100595	Azienda Ospedaliera di Padova
Registro Tumori del Veneto	PRESENTATI	460.000,00	60009	Istituto Oncologico Veneto
Coordinamento Sistema Epidemiologico Regionale	PRESENTATI	800.000,00	60009	Azienda ULSS 8
Centro regionale specializzato per la tutela sanitaria delle attività sportive	PRESENTATI	140.000,00 di cui 25.000,00 e 115.000,00	60047 60009	Azienda ULSS 13
Centro regionale di diabetologia pediatrica	non previsti - acquisita relazione a consuntivo e rendiconto spese annualità precedente	100.000,00	100941	Azienda ULSS 20
Programma regionale per la promozione della salute	PRESENTATI (*)	300.000,00	60009 prenotata al n. 153/2009	Azienda ULSS 20
TOTALE		3.516.600,00		

(*) con successivo atto verranno assunte determinazioni in merito alle economie di gestione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3586 del 30 dicembre 2010

Progetto regionale 2009-2011 di razionalizzazione dei percorsi gestionali e diagnostico-terapeutici dell'osteoporosi. - Integrazioni Dgr 2897 DEL 29/9/2009 - Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Integrazione Dgr n. 2897/2009 per quanto riguarda le modalità operative dei progetti con la stessa Dgr approvati che implicano anche l'informatizzazione dei centri aziendali per la prescrizione di farmaci ad alto costo e la nuova refertazione della densitometria ossea.

L'Assessore - Luca Coletto - riferisce quanto segue

Richiamata la Dgr n. 2897 del 29 settembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma di razionalizzazione dei percorsi gestionali e diagnostico-terapeutici 2009-2011 costituito dai seguenti Progetti:

- n. 1 Progetto: RIRFRAT
- n. 2 Progetto: OSVE (Trattamento dell'osteoporosi Severa nel Veneto)
- n. 3 Progetto: Razionalizzazione Percorsi Diagnostici già approvati nella seduta del 4 maggio 2009 dalla Commissione Tecnica per l'Osteoporosi

Richiamate le considerazioni svolte nel medesimo atto, circa la valenza del Programma rispetto agli interventi che vanno a incidere sulla gestione della patologia osteoporotica, sulla modalità di erogazione della prestazione e sull'appropriatezza della stessa, per cui, per aspetti diversi e per il diverso e specifico approccio, sono attesi i seguenti risultati:

- per il primo progetto, riduzione dell'incidenza di frattura superiore al 50%, che significa per la Regione Veneto, una diminuzione da 2000 a 1000 casi, con la conseguente riduzione dei costi sanitari relativi.
- per il secondo progetto, è ottenibile un miglioramento dell'appropriatezza e aderenza prescrittiva. In pratica significa che se trattata l'osteoporosi severa con il trattamento proposto, per il "consumo" annuo totale del farmaco nel Veneto di ca. 3500 confezioni, l'adesione al progetto da parte del 70 % dei centri prescrittivi, comporterebbe un risparmio di ca € 500.000,00 all'anno.
- per il terzo progetto, si prevede un miglioramento della appropriatezza diagnostica, la riduzione delle liste d'attesa per indagini densitometriche e la riduzione dei costi per la diagnostica differenziale.

Considerato che con il summenzionato provvedimento è stata altresì affidata la gestione e il coordinamento dello stesso progetto ai Centri Regionali Specializzati per l'Osteoporosi, che nell'ambito delle specifiche attività e funzioni hanno comunicato l'avvio delle attività relative alla messa a punto delle azioni e degli atti propedeutici di cui alla comunicazione del 12 febbraio 2010;

Rilevato che nelle more delle procedure di avvio per ogni progetto, sono altresì previsti incontri tecnici specifici: con i medici ortopedici per la condivisione delle linee generali dell'intero programma; con i responsabili dei Centri Prescrittori relativamente al Progetto n. 2., per i trattamenti farmacologici con farmaci ad alto costo nei casi di osteoporosi grave. Con i tecnici della radiodiagnostica dove si effettua la densitome-

tria ossea, per il Progetto n. 3., l'incontro è già avvenuto in data 25 marzo 2010 e in quel contesto è stata consegnata una chiavetta USB per l'applicativo gestionale che contempla un algoritmo finalizzato alla codificazione del referto della stessa densitometria ossea.

Constatato che relativamente ai progetti n. 2 e n. 3, le problematiche sono state approfondite dalla Commissione Tecnica per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero regionale (PTORV) nelle sedute del 1° dicembre 2009, del 12 aprile e del 8 giugno 2010, come risulta dalla comunicazione agli atti prot. 483209/50.07.02.01 del 14/9/2010, del Servizio Farmaceutico. I pareri espressi dalla Commissione in argomento, sono stati valutati in ambito regionale per gli aspetti programmatori e informatici e con i responsabili dei Centri Regionali Specializzati. Tale confronto ha portato alla rilevazione delle seguenti problematiche:

- per quanto riguarda il progetto n. 2. OSVE (Osteoporosi severa), sono stati definiti i criteri selettivi per l'individuazione dei Centri Prescrittori dei Farmaci teriparatide e PTH intatto (a carico del SSN solo nelle forme più severe e previo piano terapeutico compilato dai Centri Prescrittori individuati dalla Regione). Ogni Azienda Ulss ha indicato le strutture aderenti ai criteri individuati. Da tale indagine sono stati segnalati 33 Centri, il cui elenco è presso gli atti della competente Direzione, anche per la successiva autorizzazione formale dei Centri da abilitare sulla base delle indicazioni e proposte dei Referenti dei Centri regionale per l'Osteoporosi.
- per quanto riguarda il progetto relativo all'applicativo gestionale per l'assegnazione del nuovo algoritmo alla refertazione della densitometria ossea (Progetto 3.), al fine di individuare i soggetti a rischio e la quantificazione del rischio, la Commissione ha ritenuto di chiedere un approfondimento per una verifica sulle garanzie a tutela della privacy nel trattamento dei dati acquisiti. Al tale fine, la stessa Commissione propone il dott. Alberto Cester come proprio referente, da affiancare ai responsabili dei centri specializzati per l'Osteoporosi di Padova e di Verona.
- Le modalità di implementazione del software preposto alla gestione della refertazione strutturata per l'individuazione dei soggetti a rischio al fine della buona riuscita del progetto necessiteranno di uno specifico approfondimento nei contesti di applicazione e verranno declinate dal Servizio per Sistema Informatico SSR della Direzione Controlli e Governo.

Visto il punto 4. del deliberato della Dgr 2897/2009 più volte nominata, dove si prevede un costo totale del Programma di € 320.000,00 a carico del capitolo 60009 "Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la regione - realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (l. 27/12/1983, n. 730 - art.17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - art.24, Lr 09/02/2001, n. 5);

Visto altresì il Decreto del Dirigente regionale n. 38 del 4 marzo 2010, con il quale su autorizzazione della Giunta, punto 5. del deliberato di cui alla Dgr in argomento, è stato impegnato l'importo pari a € 120.000,00 e liquidato in parti uguali alle Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona a beneficio dei due rispettivi Centri per l'osteoporosi;

Ritenuto necessario procedere, per poter fare fronte alla complessa situazione di cui sopra, al riconoscimento del residuo pari a € 200.000,00 del costo totale previsto in favore dei

due Centri Regionali Specializzati per l'Osteoporosi, in parti uguali, per mezzo delle rispettive Aziende Ospedaliere;

Ritenuto altresì necessario prevedere l'eventuale maggiore costo derivante dalle procedure informatiche per l'implementazione presso le Aziende sanitarie e ospedaliere, dell'applicativo gestionale per la nuova refertazione della densitometria ossea, di cui al Progetto n. 3 "Razionalizzazione dei percorsi diagnostici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

- Visto il Dlgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il Decreto Legge 347/2001 convertito dalla legge 405/2001;

- Visto l'Accordo Stato -Regioni del 22 novembre 2001 in materia di definizione dei LEA;

- Visto il Dpcm 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nel supplemento n. 26 alla G.U. n. 33 del 8.2.2002;

- Visto il Dpcm 4.4.2001, n.242;

- Vista la Dgr n. 2302 del 30.7.2004 (Istituzione dei Centri e Commissione Tecnica regionale per l'Osteoporosi)

- Vista la Dgr n. 2964 del 11.10.2005 (Approvazione Progetto regionale 2005-2008)

- Visti i decreti del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Sociosanitari n. 157 e n. 163 rispettivamente del 17 e 23.10. 2008 (chiusura Programma 2005-2008)

- Vista la Dgr n.2897 del 29.9.2009 (Programma 2009-2011)

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto dei criteri di individuazione dei Centri Prescrittori dei Farmaci teriparatide e PTH intatto, di cui agli atti formali per l'individuazione degli stessi Centri Prescrittori, presso il Servizio Farmaceutico;

3. di autorizzare, per quanto nelle premesse riportato, il Servizio per Sistema Informatico SSR della Direzione Controlli e Governo a mettere in essere le procedure di implementazione presso le Aziende sanitarie e ospedaliere per l'applicativo gestionale relativo alla nuova refertazione della densitometria ossea, in modo da includere tali dati nella gestione degli attuali flussi regionali;

4. di prendere atto che il dott. Alberto Cester è stato individuato dalla Commissione PTORV quale proprio referente nel programma per l'osteoporosi 2009-2011, affiancando nell'attività dei due Centri Regionali Specializzati di Padova e Verona, il dott. Sandro Giannini e il prof. Silvano Adami;

5. di prevedere la conclusione del Programma al 31.12. 2012 per la complessità degli strumenti operativi necessari alla realizzazione medesima di cui ai punti precedenti;

6. di prendere atto del Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Sociosanitari n. 38 del 4 marzo 2010, con il quale è stato impegnato l'importo pari a € 120.000,00 relativa alla prima annualità del Programma e liquidato in parti uguali alle Aziende Ospedaliere di Padova e di Verona a beneficio dei due rispettivi Centri per l'osteoporosi;

7. di impegnare la somma di € 200.000,00, già previsto dalla Dgr n. 2897/2009, come meglio nelle premesse specificato, a carico del capitolo 60009 "Quota del fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la regione - realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (l. 27/12/1983, n. 730 - art.17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - art.24, Lr 09/02/2001, n. 5) del Bilancio di previsione 2010, da corrispondere in parti uguali alle Aziende ospedaliere di Padova e di Verona a beneficio dei due rispettivi Centri Regionali Specializzati, da erogare nel modo seguente:

a. € 80,00 procapite previa presentazione della relazione e rendicontazione della prima annualità del Programma già corrisposta come da precedente punto 6. ;

b. € 20,00 procapite previa relazione finale del programma di cui trattasi

8. di rinviare all'adozione di Decreti del Dirigente regionale competente, per tutto quanto si dovesse rendere necessario per la definizione dell'intero progetto, ai sensi e nei limiti del presente atto, compresa la quantificazione, impegno e liquidazione del l'eventuale maggiore costo derivante dalle procedure di implementazione dell'applicativo gestionale di cui al precedente punto 3.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2 del 11 gennaio 2011

Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 286 del 30 dicembre 2010. Articolo 6, comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 27/1973.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Ratifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di proroga della nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia regionale socio sanitaria.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

L'articolo 6 della Legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973 dispone che il Presidente della Giunta regionale adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.

Ricorrendo i presupposti sopra indicati, il Presidente della Giunta ha adottato il decreto n. 286 del 30 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la gestione temporanea dell'Agenzia regionale socio sanitaria dott. Domenico Mantoan, fino al 30 settembre 2011.

Detto provvedimento viene ora sottoposto alla Giunta regionale per la necessaria ratifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 6, comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973;
- Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 209 del 28 settembre 2010;
- Richiamata la Dgr n. 2373 del 14 ottobre 2010 di ratifica del DPRV n. 209/2010;
- Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 286 del 30 dicembre 2010;

delibera

1. di ratificare il decreto n. 286 del 30 dicembre 2010 adottato dal Presidente della Giunta regionale, sotto la sua responsabilità, essendosi verificati i presupposti di cui al 1° comma, lett. d) dell'art. 6 della Legge regionale n. 27/1973.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3 del 11 gennaio 2011

Ratifica Dpgr n. 1 del 4 gennaio 2011 <<Ricorso per conflitto di attribuzione avanti la Corte Costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 5 ottobre 2010, n. 2371 recante: "Stagione venatoria 2010/2011: applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Approvazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13.">>Autorizzazione alla costituzione in giudizio.>>

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4 del 11 gennaio 2011

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Belluno - sezione lavoro n. 166 del 15.12.2010.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 11 gennaio 2011

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione, in seguito al conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 1889/2008 del Tribunale Amministrativo regionale del Veneto e la sentenza n. 187/2009 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 11 gennaio 2011

Autorizzazione alla costituzione in n. 13 giudizi promossi dal Ministero della Salute avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso sentenze rese in materia di indennizzo ex lege n. 210/92.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 11 gennaio 2011

N. 13 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 8 del 11 gennaio 2011

Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 11 gennaio 2011

Ratifiche Dpgr n. 256 del 18.11.2010; n. 277 del 21.12.2010, relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici di Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 11 del 11 gennaio 2011

Por - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte Fesr (2007-2013). Linea di Intervento 6.1 Assistenza tecnica. Azione 6.1.1. Programmazione, gestione attuazione monitoraggio e controlli. Sistema di gestione e di controllo. Attività di controllo in loco di 1° livello. Convenzione fra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa).

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

La fase operativa dell'attività di controllo in loco dei beneficiari del Por Fesr 2007-2013 viene parzialmente demandata, tramite convenzione, ad Avepa. Il coordinamento di tali controlli in loco resta comunque in capo alla Regione del Veneto.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare ad Avepa - Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura la fase operativa dell'attività di controllo in loco di I livello delle operazioni cofinanziate con il Por Fesr 2007-2013, nei termini e con le eccezioni descritte nelle premesse;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Avepa da stipularsi nella forma prevista dall'art. 46, lett. c) della Lr 6/80 in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di demandare all'Autorità di Gestione (Dirigente pro-tempore della Direzione Programmazione) del Por parte Fesr (2007-2013) la stipulazione e la sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e Avepa e tutti gli adempimenti amministrativi ed esecutivi conseguenti alla presente deliberazione, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa pari a Euro 95.450,00, a titolo di contributo finalizzato (art. 6 Lr 1/2009), sui capitoli del bilancio di previsione 2011, 101271 "Por Fesr 2007-2013 Asse 6 "Assistenza tecnica" - Quota comunitaria (Reg. (Ce) 11/07/2006, n. 1083)", 101273 "POR Fesr 2007-2013 Asse 6 "Assistenza tecnica" - Quota statale e regionale (Reg. (Ce) 11/07/2006, n. 1083) nonché sul capitolo 100916 "Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007/2013", ad approvazione, per l'attività da svolgere da parte di Avepa nell'anno 2011, che si inquadra nell'ambito dell'Asse 6 "Assistenza tecnica" del Por parte Fesr 2007-2013, nonché la liquidazione della spesa medesima.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 12 del 11 gennaio 2011

Lr 22/02 - definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle banche del sangue cordonale e dei punti nascita collegati, oggetto della Lr 38/1999; recepimento dell'accordo fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 184/2009, stipulato ex art. 6, co. 1, d. lgs 191/2007. [Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale e dei relativi indicatori delle banche del sangue cordonale e dei punti nascita collegati.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Dgr 2501/2004, attuativa della Lr 22/02 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, comprende la classificazione delle strutture e, in esecuzione degli articoli 10 e 18 della legge medesima, la definizione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accREDITAMENTO istituzionale.

In materia di banche per la crioconservazione del sangue da cordone ombelicale, e di punti nascita afferenti, la Regione, per effetto dell'accordo citato nell'oggetto della presente deli-

bera, deve farsi carico della emanazione di norme che dovranno integrare ed adeguare, sul punto, la normativa contenuta nella citata Dgr 2501/2004.

Si premette che nel presente provvedimento si adotteranno le seguenti definizioni:

- Banca per la crioconservazione del sangue da cordone ombelicale (BSC: banche del sangue cordonale): istituto dei tessuti pubblico che sovrintende all'attività di raccolta del sangue cordonale e svolge attività di manipolazione minima, caratterizzazione, congelamento, conservazione e distribuzione di cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

- Rete regionale delle banche sangue cordonale: insieme delle banche del sangue cordonale autorizzate all'esercizio e accreditate dalla Regione e coordinate dal Coordinamento regionale per le attività trasfusionali (CRAT);

- Punti nascita (PN) collegati alle banche del sangue cordonale: punti nascita pubblici e privati autorizzati all'esercizio e accreditati dalla Regione per la raccolta di sangue cordonale da crioconservare presso una delle banche del sangue cordonale della rete regionale;

- Unità di sangue cordonale (USC): cellule nucleate, comprese le cellule staminali e progenitrici emopoietiche, raccolte dai vasi sanguigni della placenta e dalla vena del cordone ombelicale di una singola placenta, dopo il clampaggio del cordone ombelicale.

La Regione del Veneto ha introdotto, con Lr n. 38/99 "Norme regionali in materia di istituzione di banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto", la normativa regionale istitutiva di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale, in attuazione della legge n. 107/1990, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati".

Attraverso la Lr n. 38/99, il legislatore regionale ha riconosciuto, quale alternativa al trattamento di trapianto di midollo osseo, l'alto valore scientifico e sociale della costituzione di banche sangue cordonale ai fini della produzione di cellule staminali emopoietiche (CSE).

Per le finalità sopra citate, la Giunta regionale, con Dgr n. 3317 del 7 dicembre 2001, ha predisposto un progetto di attuazione della Lr n. 38/99 ed un programma quinquennale di sviluppo delle relative attività unitamente ai criteri ed alle modalità di assegnazione dei contributi finalizzati all'acquisto delle apparecchiature ed attrezzature necessarie alla crioconservazione dei cordoni ombelicali, alla tipizzazione ed individuazione dei donatori compatibili, nonché alle campagne di educazione alla cultura del dono del midollo osseo e dei cordoni ombelicali. Con la citata deliberazione, la Giunta regionale ha istituito tre banche del sangue cordonale, costituite in Unità operative semplici appartenenti all'Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Padova, al Servizio trasfusionale dell'Azienda USSL n. 9 di Treviso e al Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il IV Piano Sangue e Plasma regionale per il triennio 2004-2006, emanato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004, introduce una visione unitaria del relativo sistema regionale, e ha posto come obiettivo la creazione di una banca del sangue cordonale regionale secondo gli indirizzi fissati dalla legge regionale n. 38/99 e della conseguente deliberazione attuativa n. 3317/01, assegnando quindi al Coordina-

mento regionale per le attività trasfusionali (CRAT) il compito della verifica e del monitoraggio dei risultati. Il CRAT, istituito con Dgr n. 1610/02, ha ricevuto inoltre il compito di promuovere, così come previsto dalla Dgr n. 4166/07, l'organizzazione delle banche del sangue cordonale e di proporre, per quanto di competenza, i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale alla raccolta, conservazione, lavorazione e distribuzione delle cellule staminali emopoietiche.

Posto quanto definito con il IV Piano Sangue e Plasma regionale, la definizione di un modello organizzativo regionale integrato con le tre banche del sangue cordonale (c.d. rete regionale delle banche del sangue cordonale) e i punti nascita collegati, coordinato dal CRAT, è demandata ad un successivo atto della Giunta regionale.

La legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", disciplina, nell'art. 2, la raccolta di cellule staminali emopoietiche cordonali tra le attività trasfusionali, precisando che la raccolta fondata sulla donazione volontaria, responsabile, anonima e gratuita è parte integrante del Servizio sanitario nazionale.

La legge 52/01 "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo- IBMDR", istituisce il registro italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova. L'Accordo Stato, regioni e province autonome, Rep. Atti n. 2637, del 5 ottobre 2006, attribuisce all'IBMDR la funzione di "sportello unico" per il coordinamento e la gestione delle richieste di cellule staminali emopoietiche per finalità di trapianto sia da donatore non consanguineo (midollari e periferiche) che da cordone ombelicale e la regolazione degli scambi tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure. Pertanto, le banche regionali del sangue cordonale, inserite nel "Programma nazionale italiano di donazione di cellule staminali ematopoietiche da non consanguineo", recepiscono, in ordine a ricerca e reperimento delle cellule staminali emopoietiche cordonali per trapianto, gli standards operativi adottati dall'IBMDR.

Il D.lgs 191/2007, n. 191 "Attuazione della Direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e tessuti umani", stabilisce norme di qualità e sicurezza per le cellule e i tessuti umani destinati all'applicazione sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.

L'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che Il Ministero della salute e le regioni e le province autonome sono le autorità responsabili competenti per la definizione dei necessari requisiti. In particolare, l'art. 6, co. I, precisa che i requisiti minimi, organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee guida per l'accreditamento siano stabiliti con accordo della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Gli istituti dei tessuti sono autorizzati ed accreditati dalle regioni e province autonome (art. 6 comma 2) ai fini dello svolgimento delle attività. La regione o la provincia autonoma organizza ispezioni e adeguate misure di controllo (art. 7 comma 1) presso gli istituti dei tessuti. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (art. 7 comma 5) sono stabiliti, anche in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei,

i criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione e qualificazione del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento.

L'accordo fra Stato, regioni e province autonome Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs 6 novembre 2007, n. 191, recante "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale", definisce i requisiti autorizzativi minimi per le banche sangue cordonale, ferme restando le competenze delle singole regioni e province autonome nella disciplina delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie e nella programmazione e organizzazione delle attività stesse.

Il dm 18 novembre 2009, recante "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale", prevede che la rete sia costituita dalle banche di sangue da cordone ombelicale già riconosciute idonee dalle regioni, fatto salvo il regime autorizzativo e di accreditamento introdotto dal D.lgs n. 191 del 6 novembre 2007. Il Centro nazionale sangue (CNS) esercita funzioni di coordinamento e controllo tecnico scientifico della rete, d'intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale; le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali svolgono, in raccordo con il CNS, funzioni di coordinamento per le attività di donazione, raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale. Il CNS deve condividere periodicamente con le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali le complessive attività della rete delle banche.

Un secondo dm 18 novembre 2009, recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato", precisa che la conservazione del sangue da cordone ombelicale per uso allogenico a fini solidaristici rappresenta un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale ed è consentita esclusivamente presso le strutture pubbliche ad esso dedicate. È anche consentita, presso le strutture pubbliche, la conservazione di sangue del cordone ombelicale per uso dedicato, ovvero conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia nella quale già esiste una patologia o il rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale.

La conservazione del sangue del cordone ombelicale per uso autologo è autorizzata esclusivamente presso banche operanti all'estero. Con accordo Stato, regioni e province autonome Rep. Atti n. 62 del 29 aprile 2010, recante "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo", sono state definite le modalità per l'autorizzazione all'esportazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso Banche estere, demandando alle Regioni e Province Autonome gli aspetti organizzativi. Con Dgr n. 2015 del 3 agosto 2010, la Giunta regionale ha provveduto a recepire l'accordo Stato regioni e province autonome n. 62/2010 regolamentando l'esportazione

del sangue da cordone ombelicale per uso autologo presso banche estere.

Il D.lgs 25 gennaio 2010, n. 16, recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo e prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive. L'Allegato V del decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione e dell'accreditamento; l'Allegato VI del decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione allo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

Le tre banche del sangue cordonale attive in Veneto dispongono di un proprio bacino di punti nascita regionali, in questo modo realizzandosi, per le partorienti idonee, un'ampia possibilità di accedere alla donazione di sangue cordonale omologo. La Dgr n. 1578/09, in recepimento dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 57 del 25 marzo 2009, recante “Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009”, precisa tuttavia che solo i punti nascita con un volume di attività adeguato (almeno 500 parti annuali) possano far parte della rete regionale integrata per la raccolta di unità di sangue cordonale.

Sulle banche del sangue cordonale dell'Azienda ospedaliera di Padova convergono, per la crioconservazione, anche le unità di sangue cordonale raccolte nei punti nascita della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in base all'Accordo interregionale recepito nella Dgr n. 592 del 10 marzo 2009, stipulato nello spirito dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.

Le normative e gli accordi di cui sopra orientano allo sviluppo di un modello organizzativo regionale a rete, per migliorare l'offerta del servizio al cittadino e per garantire il contenimento dei costi, stabilendo, inoltre, le modalità degli specifici percorsi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, a tutela dell'omogeneità e qualità delle prestazioni, ad alto valore sanitario e sociale e a valenza interregionale e internazionale.

Per la definizione dei requisiti minimi e degli indicatori specifici necessari alla valutazione delle strutture coinvolte, l'ARSS, per le funzioni assegnate dalla Lr n. 22/02, ha attivato un tavolo di lavoro tecnico costituito dall'ARSS e dal CRAT, dai responsabili delle tre banche sangue cordonale e

dai direttori delle unità operative presso cui sono collocati il Servizio trasfusionale di Treviso e di Verona e l'Oncoematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Padova. I referenti della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei coordinatori dei punti nascita per l'invio delle unità di sangue cordonale alle banche del sangue cordonale di Padova, hanno partecipato ai lavori sin qui descritti.

Il gruppo tecnico, alla luce degli indirizzi dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009, ha elaborato:

- A) i requisiti minimi specifici per l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.10 della Lr n.22/02 (Allegato A);
- B) gli ulteriori requisiti specifici di qualificazione per l'accreditamento istituzionale di cui all'art.18 della Lr n.22/02 (Allegato B);
- C) gli indicatori di “verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi” condizione richiesta dall'art. 16, comma 2. lett. d) della Lr n. 22/02 (Allegato C);

da applicare, a integrazione dei requisiti generali, nella valutazione delle banche del sangue cordonale e dei punti nascita coinvolti nella raccolta di unità di sangue cordonale destinate al trapianto midollare solidaristico e dedicato.

I requisiti e gli indicatori proposti in allegato non riguardano invece l'attività di donazione di sangue cordonale raccolto per uso autologo e conservato presso banche estere.

È assegnato all'ARSS il compito di verifica periodica dell'attuazione e del mantenimento dei requisiti di cui agli allegati sulla base di quanto definito dalla normativa vigente, in ispecie da quella trasfusionale e da quella prevista dal D.lgs 6 novembre 2007, n. 191.

È inoltre assegnato all'ARSS il compito di segnalare e diffondere le novità normative oggi introdotte, anche attraverso la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati nel proprio sito web.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990;

Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997;

Vista la legge regionale n. 38 del 16 agosto 1999;

Vista la legge n. 52 del 6 marzo 2001;

Vista la legge regionale n. 22 del 6 agosto 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004 “IV Piano Sangue e Plasma regionale 2004-2006”;

Visto il d.m. 3 marzo 2005 “Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” e sue successive modificazioni;

Visto il d.m. 3 marzo 2005 “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”;

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 2637 del 5 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007;

Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 57 del 25 marzo 2009;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 184 del 29 ottobre 2009;

Visto il d.m. 18 novembre 2009 "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale";

Visto il d.m. 18 novembre 2009 "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato";

Visto il d. lgs n. 16 del 25 gennaio 2010;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 1 marzo 2010;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 62 del 29 aprile 2010;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 76 del 8 luglio 2010;

Viste le proprie deliberazioni n. 3317/01, 1610/02, 2501/04, 2467/06, 3148/07, 4166/07, 3675/08, 592/09, 1578/09, 852/10, 2015/10.

delibera

1. di recepire i contenuti di cui all'Accordo Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009;

2. di approvare i requisiti di autorizzazione all'esercizio, i requisiti di accreditamento istituzionale e gli indicatori di verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, delle banche del sangue cordonale e dei punti nascita collegati, di cui agli Allegati A, B, C, ad integrazione del Manuale di attuazione della Lr 22/02 approvato con Dgr 2501/04;

3. di confermare che i requisiti di cui al presente atto sono da applicare alle banche del sangue cordonale riconosciute idonee dalla Regione del Veneto e collocate presso l'Oncematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Padova, il Servizio trasfusionale dell'Azienda USSL n. 9 di Treviso e il Servizio trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, di cui rappresentano Unità operative semplici;

4. di prevedere che i requisiti di cui al presente atto sono da applicare ai punti nascita, collegati alle banche del sangue cordonale citate, delle strutture sanitarie pubbliche o private che presentino i criteri definiti per l'attivazione della donazione di unità di sangue cordonale per uso allogenico solidaristico;

5. di demandare ad un successivo atto della Giunta regionale la proposta di un modello organizzativo regionale integrato tra le tre Banche del sangue cordonale (c.d. Rete regionale delle banche del sangue cordonale) e i punti nascita collegati, affidandone il coordinamento al CRAT, ruolo analogamente svolto a livello nazionale dal Centro Nazionale Sangue;

6. di assegnare all'ARSS il compito di verifica periodica dell'attuazione e del mantenimento dei requisiti elencati negli allegati A, B e C sulla base di quanto definito dalla normativa vigente, in specie da quella trasfusionale e da quella prevista dal D.lgs 6 novembre 2007, n 191;

7. di assegnare all'ARSS il compito di diffondere e segnalare le novità normative introdotte con la presente delibera,

anche attraverso la pubblicazione della stessa e degli allegati nel proprio sito web.

(segue allegato)

ABBREVIAZIONI
Azienda Sanitaria: AS
Banche di Sangue Cordonale: BSC
Sangue Cordonale: SC
Punti Nascita: PN
Unità di sangue cordonale: USC
Donazioni di sangue cordonale allogeniche: dALLO
Donazioni di sangue cordonale dedicate: dDED
Donazioni di sangue cordonale autologhe: dAUTO
Sistema Gestione Qualità: SGQ
Livelli essenziali di assistenza: LEA
Laboratorio di Processazione : LP
Procedure Operative Standard: POS
Madre donatrice: MD
Servizio Trasfusionale: ST

A	REQUISITI MINIMI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE BSC E DEI PN COLLEGATI	
1a	Struttura organizzativa	
	La BSC definisce l'organigramma e le responsabilità per l'intero processo produttivo. Sono identificati il Direttore della BSC, il Referente del SGQ, il Responsabile Medico della BSC, il Responsabile del Laboratorio Processazione, il Responsabile della Emo-Biovigilanza, i Direttori dei PN collegati, i Responsabili di altre attività critiche affidate a terzi (es Laboratori di qualificazione e caratterizzazione delle USC, Ditte fornitrici della crioconservazione esterna o del trasporto delle USC) . Il Direttore della BSC coincide con il Direttore dell'UOA di appartenenza della Banca stessa.	Applicabile ai PN
	Il Direttore della BSC e i Responsabili di cui sopra sono in possesso di qualifica professionale secondo normativa vigente e sono competenti per lo svolgimento delle attività	Applicabile ai PN
	L'organigramma della BSC è noto e disponibile alle strutture operativamente collegate	Applicabile ai PN
	La BCS e le strutture concorrenti definiscono le funzioni degli operatori coinvolti, in modo chiaro, documentato e aggiornato	Applicabile ai PN
	Ogni PN individua formalmente, di concerto con la BSC, i medici responsabili della selezione delle madri donatrici	Applicabile ai PN
	Ogni PN individua formalmente, di concerto con la BSC, un coordinatore per la raccolta USC di sede	Applicabile ai PN
	Nelle AS non dotate di BSC, il ST supporta e coordina i rispettivi PN nell'applicazione delle procedure definite dalla BSC, nel rispetto della normativa	Applicabile ai PN
	Le AS che intervengono nel processo produttivo attraverso le proprie strutture (BSC, PN, ST, LD e eventuali altri) regolano la reciproca collaborazione con accordi formali secondo modello regionale condiviso	Applicabile ai PN

	Le Strutture Sanitarie coinvolte nel processo di produzione delle USC sono autorizzate all'esercizio e accreditate dalle Autorità Regionali competenti per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali	Applicabile ai PN
	I Laboratori responsabili della caratterizzazione immunogenetica delle USC sono in possesso di accreditamento in conformità agli standard EFI o ASHI	
2a	Risorse umane	
	La BSC e i PN dispongono, per le attività svolte, di personale adeguato, per quantità e qualità, in rapporto alle rispettive funzioni	Applicabile ai PN
	La BSC e i PN garantiscono che il personale che interviene direttamente nella raccolta, lavorazione, caratterizzazione, conservazione e rilascio dell'USC sia qualificato, formato e monitorato per le attività che svolge, secondo criteri condivisi a livello regionale	Applicabile ai PN
	Le metodologie adottate per qualificazione e formazione iniziali, monitoraggio delle competenze e aggiornamento periodico del personale, garantiscono preparazione, conoscenza e comprensione delle tecniche, dell'organizzazione, delle misure di sicurezza e del SGQ	Applicabile ai PN
3a	SGQ	
	La BSC definisce la politica per la qualità, esplicitando obiettivi, qualitativi e quantitativi, coerenti con la programmazione regionale e in linea con i LEA per lo specifico ambito	
	La BSC definisce un SGQ per l'intero processo produttivo, al fine di assicurare tracciabilità e specifiche di sicurezza adeguate al rilascio e distribuzione delle cellule al trapianto	
	La BSC predispone una procedura per la gestione della documentazione, che stabilisce almeno il formato standard, i termini di approvazione, di revisione periodica, di aggiornamento con tracciabilità delle modifiche, di distribuzione controllata e di archiviazione	
	La BSC individua le attività critiche e dispone che il materiale, le attrezzature e il personale coinvolti nelle stesse attività siano sistematicamente identificati e registrati	
	La BSC assegna istruzioni scritte e conformi alle normative vigenti, in materia di sicurezza e igiene in relazione alle attività da realizzarsi nelle varie fasi del processo	Applicabile ai PN
	La BSC predispone e garantisce l'applicazione di istruzioni per la gestione degli eventi avversi e dei rischi collegati alle procedure, influenti sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti e dei servizi erogati	Applicabile ai PN
	La BSC predispone e applica POS per la gestione di azioni correttive e preventive e per la verifica della loro efficacia	Applicabile ai PN
	BSC e PN garantiscono la conservazione, a tempo illimitato, della documentazione di competenza, relativa a tutte le fasi del processo, dalla selezione del donatore fino al trapianto	Applicabile ai PN
	La BSC definisce, applica e documenta un programma di audit interni per la verifica almeno annuale delle attività sottoposte a autorizzazione e accreditamento istituzionale	

4a	Requisiti Impiantistico-Tecnologici	
	Le BSC e i PN sono conformi ai Requisiti impiantistico-tecnologici generali di autorizzazione all'esercizio, delle attività sanitarie e socio-sanitarie e alla normativa vigente	Applicabile ai PN
	L'AS di raccolta garantisce, anche attraverso accordi formali con fornitori esterni, l' utilizzo di attrezzature idonee per la raccolta, la conservazione e il trasporto sicuro delle USC	Applicabile ai PN
	L'AS di raccolta garantisce che USC, dalla raccolta alla consegna alla BSC, siano conservate in apparecchiature manutenuite e tarate, che consentano la registrazione in continuo della temperatura	Applicabile ai PN
	Il sistema di trasporto delle USC, dalle AS di raccolta alla BSC e dalla BSC ai Centri clinici è conforme alla normativa vigente.	Applicabile ai PN
	La BSC garantisce apparecchiature tecnologicamente avanzate e idonee per la processazione e il controllo delle USC , tali da garantire elevati livelli di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogate	
	Le apparecchiature della BSC, critiche per la processazione e il controllo delle USC sono identificate, registrate, convalidate per le specifiche attività. Sono disponibili, per gli operatori addetti, i manuali di uso, in lingua italiana, comprensivi delle indicazioni per il trattamento dei guasti	
	La BSC predispone un piano di manutenzione ordinaria e preventiva, taratura compresa quando applicabile, e adeguate istruzioni per l' utilizzo, il controllo, la sanificazione e le eventuali manutenzioni straordinarie della strumentazione critica. Le operazioni di manutenzione e di pulizia sono registrate.	
	Il LP dispone di almeno una cappa a flusso laminare di classe A. La filtrazione dell'aria deve essere convalidata e monitorata.	
	La BSC dispone di contenitori criogenici adeguati al volume e tipologia di prodotti e campioni, con possibilità di garantire la quarantena.	
	I congelatori a azoto liquido sono dotati di un dispositivo per garantire il controllo del livello di azoto	
	Gli strumenti di conservazione delle USC sono dotati di allarmi visivi e sonori attivi, anche remoti, per il monitoraggio 24h della temperatura. I sistemi di allarme sono sottoposti a manutenzione programmata.	Applicabile ai PN
	La BSC è dotata di sistemi di sicurezza dell'ambiente e degli operatori, attraverso dispositivi di emergenza, dispositivi di protezione individuale, rilevazione della concentrazione dell'ossigeno e l'installazione di allarmi regolarmente manutenuiti	
5a	Sistema informativo	
	La BSC garantisce la raccolta dei dati e delle informazioni previste dal debito informativo verso le strutture sovraordinate conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni delle autorità competenti a livello regionale e nazionale	
	La BSC dispone di un sistema informativo finalizzato alla raccolta, alla elaborazione dei dati e alla completa tracciabilità del percorso delle USC	
	La BSC adotta gli strumenti di comunicazione IBMDR nello svolgimento delle attività relative alla ricerca e al rilascio delle USC	

	Il sistema di tracciabilità, esteso all'interno dell'organizzazione e nelle strutture collegate, deve consentire ricerche di look back e di rivalutazione dei rischi infettivi della madre al parto. I dati devono rimanere disponibili anche dopo la cessazione della BSC	Applicabile ai PN
	Il sistema informativo consente la segnalazione degli eventi avversi e dei rischi collegati alle procedure, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni delle autorità competenti a livello regionale e nazionale	
	Il sistema informatico adottato dalla BSC è convalidato e periodicamente verificato	
6a	Forniture	
	La BCS identifica i materiali e i reagenti critici e definisce le specifiche tecniche per la loro acquisizione, verifica la qualificazione dei fornitori e monitora costantemente la conformità delle forniture a quanto stabilito	
	La BCS, all'ingresso, verifica le scadenze e valida, secondo metodologie definite, i lotti delle forniture critiche. Tra queste sono compresi almeno gli additivi, le sacche e le etichette per la criopreservazione. Le prove sono documentate.	
	I reagenti e i dispositivi che entrano in contatto con le cellule devono essere sterili e approvati per l'uso nell'uomo e sono utilizzati secondo le istruzioni dei fornitori	
	Gli accordi con enti terzi, fornitori di spazi, attrezzature e trasporti, contengono istruzioni, conformi alla normativa vigente, sulla conservazione e il confezionamento delle USC, dei campioni di sangue e della documentazione	
7a	Requisiti Strutturali	
	Le BSC e i PN sono conformi ai Requisiti strutturali generali di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e alla normativa vigente	Applicabile ai PN
	Il LP dispone di aree distinte, adeguate a tipologia e volumi dell'attività, almeno per : a) accettazione delle USC e dei campioni biologici associati b) manipolazione e congelamento c) stoccaggio dell' USC criopreservate d) stoccaggio dei reagenti e materiali e) attività amministrative e gestionali	
	Le aree destinate alla manipolazione cellulare minima devono essere separate dalle altre	
	Il LP è mantenuto pulito e in ordine. Gli interventi di pulizia e sanificazione sono registrati	
	Gli ambienti destinati alla manipolazione minima garantiscono una specifica qualità dell'aria attraverso mezzi adeguati convalidati e monitorati secondo normativa vigente	
	L'area magazzino della BSC è adeguata allo stoccaggio dei materiali, dispositivi e reagenti impiegati dal LP e dai PN	Applicabile ai PN
	L'area per l'archiviazione della documentazione consente una conservazione organizzata e riservata del materiale secondo normativa vigente	
	Il PN dispone di spazi adeguati per lo stoccaggio del materiale per la raccolta, per gli strumenti di conservazione temporanea delle USC e relativi campioni biologici e per la gestione della documentazione	Applicabile ai PN
	L'accesso ai locali è consentito solo ai soggetti autorizzati	Applicabile ai PN

ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI, DOCUMENTI DI RIFERIMENTO: VEDI AUTORIZZAZIONE		
B	REQUISITI DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE BSC E DEI PUNTI NASCITA COLLEGATI	
	Requisiti organizzativi specifici	
1b	Selezione	
	La BSC, sentite le AS afferenti, definisce POS conformi alla normativa e a criteri regionali condivisi, in merito a: selezione dei donatori, esami di laboratorio di idoneità e valutazione, consenso informato alla donazione, riservatezza, identificazione di donatore /madre donatore / USC	Applicabile ai PN
	La raccolta dell'USC è effettuata solo dopo aver ottenuto il consenso informato della MD e, ove applicabile, di entrambi i genitori	Applicabile ai PN
	La raccolta di informazioni sullo stato di salute del padre e della famiglia paterna è eseguita, ove possibile, direttamente attraverso colloquio riservato con il diretto interessato	Applicabile ai PN
	La BSC predispone i mezzi, aggiorna e cura l'informazione, nelle sedi di raccolta, a supporto del consenso alla donazione. L'informazione comprende, almeno: normativa, metodi e organizzazione per la raccolta, conservazione e utilizzo delle USC /campioni, possibili rischi e benefici della donazione, significato dell' anamnesi clinico-comportamentale e delle indagini di laboratorio applicate, validità del consenso, impegni successivi alla donazione, comunicazioni con BSC/PN	Applicabile ai PN
	La BSC garantisce la puntuale applicazione, presso tutti i PN collegati, delle istruzioni predisposte secondo normativa vigente, in merito agli esami di laboratorio richiesti per la donazione del SC	Applicabile ai PN
	La donazione di sangue cordonale richiede il preventivo giudizio di idoneità, espresso formalmente dal Medico responsabile della selezione della MD	Applicabile ai PN
	Le procedure di selezione e consenso alla donazione sono avviate nei tempi previsti dalla normativa, concluse con anticipo congruo e definito, rispetto alla data del parto e comunque prima dell'avvio del travaglio	Applicabile ai PN
	L'AS documenta gli atti di selezione effettuati nella propria sede	Applicabile ai PN
	L'AS mantiene un registro degli atti di selezione effettuati nella propria sede	Applicabile ai PN
2b	Raccolta	
	La BSC concorda, con le AS afferenti, POS convalidate e conformi alla normativa, in merito a : selezione del donatore, raccolta, confezionamento, etichettatura, gestione della documentazione e trasporto intermedio delle USC fino alla BSC.	Applicabile ai PN
	La BSC definisce POS per la gestione delle dDED, aderenti alla normativa vigente e alle evidenze clinico-scientifiche disponibili	Applicabile ai PN
	La BSC definisce le procedure da adottare per ridurre il rischio di contaminazione, batterica o di altro tipo, della USC durante la raccolta	Applicabile ai PN
	Le istruzioni relative alla raccolta contengono criteri finalizzati alla sicurezza del donatore	Applicabile ai PN
	La raccolta è effettuata solo in condizioni di sicurezza, da personale formato per l'attività	Applicabile ai PN
	Le istruzioni relative alla raccolta definiscono le misure da adottare per garantire la corrispondenza univoca tra madre-donatore-USC-campioni-documentazione	Applicabile ai PN

	L'AS documenta gli atti di donazione effettuati nella propria sede	Applicabile ai PN
	L'AS mantiene un registro degli atti di donazione effettuati nella propria sede	Applicabile ai PN Per tipo di donazione
	I PN, secondo istruzioni ricevute dalla BSC, monitorano e documentano le scorte del materiale necessario alla raccolta delle USC	Applicabile ai PN
	L'AS confeziona e invia alla BSC, le USC, i campioni e i documenti previsti, nel rispetto della normativa vigente e in condizioni di sicurezza per il prodotto e per gli operatori	Applicabile ai PN
	Le modalità di trasporto garantiscono la tracciabilità della temperatura e dei tempi durante il tragitto, a fronte di criteri di accettabilità definiti	Applicabile ai PN
	La BCS conserva, per i termini previsti dalla normativa, la documentazione relativa alla selezione donatore e alla raccolta di tutte le USC ricevute	
	La BSC definisce annualmente il piano di lavoro, coerente con la programmazione regionale, che comprende la tipologia ed il volume delle attività previste nonché il piano organizzativo. Tale piano è esplicitato alle AS collegate	
3b	Lavorazione	
	La BSC definisce POS conformi alla normativa, su registrazioni, controlli al ricevimento delle USC /campioni/documentazione, criteri di accettabilità e di condizioni per deroga. I criteri sono condivisi a livello regionale	
	La BSC definisce le modalità di conservazione, delle USC e della documentazione di accompagnamento, in attesa di lavorazione	
	La BCS identifica le specifiche e le modalità di lavorazione, erogazione dei prodotti e dei servizi da realizzare, in conformità agli standard richiesti dalla normativa vigente	
	Le procedure di lavorazione sono sottoposte a convalida iniziale e a riconvalida a ogni cambiamento significativo nel processo produttivo	
	Le fasi di lavorazione di ciascuna USC sono tracciate in apposita scheda di registrazione	
	La BSC definisce POS sulla gestione delle USC in quarantena e delle USC da eliminare	
	La BSC definisce POS per la prevenzione della contaminazione delle unità in tutte le fasi del processo	
	La BSC definisce POS sulle modalità per garantire la conservazione dei campioni di accompagnamento delle USC crioservate	
	La BSC definisce il piano di monitoraggio per il controllo particellare e microbiologico della cappa e dell'ambiente di manipolazione. I range di accettabilità sono definiti e i controlli effettuati sono registrati	
	La BSC definisce POS sull'organizzazione adottata per gestire le emergenze operative ("Disaster plan") evidenziando anche gli accordi di collaborazione tra le BSC regionali	
	La BSC definisce i criteri adottati per lo scarto delle USC.	

4b	Laboratorio	
	La BSC definisce in POS, test, metodi e organizzazione applicati per la caratterizzazione e la qualificazione delle USC destinate al trapianto solidaristico e a quello dedicato. Le istruzioni sono conformi alla normativa vigente	
	I sistemi diagnostici adottati per la selezione del donatore e per le ricerche di caratterizzazione e qualificazione dell'USC sono autorizzati / validati per lo specifico utilizzo	
	La BSC trasmette le richieste e riceve i risultati delle indagini di laboratorio per la qualificazione infettivologica delle USC, per via informatica	
	La BSC definisce un piano per il controllo interno di qualità e per il proficiency test di tutti gli esami di laboratorio eseguiti in proprio per la qualificazione/caratterizzazione delle USC	
	La BSC, secondo normativa vigente, monitora i Controlli qualità degli esami di laboratorio affidati a Servizi esterni alla Unità Operativa Autonoma di appartenenza	
5b	Conservazione e stoccaggio	
	La BSC garantisce il congelamento delle USC idonee nei termini di tempo previsti dalla normativa	
	La BSC definisce il tempo massimo di conservazione per ogni tipo di condizione di stoccaggio	
	La BSC definisce sistema e procedure adottate per il congelamento della USC a discesa controllata della temperatura. Documenta le curve di congelamento delle singole USB e la loro validazione a fronte di parametri stabiliti e omogenei a livello regionale	
	Le USC idonee sono crioconservate a una temperatura non superiore a -150°. La temperatura deve essere in continuo controllata, registrata e documentata	
	La BSC predispone e garantisce l'aggiornamento dell'inventario con ubicazione delle USC criopreservate	
	La BSC definisce procedure per minimizzare il rischio di cross-contaminazione delle USC	
	I criteri di bancabilità delle USC sono definiti sulla base di indirizzi scientifici e sono omogenei a livello regionale	
	La BSC definisce criteri e responsabilità per il riesame clinico-laboratoristico finale di autorizzazione alla distribuzione dell'USC, secondo normativa vigente e modalità condivise a livello regionale	

6b	Rilascio e Emo-Biovigilanza	
	La BSC definisce POS sulle modalità adottate per soddisfare l'applicazione degli standard IBMDR vigenti, relative all'inserimento delle USC idonee nel registro, alle ricerche di assegnazione e il rilascio dell'USC	
	La BSC si dota di un sistema che garantisca il blocco del rilascio di USC prima del completamento dell'iter previsto dalle normative vigenti	
	La BCS predispone procedure per garantire la disponibilità dei campioni idonei per l'esecuzione dei controlli di qualità richiesti per il rilascio	
	La BSC adotta modalità e criteri, condivisi a livello regionale, per monitorare l'esito delle USC distribuite, in relazione al trasporto al centro trapianti e al follow up clinico del ricevente.	
	L'AS registra e conserva la documentazione di qualunque evento avverso, sul donatore e sul prodotto, verificatosi durante o immediatamente dopo la raccolta dell'USC e ad essa riconducibile	Applicabile ai PN
7b	Etichettatura	
	L'USC e i relativi campioni di sangue materno sono contrassegnati da codice univoco per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del donatore/prodotto, conformi alla normativa vigente	Applicabile ai PN
	Il sistema di etichettatura deve consentire il riconoscimento dello stato dell'USC / fase delle attività: raccolta, processazione, congelamento e rilascio	Applicabile ai PN
	La BSC fornisce ai PN istruzioni scritte sul sistema di etichettatura delle USC e relativi campioni	Applicabile ai PN
	Il contenuto delle etichette è conforme alla normativa vigente e agli standard previsti	
8b	Confezionamento e Trasporto	
	Le istruzioni descritte, convalidate e applicate per il confezionamento e il trasporto delle USC, dei campioni di sangue e della documentazione di accompagnamento, dai PN alla BSC e dalla BCS ai centri clinici garantiscono le proprietà biologiche del prodotto e la sicurezza degli operatori	Applicabile ai PN
	Sono definiti e rispettati i tempi di trasferimento delle USC, dal PN alla BSC, conformi alla normativa vigente per le tipologie di donazione.	Applicabile ai PN
	Esiste tracciabilità del trasporto delle USC, in relazione ai contenitori, orari, operatori, mezzi e eventuali inconvenienti intercorsi	Applicabile ai PN
	Il sistema di trasporto delle USC criopreservate consente il mantenimento della temperatura a un livello non superiore a - 150° per almeno 48 H	

N°		CODICE REQUISITO	AREA	INDICATORI DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA FUNZIONE BANCHE DI SANGUE CORDONALI			RILEVAZIONE	RESPONSABILITÀ DI RILEVAZIONE
			INDICATORE	VALORE ATTESO				
SELEZIONE								
			N° MD selezionate per la donazione di SC	Monitoraggio	Annuale	PN / BSC		
			% MD idonee per la donazione di SC su MD selezionate	Monitoraggio	Annuale	PN / BSC		
			USC inviate e bancate	≥10				
			% MD chiamate a ricontrollo a 6- 12 mesi dalla donazione di SC su MD da richiamare	100%	Annuale	PN / BSC		
			% ostetriche formate per l'attività di raccolta USC su ostetriche addette alla Sala Parto	≥50%	Annuale per PN	BSC		
			N° incontri di aggiornamento della BSC con i PN	≥1	Annuale	BSC		
RACCOLTA								
			% Donazioni SC non effettuate /MD idonee	Monitoraggio	Annuale Per motivi sanitari, ostetrici, organizzativi	PN		
			% USC raccolte su N° parti	≥ 5-10%	Annuale	PN		
			% NC della documentazione di accompagnamento delle USC	≤10%	Annuale Per PN, per tipo di NC	BSC		
			% NC di trasporto intermedio tra PN e BSC	Monitoraggio	Annuale Per PN, per tipo di NC	BSC		
LAVORAZIONE								
			N° USC bancate	≥ 150	Annuale	BSC		
			% USC bancate su ricevute	Monitoraggio	Annuale Per PN	BSC		
			% USC scartate prima del congelamento	Monitoraggio	Annuale Per PN, per causa di scarto	BSC		
			% di curve di congelamento non idonee rispetto ai criteri stabiliti	≤ 1%	Annuale	BSC		
			% NC nel controllo particellare del Laboratorio Processazione	Monitoraggio	Annuale	BSC		
			N° incidenti relativi alla sicurezza degli operatori sul luogo di lavoro	Monitoraggio	Annuale Per tipo di incidente, per qualifica professionale	BSC		
LABORATORIO								
			% USC positive al test di sterilità al congelamento	≤ 2%	Annuale	BSC		
			% USC NC ai test di qualificazione infettivologica (sterilità esclusa)	≤ 0%	Annuale Per test	BSC		
			% USC con test di vitalità ≤ 80% al congelamento	≤1%	Annuale All' ingresso Al rilascio	BSC		
			% NC nel controllo contaminazione del Laboratorio Processazione	Monitoraggio	Annuale	BSC		
			N° discrepanze HLA	Monitoraggio	Annuale	BSC		

INDICATORI DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA FUNZIONE BANCHE DI SANGUE CORDONALI							
N°	CODICE REQUISITO	AREA	INDICATORE	VALORE ATTESO	RILEVAZIONE	RESPONSABILITÀ DI RILEVAZIONE	
		CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO					
			N° USC cancellate dal registro	Monitoraggio	Annuale Per causa	BSC	
			N° eventi di esposizione delle USC a temperatura di crioconservazione < -80°	0	Annuale	BSC	
		RILASCIO e EMO-BIOVIGILANZA					
			N° discrepanze su data base	Monitoraggio	Annuale	BSC	
			% USC rilasciate per trapianto nell'anno su bancate	Monitoraggio	Annuale	BSC	
			% ricevute di USC rilasciate dai Centri Trapianto	Monitoraggio	Annuale	BSC	
			% ricevute di follow up di USC rilasciate dai Centri Trapianto	Monitoraggio	Annuale	BSC	
			N° reazioni avverse/incidenti al Trapianto	Monitoraggio	Annuale	BSC	
		ETICHETTATURA					
			% NC di etichettatura USC	≤5%	Annuale	PN, BSC	
			% NC di etichettatura campioni	≤5%	Annuale	PN, BSC	
		CONFEZIONAMENTO e TRASPORTO					
			N° NC operative segnalate da IBMDR alla BSC	Monitoraggio	Annuale Per tipo di NC	BSC	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 11 gennaio 2011

Lr 22/02 - definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio per l'attività di raccolta di sangue cordonale per uso autologo destinato alla crioconservazione presso banche estere.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Definizione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'attività connessa alla raccolta del sangue cordonale per uso autologo ed all'esportazione per la crioconservazione presso banche estere di sangue cordonale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Dgr 2501/2004, attuativa della Lr 22/02 per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, comprende la classificazione delle strutture e, in esecuzione degli articoli 10 e 18 della legge medesima, la definizione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale.

In materia di crioconservazione del sangue cordonale in banche estere e di punti nascita afferenti, la Regione, dando seguito alla Dgr 2015/2010, deve farsi carico della emanazione di norme che dovranno integrare ed adeguare, sul punto, la normativa contenuta nella citata Dgr 2501/2004.

Per le finalità del presente provvedimento, si intendono per:

- Unità di sangue cordonale per uso autologo (aUsc): Unità di sangue cordonale raccolto dai vasi sanguigni della placenta e dalla vena del cordone ombelicale di un singolo donatore, riservato per un futuro uso personale e destinato alla crioconservazione presso Banche estere di sangue cordonale;
- Punti nascita (aPn): Punti nascita delle Strutture pubbliche e delle Strutture private accreditate o provvisoriamente accreditate e Strutture equiparate autorizzati all'esercizio per la raccolta di sangue cordonale per uso autologo destinato alla crioconservazione presso Banche estere di sangue cordonale;
- Banca per la crioconservazione del sangue da cordone ombelicale per uso autologo (aBsc): Banca estera che, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e dai contratti con gli interessati, sovrintende alla attività di raccolta del sangue cordonale per uso autologo e provvede alla sua crioconservazione e alla eventuale distribuzione per uso personale.

Il dm 18 novembre 2009, recante "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato", nel ribadire, coerentemente alla legge n. 219/05 (art.3, comma 3), che solamente la raccolta del sangue cordonale per uso allogenico a fini solidaristici e per uso dedicato al neonato con patologia in atto al momento della nascita o evidenziata in epoca neonatale o per uso dedicato a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta o pregressa, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico-sanitaria, rappresenta un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale, precisa

che l'esportazione del sangue cordonale per uso personale ai fini della crioconservazione presso Banche estere è autorizzata secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 26 febbraio 2009. La crioconservazione delle Unità di sangue cordonale (Usc) per uso allogenico a fini solidaristici e per uso dedicato è consentita esclusivamente presso le Banche di sangue cordonale pubbliche (Bsc), coerentemente alla Lr n. 38/99 recante "Norme regionali in materia di istituzione di Banche per la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto" e alla Dgr attuativa n. 3317/01. L'accordo Stato, regioni e province autonome Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009, recante "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale", riporta gli indirizzi per l'autorizzazione all'esercizio delle BSC afferenti alla rete regionale e nazionale.

L'accordo fra Stato, regioni e province autonome Rep. Atti n. 62 del 29 aprile 2010, recante "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo", definisce le modalità per l'autorizzazione all'esportazione del sangue cordonale per uso autologo destinato alla crioconservazione presso banche estere, competenza attribuita alle regioni, pur sottolineando la mancanza di evidenze scientifiche attuali a sostegno della validità della pratica.

Posto quanto sopra, la Giunta regionale ha recepito l'accordo citato con Dgr n. 2015/2010, definendo nel contempo l'assetto operativo, le responsabilità, il flusso informativo e la tariffa da applicare finalizzata al ristoro dei costi relativi alle attività di raccolta e di autorizzazione all'esportazione delle Unità di sangue cordonale per uso autologo.

Nello specifico, il provvedimento assegna alle Direzioni Sanitarie (Ds) delle Aziende Sanitarie (As) e delle strutture private accreditate o provvisoriamente accreditate e Strutture equiparate (Spe), sede del parto, il compito di ricevere le richieste, di effettuare il counselling e di autorizzare l'esportazione secondo un preciso iter procedurale. L'unità operativa (Uo) di ostetricia provvede alla raccolta delle Unità di sangue cordonale per uso autologo e alimenta il flusso informativo verso DS, aziende sanitarie pubbliche territorialmente competenti e Coordinamento regionale per le attività trasfusionali (Crat). Il Crat garantisce la trasmissione del flusso informativo al Ministero della Salute.

Le attività di raccolta e di conservazione delle unità di sangue cordonale per uso autologo non rientrano tra i compiti delle banche del sangue cordonale pubbliche regionali e non rientrano, pertanto, dal campo di applicazione della Lr n. 38/99.

Parimenti, la prevista autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e autorizzazione all'esportazione, ai sensi della Lr n. 22/02, pur col riferimento a normativa generale, deve avere un percorso distinto da quello definito per le donazioni allogeniche e dedicate.

Il D.lgs 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della Direttiva 2004/23/Ce sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribu-

zione di tessuti e cellule umani", stabilisce norme di qualità e sicurezza per i tessuti e cellule umani destinati all'applicazione sull'uomo, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana. La competenza all'attuazione dei contenuti previsti dal decreto è del governo, delle regioni e delle province autonome.

Il D.lgs 25 gennaio 2010, n. 16, "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/Ce, che attuano la direttiva 2004/23/Ce per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo e prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive.

L'accordo fra Stato, regioni e province autonome Rep. Atti n. 184 del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs 6 novembre 2007, n. 191, "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale", pur riservato alla crioconservazione del sangue cordonale solidaristico e dedicato, è di utile confronto per la individuazione di requisiti di qualità e sicurezza significativi anche per la raccolta delle unità di sangue cordonale per uso autologo.

Parimenti, va considerata l'opportunità di salvaguardare i livelli di qualità della raccolta del sangue cordonale per uso autologo in relazione al volume di attività dei punti nascita, indicato in 500 parti annuali.

Per la definizione dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta di sangue cordonale per uso autologo destinato alla crioconservazione presso banche estere, l'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss), per le funzioni assegnate dalla Lr 22/02, ha attivato un tavolo di lavoro tecnico costituito dalla stessa Arss e dal Crat.

Tali lavori si sono svolti con la partecipazione di rappresentanti delle Aziende sanitarie e ospedaliere dei capoluoghi di provincia e delle strutture private accreditate o provvisoriamente accreditate e strutture equiparate. Il gruppo tecnico ha condiviso l'elaborato di cui all'allegato A, proposto per la valutazione di autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e di autorizzazione all'esportazione dei campioni di sangue cordonale per uso autologo.

I requisiti in allegato non riguardano le procedure per la donazione di sangue cordonale solidaristica o dedicata.

È demandato all'Arss il compito di verifica periodica dell'attuazione e del mantenimento dei requisiti di cui allegato A, sulla base di quanto definito dalla normativa vigente.

È inoltre assegnato all'Arss il compito di segnalare e diffondere le novità normative oggi introdotte, anche attraverso la pubblicazione della presente delibera e della Dgr 2015/2010 nel proprio sito web.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Visto il d. lgs n. 281 del 28 agosto 1997;
 Vista la legge regionale n. 38 del 16 agosto 1999;
 Vista la legge n. 52 del 6 marzo 2001;
 Vista la legge regionale n. 22 del 6 agosto 2002;
 Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004 “IV Piano Sangue e Plasma regionale 2004-2006”;

Visto il dm 3 marzo 2005 “Protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” e sue successive modificazioni;

Visto il dm. 3 marzo 2005 “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”;

Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 2637 del 5 ottobre 2006;

Visto il d. lgs n. 191 del 6 novembre 2007;

Vista l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 26 febbraio 2009;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 57 del 25 marzo 2009;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 184 del 29 ottobre 2009;

Visto il dm 18 novembre 2009 “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”;

Visto il dm 18 novembre 2009 “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali di sangue del cordone ombelicale per uso autologo-dedicato”;

Visto il d. lgs n. 16 del 25 gennaio 2010;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 marzo 2010;

Visto l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 62 del 29 aprile 2010;

Visto l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, n. 76 del 8 luglio 2010;

Viste le proprie deliberazioni n. 3317/01, 1610/02, 2501/04, 2467/06, 3148/07, 4166/07, 3675/08, 592/09, 1578/09, 852/10, 2015/10.

delibera

1. di approvare i requisiti di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie connesse alla raccolta del sangue cordonale per uso autologo ed all'autorizzazione all'esportazione per la crioconservazione presso banche estere (allegato A), ad integrazione del Manuale di attuazione della Lr 22/02 approvato con Dgr 2501/2004;

2. di confermare che i requisiti di cui al presente atto sono da applicare alle Strutture pubbliche ed alle Strutture private accreditate o provvisoriamente accreditate e Strutture equiparate autorizzati dalla Regione del Veneto all'esercizio per le attività in parola;

3. di demandare all'Arss il compito di verifica periodica dell'attuazione e del mantenimento dei requisiti di cui all'al-

legato, sulla base di quanto definito dalla normativa vigente;

4. di assegnare all'Arss il compito di diffondere e segnalare le novità normative introdotte con la presente delibera e con la delibera 2015/2010, anche attraverso la pubblicazione della stessa e degli allegati nel proprio sito web.

(segue allegato)

Allegato A

	ABBREVIAZIONI
	Azienda Sanitaria: AS
	Struttura Privata /Struttura Equiparata: SPE
	Sangue Cordonale: SC
	Punti Nascita: PN
	Unità/Campione di sangue cordonale autologo : aUSC
	Sistema Gestione Qualità: SGQ
	Unità Operativa: UO
A	REQUISITI SPECIFICI MINIMI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA RACCOLTA ED ALL'ESPORTAZIONE DEI CAMPIONI DI SANGUE CORDONALE PER USO AUTOLOGO
1A	Organizzazione
	La pratica di autorizzazione all'esportazione della aUSC contiene gli estremi di sedi operative e recapiti della Banca estera individuata dalla madre/genitori per la crioconservazione della aUSC
	La pratica di autorizzazione all'esportazione della aUSC esplicita la Ditta incaricata dalla Banca estera quale vettore per il ritiro ed il trasporto dell'aUSC presso la Banca estera stessa, con la precisazione di: recapito, anche telefonico, e modalità di servizio
	La Banca estera incaricata della crioconservazione dell'aUSC è autorizzata all'esercizio nel Paese sede di attività
	Le UO della AS o SPE coinvolte nella raccolta, conservazione temporanea e consegna delle aUSC sono autorizzate all'esercizio per le rispettive branche specialistiche
	Il punto nascita segue almeno 500 parti l'anno
2A	Risorse umane
	L'AS o SPE dispone di personale adeguato, per numero, qualifica e formazione, per svolgere le attività di autorizzazione-counselling nei tempi previsti
	L'AS o SPE dispone di personale adeguato, per numero, qualifica e formazione, per garantire il prelievo di aUSC nelle 24H
	L'AS o SPE definisce i protocolli di formazione specifica per garantire che il personale sanitario della sala parto/operatoria operi secondo standard previsti. La formazione del personale è documentata.
3A	SGQ e tracciabilità
	L'AS o SPE definisce e coordina le UO coinvolte negli adempimenti, anche economici, previsti dalla normativa per la crioconservazione all'estero delle aUSC
	L'AS o SPE definisce l'organizzazione adottata, conforme a normativa vigente, per la raccolta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione delle aUSC. Il documento è portato a conoscenza di operatori, utenti, parti interessate.
	Gli strumenti informativi per l'utente precisano sedi, orari, adempimenti clinico-amministrativi-economici per l'effettuazione della raccolta dell'aUSC destinata all'esportazione
	L'AS o SPE garantisce tempi e modalità adeguati per la realizzazione del counselling alla madre/genitori che richiedono l'autorizzazione all'esportazione delle aUSC

	L'AS o SPE definisce le condizioni organizzative del PN, conformi alla normativa vigente, per la realizzazione in sicurezza delle attività di raccolta delle aUSC. Il documento è portato a conoscenza degli operatori coinvolti
	Le procedure operative adottate dalla AS o SPE per la raccolta delle aUSC sono conformi agli standard previsti
	L'AS o SPE individua le circostanze contingenti che rendono impossibile per il PN l'espletamento della raccolta dell'aUSC. Il documento è portato a conoscenza degli operatori addetti e degli utenti
	L'AS o SPE definisce istruzioni sulle modalità da adottare per rendere edotto l'utente che l'AS o SPE declina ogni responsabilità in merito alla qualità e quantità del campione biologico prelevato. Il documento è portato a conoscenza degli operatori addetti
	L'AS o SPE definisce istruzioni sulle modalità da adottare per informare gli interessati sulle circostanze eventuali di mancato prelievo dell'aUSC o di deterioramento dell'aUSC raccolta. Il documento è portato a conoscenza degli utenti e degli operatori addetti
	L'AS o SPE garantisce che la raccolta delle aUSC avvenga solo dopo l'accoglimento della istanza di autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue del cordone ombelicale per uso autologo da parte della Direzione Sanitaria
	L'AS o SPE garantisce che la consegna al corriere dell'aUSC avvenga solo dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione dell'aUSC
	L'AS o SPE esplicita giorni, orari, sedi e modalità di consegna alla Ditta incaricata del ritiro dell'aUSC. Le modalità individuate sono compatibili con la propria organizzazione e con i limiti di conservabilità in sede dell'aUSC.
	L'AS o SPE definisce istruzioni, conformi alle normative vigenti, per la sicurezza e l'igiene della raccolta, per la conservazione temporanea e il confezionamento delle aUSC
	Il PN verifica che i sistemi utilizzati per la raccolta e il confezionamento per il trasporto siano integri, tali da preservare la qualità dell'aUSC
	L'AS o SPE assicura modalità conformi alla normativa vigente per l'identificazione univoca di madre, donatore e aUSC e per le etichettature dei contenitori di prelievo e di trasporto
	L'avvenuta raccolta di aUSC è registrata nella cartella clinica della madre e nella documentazione sanitaria del donatore
	L'AS o SPE mantiene attivo un registro di tutti gli atti di donazione di aUSC
	L'AS o SPE garantisce la tracciabilità dell'intero processo, compresi la consegna dell'aUSC al corriere, le mancate raccolte e gli eventi avversi. Per ciascuna fase sono registrati gli orari e gli operatori, anche esterni, intervenuti. La documentazione è conservata per i tempi previsti dalla normativa vigente
	L'AS o SPE verificano che il prelievo dell'aUSC sia effettuato con dispositivi, forniti dalla Banca estera, conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente
	L'AS o SPE conserva registrazione della tipologia commerciale e del numero di lotto dei dispositivi di prelievo
	L'AS o SPE garantisce il flusso informativo, secondo la normativa vigente, all'interno e verso le autorità sovraordinate
	L'AS o SPE adotta iniziative per la corretta informazione alla popolazione sulla crioconservazione del sangue cordonale
4A	Requisiti Impiantistico-Tecnologico -Strutturali
	L'AS o SPE è dotata di strumenti adeguati alla eventuale conservazione temporanea, a temperatura controllata e registrata, delle aUSC. Gli strumenti sono mantenuti e tarati. La registrazione della temperatura è conservata per i tempi previsti dalla normativa vigente
	L'AS o SPE dispone di uno spazio adeguato per l'eventuale deposito temporaneo e sicuro dei Kit di di prelievo e di confezionamento per il trasporto delle aUSC
	L'AS o SPE dispone di spazi adeguati per la gestione e l'archiviazione, sicura e riservata, della documentazione relativa alla raccolta ed alla autorizzazione all'esportazione delle aUSC

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 14 del 11 gennaio 2011

Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. - Dgr n. 4532 del 28 febbraio 2007, Dgr n. 448 del 24 febbraio 2009 e Dgr n. 268 del 9 febbraio 2010.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riguarda la definizione delle modalità di riorganizzazione dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati. Il ruolo ed i compiti definiti conformemente alla programmazione regionale in materia.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 4532 del 28.12.2007 la Giunta regionale è intervenuta a razionalizzare la rete dei centri regionali di riferimento e dei centri regionali specializzati riclassificando i medesimi nelle seguenti nuove categorie per le quali sono stati altresì definiti i relativi criteri:

- coordinamenti regionali;
- programmi regionali;
- registri regionali;
- centri specializzati.

Con riferimento alla Categoria dei centri specializzati, con successivo provvedimento n. 448 del 24.02.2009 la Giunta regionale ha adottato il "percorso di qualità per il riconoscimento e la conferma dello status di centro regionale specializzato", che ha individuato modalità e termini per il riconoscimento dello status di centro regionale specializzato attraverso l'esplicitazione di criteri, dimensioni e indicatori per la valutazione qualitativa e quantitativa specifica dell'attività di ciascun centro, applicabile sia ai centri specializzati esistenti ed operanti che ai centri di nuova istituzione.

Con successivo provvedimento n. 268 del 9 febbraio 2010, la Giunta regionale, in ragione della numerosità delle domande pervenute entro la data del 31 dicembre 2009, dell'ampiezza della documentazione acquisita e della complessità dell'attività istruttoria, ha ritenuto di fissare un termine non perentorio, il 30 settembre 2010, per la conclusione dei procedimenti istruttori per l'esame di tutte le domande di conferma/riconoscimento trasmesse dalle aziende sanitarie e dagli Irccs entro il 31 dicembre 2009 e delle domande di riconoscimento di nuovi centri presentate dai medesimi entro il 30 giugno 2010, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione, sulla base delle risultanze istruttorie, dei provvedimenti giuntali di conferma e/o riconoscimento dei centri.

Con la citata deliberazione n. 268 del 9 febbraio 2010 la Giunta regionale ha inoltre provveduto a riclassificare alcune strutture e ad aggiornare i riferimenti di alcuni centri modificando gli allegati A, B, C, e D alla delibera n. 448 del 24.02.2009.

Il "sistema centri" rappresentato dalla deliberazione n. 268/2010 (tenuto conto anche del nuovo programma regionale sulla violenza in ambito domestico di cui alla Dgr n. 1620/10) risulta, pertanto, così articolato:

Coordinamenti regionali	11
Programmi regionali	19
Registri regionali	8
Centri regionali specializzati	60

Si fa presente che le domande complessivamente presentate dalle aziende sanitarie e dagli Irccs per la conferma/riconoscimento dello status di centro regionale specializzato risultano essere n. 120 di cui:

- n. 60 domande di conferma centri già operanti (richiamati nell'Allegato D. alla Dgr n. 268/2010);
- n. 60 domande di riconoscimento nuovi centri.

È da ricordare, altresì, che con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 18, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy), la Regione ha istituito i seguenti registri di patologia e mortalità, ciascuno già disciplinato da specifici provvedimenti deliberativi:

1. Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
2. Registro dei tumori del Veneto;
3. Registro regionale dialisi e trapianto;
4. Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
5. Registro regionale di mortalità.
6. Registro regionale delle nascite;
7. Registro regionale delle malattie rare;
8. Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare.

L'art. 18, c. 3 della Lr n. 11/2010 rinvia ad apposito regolamento regionale, adottato in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina dei tipi di dati sensibili raccolti, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità di ciascun registro, i soggetti che possono avere accesso ai dati, le misure di custodia e sicurezza dei dati.

Dopo questa prima fase di riorganizzazione, che aveva l'obiettivo di rendere il sistema dei centri maggiormente flessibile e adeguato alle esigenze ed ai bisogni conoscitivi di una amministrazione regionale moderna, e che ha avuto il merito di mappare e riordinare una rete di strutture che costituiscono riferimento per l'attività regionale, emerge forte l'esigenza di intervenire ulteriormente sull'assetto organizzativo apportando ulteriori adattamenti in una ottica di razionalizzazione e miglioramento delle attività.

Per quanto sopra e in un'ottica di costante miglioramento del settore si propone, il "Piano per razionalizzare il vigente contesto regionale rappresentato dai Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale va a sostituire l'Allegato A alla Dgr 4532 del 28/12/07 sopracitata.

Nel Piano, così come meglio specificato in Allegato A a cui si rinvia, il "sistema centri" risulta articolato nelle quattro seguenti categorie:

- 1) Coordinamenti e Programmi regionali. In questa categoria, descritta in allegato, confluiscono gli attuali Coordinamenti e Programmi. Questi ultimi verranno razionalizzati e riorganizzati con successivo provvedimento di Giunta nel corso del periodo di attuazione del Piano, mentre i Coordinamenti già in fase di prima attuazione, a partire dal 01/01/2011, saranno riorganizzati nelle otto strutture elencate in Allegato A. La gestione economico-finanziaria dei coordinamenti sarà affidata alle Aziende Ulss ed Ospedaliere indicate nel Piano. Il Coordinamento regionale per le malattie rare verrà a gestire sia il registro regionale delle nascite, sia il registro regionale delle malattie rare;
- 2) Sistema Epidemiologico regionale (Ser). Viene ad essere una struttura autonoma rispetto agli altri Coordinamenti.

Al fine di perseguire uniformità operativa, ad esso afferranno, a partire dal 01/01/2011 i seguenti registri (di cui alla Dgr 268/10 allegato C e alla Lr 11/10 art. 18):

- 1) Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
- 2) Registro dei tumori del Veneto;
- 3) Registro regionale dialisi e trapianto;
- 4) Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
- 5) Registro regionale di mortalità;

La gestione economico finanziaria del Ser si propone che venga affidata all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, per le sue specifiche peculiarità di efficienza ed economicità. L'Azienda Ulss 4 costituirà unico punto di riferimento economico per la Regione del Veneto, secondo le modalità da definire fra le parti.

3) Il Registro regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare: per le sue particolari specificità, continuerà ad essere autonomo e ad afferire all'Azienda Ospedaliera di Padova;

Per ciascuna struttura afferente alle tre categorie sopra descritte (Coordinamenti e Programmi regionali, Ser, Registro regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare) con Decreto del Segretario verrà individuata la Direzione regionale di Riferimento e verrà nominato il Responsabile Scientifico, che avrà un incarico a tempo pieno e di durata biennale.

4) Centri Specializzati Regionali: svolgono attività di particolare rilevanza clinica e/o di ricerca ed hanno funzioni di supporto alle reti cliniche definite nel Pssr. Saranno individuati con provvedimento di Giunta regionale, collocati direttamente all'interno di strutture Aziendali (Az. Ulss, Ospedaliere, sperimentazioni gestionali o Irccs) e pertanto non finanziati dalla Regione. Per essere riconosciuti a livello regionale i Centri devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere punto di riferimento unico regionale per l'area clinica di rispettiva competenza con relativa produzione di linee guida, protocolli e procedure;
- qualificata attività, clinica e/o di ricerca, adeguata al ruolo del Centro regionale;
- produzione scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
- attività di formazione su scala regionale.

Il riconoscimento delle strutture sopra richiamate ha efficacia per tre anni, salvo rinnovo subordinato al mantenimento dei requisiti di riferimento.

Un'apposita commissione regionale presieduta dal Segretario regionale alla sanità avrà il compito di effettuare l'istruttoria in merito:

- alle strutture da confermare, cessare e riconoscere
- ai compiti assegnati a ciascun Centro;
- alle indicazioni delle Direzioni Regionali competenti,
- alla individuazione del responsabile regionale di riferimento,
- alla individuazione delle sedi.

Al fine di permettere lo svolgimento operativo delle valutazioni e del lavoro di cui sopra la Commissione predisporrà, più tempestivamente possibile, un documento d'indirizzo per consentire l'avvio della riorganizzazione già a partire dai primi mesi del prossimo anno, nell'ottica di un miglioramento qualitativo dei Centri e di una razionalizzazione dei costi.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

- Vista la deliberazione n. 4532 del 28.12.2007;
- Vista la deliberazione n. 268 del 9.02.2010;
- Vista la deliberazione n. 448 del 24.02.2009;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il "Piano per razionalizzare il vigente contesto regionale rappresentato dai Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di istituire una Commissione presieduta dal Segretario regionale alla sanità, con il compito di effettuare l'istruttoria in merito al riconoscimento dei Centri Regionali Specializzati, descritti nel Piano di cui all'Allegato A;

4. di revocare ogni altra disposizione, definita negli atti sopra richiamati, in contrasto con le indicazioni del presente provvedimento;

5. di incaricare il Segretario regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente deliberazione ed in particolare dal Piano di cui all'Allegato A, ivi compresa la definizione dei componenti della Commissione di cui al punto 3 e la definizione delle modalità di gestione economico-finanziaria delle strutture afferenti ai Coordinamenti e Programmi regionali, al SER e al Registro regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare.

Allegato A

Piano per razionalizzare il vigente contesto regionale rappresentato dai Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati

Le strutture a supporto della programmazione e delle reti cliniche che formano il Sistema Centri regionale vengono ad essere le seguenti:

Coordinamenti e programmi regionali: sono strutture che svolgono attività a supporto delle azioni programmatiche della Regione o di coordinamento di reti clinico-assistenziali di rilevanza prioritaria secondo gli indirizzi del Pssr.

Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale che ne definisce durata, obiettivi, modello organizzativo e ne approva annualmente i piani di attività. Viene affidato il controllo tecnico-amministrativo al dirigente della struttura regionale di afferenza e viene affidata la responsabilità scientifica ad un coordinatore.

Gli attuali Programmi (di cui alle Ddggrrn. 268/10, allegati A e B, e n. 1620/10) verranno razionalizzati e riorganizzati con successivo provvedimento di Giunta nel corso del periodo di attuazione del Piano.

I Coordinamenti Regionali, a partire dal 01/01/2011, verranno ad essere i seguenti:

1. Coordinamento regionale del sistema Emergenza Urgenza (Creu);
2. Coordinamento regionale per le Attività Trasfusionali (Crat);
3. Coordinamento regionale per i Controlli Sanitari, per l'appropriatezza e per le liste d'attesa.
La gestione economico-finanziaria dei precedenti tre Coordinamenti sarà affidata all'Az. Ulss n. 4 Alto Vicentino.
4. Il Coordinamento regionale per le malattie rare con gestione economico-finanziaria affidata all'Az. Ospedaliera di Padova. Ad esso afferiranno i seguenti registri:
 - Registro regionale delle nascite;
 - Registro regionale delle malattie rare;
5. Il Coordinamento regionale per i trapianti con gestione economico-finanziaria affidata all'Az. Ospedaliera di Padova;
6. Il Coordinamento regionale sul Farmaco con gestione economico-finanziaria affidata all'Az. Ulss 20 di Verona;
7. Il Coordinamento regionale per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria con gestione economico-finanziaria affidata all'Az. Ulss 9 di Treviso;
8. Il Coordinamento regionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Ccmr) con gestione economico-finanziaria affidata all'Azienda Ulss 15 Alta Padovana.

Sistema epidemiologico regionale (Ser): è una struttura che svolge attività di rilevazione epidemiologica per patologie o problemi di salute rilevanti a livello di popolazione, con funzioni di supporto alle attività di sanità pubblica e di miglioramento dell'assistenza in coerenza con la programmazione regionale.

Al fine di perseguire uniformità operativa, in fase di prima attuazione del presente Piano a tale struttura afferiranno i seguenti cinque attuali Registri (di cui alla Dgr 268/10 allegato C e alla Lr 11/10 art. 18):

1. Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite;
2. Registro dei tumori del Veneto;
3. Registro regionale dialisi e trapianto;
4. Registro regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati;
5. Registro regionale di mortalità;

La gestione economico finanziaria del Ser verrà affidata all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino, per le sue specifiche peculiarità di efficienza ed economicità. L'Azienda Ulss 4 costituirà unico punto di riferimento economico per la Regione del Veneto, secondo le modalità da definire fra le parti.

Il registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare: per le sue particolari specificità, continuerà ad essere autonomo.

Per ciascuna struttura afferente alle tre categorie sopra descritte (Coordinamenti e Programmi regionali, Ser, Registro regionale della Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare) con Decreto del Segretario verrà individuata la Direzione regionale di Riferimento e verrà nominato il Responsabile Tecnico, che avrà un incarico a tempo pieno e di durata biennale.

Centri specializzati regionali: svolgono attività di particolare rilevanza clinica e/o di ricerca ed hanno funzioni di supporto alle reti cliniche definite nel Pssr.

Sono individuati con provvedimento di Giunta regionale, ma collocati direttamente all'interno di strutture Aziendali (Az. Ulss, Ospedaliere, sperimentazioni gestionali o Irccs) e pertanto non finanziati dalla Regione. Per essere riconosciuti a livello regionale i Centri devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere punto di riferimento unico regionale per l'area clinica di rispettiva competenza con relativa produzione di linee guida, protocolli e procedure;
- qualificata attività, clinica e/o di ricerca, adeguata al ruolo del Centro regionale;
- produzione scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale;
- attività di formazione su scala regionale.

Il riconoscimento delle strutture sopra richiamate ha efficacia di tre anni, salvo rinnovo subordinato al mantenimento dei requisiti di riferimento.

Un'apposita commissione regionale presieduta dal Segretario regionale alla sanità avrà il compito di effettuare l'istruttoria in merito:

- alle strutture da confermare, cessare e riconoscere
- ai compiti assegnati a ciascun Centro;
- alle indicazioni delle Direzioni Regionali competenti,
- alla individuazione del responsabile regionale di riferimento,
- alla individuazione delle sedi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 11 gennaio 2011

Programma 2009 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ccm). Progetto "Implementazione di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola". Approvazione Atto Aggiuntivo per concessione di proroga della scadenza del Progetto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Progetto "Implementazione di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola" presentato al Ccm nazionale e approvato con Dgr n. 2212 del 21/09/2010. Approvazione dell'Atto Aggiuntivo con il quale viene autorizzato da parte del Ministero della Salute la proroga di sei mesi della scadenza del Progetto.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare l'Atto Aggiuntivo, contenuto nell'"Allegato A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, all'Accordo di Collaborazione per la realizzazione del Progetto "Implementazione di buone pratiche di prevenzione del tabagismo a scuola";

2. di incaricare la Dirigente regionale della Direzione Prevenzione a sottoscrivere l'Atto Aggiuntivo, il cui schema è allegato al presente provvedimento;

3. di prendere atto che la scadenza del Progetto di cui al precedente punto 1 è prorogata al 26 settembre 2011;

4. di demandare eventuali adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16
del 11 gennaio 2011

Settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (2007 - 2013) - Science in Society - 2011 -1: partecipazione della Regione del Veneto alla proposta progettuale "Overcoming barriers to successful ageing (Obsa)".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Partecipazione della Regione del Veneto, coerentemente con le azioni promosse dalle politiche comunitarie in materia di sanità e salute pubblica, alla proposta di ricerca del Fp7 "Capacities" Science in Society (Sis) con il Progetto Collaborativo "Overcoming barriers to successful ageing (Obsa)".

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Nell'ambito della politica sanitaria europea un importante strumento di programmazione e ricerca è rappresentato dal Settimo Programma Quadro il quale rappresenta lo strumento principale per soddisfare le necessità dell'Europa in termini di posti di lavoro e competitività e per permettere all'Europa di continuare ad avere un ruolo di guida nell'economia globale della conoscenza.

Tale Programma infatti risponde alle esigenze dell'Unione Europea in materia di crescita ed occupazione e l'obiettivo è quello di promuovere l'eccellenza nella ricerca, nello sviluppo e nella dimostrazione scientifica e tecnologica mediante i cinque programmi Cooperazione; Idee; Persone, Capacità e Ricerca nucleare.

I programmi quadro per la ricerca hanno due obiettivi principali:

- rafforzare la base scientifica e tecnologica dell'industria europea e incoraggiare la sua competitività internazionale;
- promuovere la ricerca che appoggia le politiche dell'Unione Europea.

Ciascun Programma si articola in più temi ed in particolare il Programma "Capacità" offre ai ricercatori strumenti efficaci per rafforzare la qualità e la competitività della ricerca europea, investendo nelle infrastrutture di ricerca e nella creazione di poli regionali di ricerca per migliorare le capacità di ricerca e innovazione nell'Europa e per garantirne un utilizzo ottimale. In particolare il Programma deve fornire ai ricercatori degli strumenti efficaci per rafforzare la qualità e l'importanza della cooperazione internazionale nella ricerca ed il ruolo della scienza nella Società.

Il Programma Capacità si articola attraverso le seguenti attività:

- ottimizzare l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture per la ricerca;

- potenziare le capacità di innovazione delle Pmi e la loro capacità di trarre benefici dalle attività di ricerca;
- sostenere lo sviluppo di raggruppamenti regionali orientati alla ricerca; esprimere il potenziale di ricerca esistente nelle regioni di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell'Ue;
- avvicinare la scienza e la società in vista di un'armoniosa integrazione della scienza e della tecnologia nella società europea;
- sostenere lo sviluppo coerente delle politiche in materia di ricerca;
- attuare azioni orizzontali e misure a favore della cooperazione internazionale.

Nell'ambito del suddetto programma di lavoro "Capacità" del Settimo Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie C - 196 del 20 luglio 2010, l'invito a presentare le proposte 2011 - tema Scienza nella Società - al quale la Regione del Veneto intende partecipare con il progetto "Overcoming barriers to successful ageing (Obsa)" - Invecchiare in salute superando le barriere.

Il Progetto muove da un'analisi statistica in merito all'incremento costante delle aspettative di vita, nel periodo ricompreso tra il 1850 ed il 2007, dalla quale è emerso che tra gli 80 e i 90 anni tali aspettative hanno subito un incremento pari al 37% nelle donne ed al 25% negli uomini nel 2002 e si è calcolato che questo trend positivo potrebbe consentire il raggiungimento dei 100 anni di vita nei paesi più sviluppati.

Tuttavia la costante crescita della popolazione anziana ha parallelamente avuto importanti conseguenze per la mortalità e per l'utilizzo delle risorse sanitarie: se da un lato, infatti, è in costante crescita il numero dei ricoveri ospedalieri a causa dell'invecchiamento della popolazione, dall'altro lato questo si scontra con le restrizioni finanziarie, il progresso scientifico di una moderna organizzazione ospedaliera ed il limitato impatto della telemedicina verso il paziente anziano. Infatti, l'invecchiamento della popolazione e lo sviluppo di nuove e costose tecnologie stanno determinando un gap insostenibile tra la domanda di assistenza sanitaria e le risorse disponibili.

Nell'ambito di questo panorama lo scopo del Progetto, la cui durata è pari a 2 anni, è il seguente:

- definire i principi dell'organizzazione gerarchica del servizio sanitario (I e II livello ospedaliero; assistenza domiciliare), i principi della distribuzione delle risorse economico-finanziarie; definire le strategie per divulgare i principi di distribuzione delle risorse economico-finanziarie ed implementare la capacità d'azione sia delle persone anziane che degli operatori sanitari;
- incrementare la collaborazione e la partnership con le organizzazioni no profit;
- elaborare protocolli per definire le modalità con cui i più alti livelli della telemedicina possano conciliarsi con le restrizioni economiche imposte dalla Commissione Europea; elaborare linee guida etiche per valutare protocolli di ricerca nella popolazione anziana; elaborare linee guida per la divulgazione su siti web dei risultati dei workshop; sviluppare siti web facili da utilizzare per gli anziani;
- fornire alla Commissione Europea, alle amministrazioni locali, agli stakeholders ed alla popolazione laica un documento di riferimento, elaborato su basi etiche, per la distribuzione delle risorse nella popolazione anziana;

- elaborare linee guida per una valutazione, sotto il profilo etico, dell'attività di ricerca nella popolazione anziana;
- sviluppare prototipi di comunicazione facilmente accessibili da utilizzare, su base europea, per gli anziani.

Considerata l'importanza che l'argomento riveste nel quadro della programmazione sanitaria regionale, con la presente deliberazione si propone che la Regione Veneto, coerentemente con le azioni promosse dalle politiche comunitarie in materia di sanità e salute pubblica, sia autorizzata a partecipare alla proposta di ricerca del Fp7 "Capacities "Science in Society (Sis) con il Progetto Collaborativo "Overcoming barriers to successful ageing (Obsa)".

Considerato inoltre che l'iter della progettazione si articola attraverso l'approvazione del Progetto da parte della Commissione Europea, la determinazione del finanziamento comunitario e la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento da parte di tutti i partner coinvolti, con il presente atto si propone altresì di delegare, in caso di giudizio positivo da parte dell'organismo comunitario, il Segretario regionale per la Sanità all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della partecipazione dell'Amministrazione regionale al Progetto in oggetto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

• Visto l'art. 42, comma 1 della Lr n. 39/2001;

• Vista la Decisione n. 1982/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (Guue n. L 412 del 30.12.2006);

• Visto l'invito a presentare proposte Fp7 - Science in Society - 2011 - 1 programma Capacità - tema: Scienza nella Società (Guue serie C 196 del 20 luglio 2010);

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, l'adesione della Regione del Veneto all'Invito a presentare proposte Fp7 - Science in Society - 2011 - 1, Programma Capacità, Tema: Scienza nella Società, con la seguente proposta progettuale:

a) Progetto Collaborativo "Overcoming barriers to successful ageing (Obsa)" - Invecchiare in salute superando le barriere - presentato dalla Regione del Veneto (leader);

2. di autorizzare il Segretario regionale per la Sanità all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione della partecipazione della Regione del Veneto al suddetto Progetto in caso di giudizio favorevole da parte della Commissione Europea.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 17 del 11 gennaio 2011

Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano - Procedura di Via ai sensi degli artt. 26 e 45 del D.lgs n. 152/2006. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rinvio approvazione del progetto.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

La Dgr in oggetto rilascia giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni per il progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano, rinviando al contempo l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottenimento del finanziamento della spesa per la realizzazione dell'opera.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 286 espresso dalla Commissione regionale Via nella seduta del 28/04/2010, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, e del rinvio dell'approvazione ed autorizzazione del "Progetto definitivo delle opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano", presentato dalla Segreteria regionale Ambiente e Territorio - Direzione regionale Difesa del Suolo;

2. di esprimere, ai sensi del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e integr., giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 286 del 28/04/2010, allegato A al presente provvedimento e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere di compatibilità paesaggistica, favorevole con prescrizioni, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.lgs 42/2004 ed acquisito agli atti in data 07/05/2010 con prot. n. 253347/45.07 E.410.01.1;

3. di rinviare, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottenimento del finanziamento della spesa per la realizzazione dell'opera;

4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione regionale Difesa del Suolo, alla Provincia di Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Vicenza, al Comune di Trissino, al Comune di Arzignano, al Distretto Bacino Idrografico Brenta e Bacchiglione, alla Direzione regionale Urbanistica, alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi all'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 18 del 11 gennaio 2011

“Azienda agricola Mezzanato Antonio”. Variante sostanziale all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Porto Viro (RO), approvata con Dgr n. 768 del 31 marzo 2009. Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Progetto di variante all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivo provvedimento (Dgr n. 1192/2009) sono state attribuite ad alcune strutture regionali le competenze amministrative per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del medesimo decreto legislativo (procedimento unico), confermando la potestà comunale per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui potenza elettrica installata sia inferiore alle soglie previste dalla tabella A, di cui art. 12 del D.lgs n. 387/2003.

Recentemente, la Giunta regionale (Dgr n. 453/2010) ha

ridefinito le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi finalizzati alla costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Con tale ultimo provvedimento, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 768 del 31 marzo 2009, l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” (Cuaa MZZNTN46H02C967H), con sede legale in via Guglielmo Marconi, n. 84 - Porto Viro (RO) e sede operativa in via Po Vecchio, n. 25. Comune di Porto Viro (RO), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Porto Viro (RO) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (letame e liquame bovino) e biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 3 novembre 2009 la medesima “Azienda agricola Mezzanato Antonio” ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione, riguardante principalmente:

- la realizzazione di una doppia linea di alimentazione della biomassa all'impianto, una dedicata alla biomassa palabile, l'altra a quella non palabile;
- l'installazione di una nuova attrezzatura (“estrusore”) avente lo scopo di ottenere una biomassa vegetale facilmente fermentescibile;
- la modifica sostanziale dei manufatti adibiti alla produzione di biogas precedentemente approvati (la realizzazione di una prevasca più grande, di due vasche di fermentazione più capienti in sostituzione delle precedenti tre, una vasca di stoccaggio coperta più capiente in sostituzione di quella scoperta, l'installazione di un cogeneratore di potenza termica nominale più elevata);
- la modifica sostanziale della linea di teleriscaldamento precedentemente approvata (numero di utenze servite più ampio);

- la modifica planimetrica dei manufatti (cabina) adibiti al trasporto e consegna dell'energia elettrica;

Il Responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ritenuto che, ai sensi dell'allegato A alla Dgr n. 1391/2009, l'istanza di variante al progetto approvato con Dgr n. 768/2009 comportasse modifiche sostanziali al precedente progetto originario, ha convocato una nuova Conferenza di servizi.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stata indetta la Conferenza di servizi finalizzata ad istruire la richiesta di integrazione e/o modifica dell'autorizzazione unica rilasciata all'"Azienda agricola Mezzanato Antonio" inerente la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola da realizzarsi nel territorio del Comune di Porto Viro (RO).

In data 27 gennaio 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché i concessionari e gestori di servizi pubblici rappresentati in sede di Conferenza di servizi (convocata con nota protocollo n. 720524/48.24 del 29/12/2009) hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, alla modifica dell'autorizzazione unica rilasciata all'Azienda agricola istante. La Conferenza di servizi ha, pertanto, proposto, il rilascio di una nuova autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento nonché al favorevole accoglimento, da parte delle Amministrazioni interessate, dell'adeguamento del progetto richiesto in sede di Conferenza di servizi.

Il Responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, preso atto della nuova documentazione progettuale (protocolli n. 289012/48.24 del 24/05/2010, n. 335876/48.24 del 17/06/2010, n. 435455/48.24 del 11/08/2010, n. 555521/48.24 del 22/10/2010, n. 622193/48.24 del 26/11/2010), nonché dell'assenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione della variante in corso d'opera alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere all'"Azienda agricola Mezzanato Antonio" una nuova autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas.

Contestualmente, a seguito delle risultanze della Conferenza di servizi del 27 gennaio 2010 e successiva nota esplicativa della Società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", si valuta opportuno autorizzare, la medesima società, all'esercizio del relativo impianto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica esistente.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'av-

venuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla Lr n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 Mw e 3 Mw;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 768/2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto del verbale della seduta di Conferenza di servizi del 27 gennaio 2010;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D.lgs n. 387/2003;

Preso atto che il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Rovigo, con nota protocollo n. 13124 del 12/01/2009, aveva approvato la connessione dell'impianto all'attività agricola ai sensi del comma 3, articolo 2135 del Codice Civile;

Dato atto che con note protocollo n. 289012/48.24 del 24/0/2010, n. 435455/48.24 del 11/08/2010, n. 555521/48.24 del 22/10/2010, n. 622193/48.24 del 26/11/2010 e n. 634227/48.24 del 3/12/2010, l'Azienda agricola istante ha trasmesso la documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto, altresì, che:

- con contratto di affitto di fondo rustico, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Adria il 22 settembre 2010 al n. 23308, e trascritto all'Ufficio provinciale di Chioggia in data 29/09/2010 al Registro generale n. 5535 e Registro particolare n. 3417 (atto notarile del 17 settembre 2010 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria), l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese le opere e infrastrutture connesse al medesimo (elettrdotto), sino al 10 novembre 2025 (Comune di Porto Viro, sezione unica, foglio 5°, mappali n. 548, 776, 797, 942-ex 852);
- con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrdotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti ed accesso, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Adria il 13 ottobre 2010 al n. 2451, e trascritto all'Ufficio provinciale di Chioggia in data 20/10/2010 al Registro generale n. 5983 e n. 5984 e Registro particolare n. 3718 e n. 3719 (atto notarile del 11 ottobre 2010 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria), l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla linea elettrica di progetto (Comune di Porto Viro, sezione unica, foglio 5°, mappale n. 942 - ex 852);
- con contratto di servitù di cavidotti per teleriscaldamento, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Adria l'8 settembre 2010 al n. 1465, serie IT, e trascritto all'Ufficio provinciale di Chioggia in data 09/09/2010 al Registro generale n. 3468 e Registro particolare n. 2176 (atto notarile del 28 maggio 2010 a firma del dott. Livio Penzo, notaio in Adria), l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento (Comune di Porto Viro, sezione unica, foglio 5°, mappali n. 7, 548, 775, 776, 777, 797);
- con Concessione a titolo precario rilasciata dal consorzio di Bonifica Delta del Po (allegata alla nota protocollo n. 634227/48.24 del 3/12/2010) è stata acquisito l'atto di assenso all'attraversamento della rete di teleriscaldamento di progetto sui mappali n. 319 e 681 in Comune di Porto Viro, sezione unica, foglio 5°;
- con allegato alla nota protocollo n. 622193/48.24 del 26/11/2010 l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” ha, altresì, comunicato che ha affidato alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, in conformità alla Soluzione Tecnica Minima Definitiva (codice GOAL n. 12735);
- con nota protocollo n. 555521/48.24 del 22/10/2010, la medesima Azienda agricola ha trasmesso, ai sensi della Dgr n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Felice Marangoni, iscritto all'albo dei geometri della Provincia di Rovigo al n. 561 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 13 ottobre 2010, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 66.544,13;

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il completamento della costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa di origine zootecnica (letame e liquame bovino) di provenienza aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE) ovvero residuale ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli”;

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher modello Jgs 416-A25) di potenza termica nominale pari a 2,403 Mw, di cui 0,999 Mwelettrici (1,245 Mwtermici residui) associato a un generatore (Marca Stamford modello PE 734 e2);

4. di autorizzare l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” (Cuaa MZZNTN46H02C967H), con sede legale in con sede operativa in via Guglielmo Marconi, n. 84 - Porto Viro (RO) e sede operativa in via Po Vecchio, n. 25. Comune di Porto Viro (RO) la costruzione e l'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3. sui terreni censiti al catasto del Comune di Porto Viro (RO), sui terreni censiti al catasto nella sezione unica, foglio 5°, mappale n. 776, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 358044/48.24 del 9/07/2008, n. 517007/48.24 del 7/10/2008, n. 679856/48.24 del 19/12/2008, n. 27096/48.24 del 19/01/2009, n. 61620/48.24 del 4/02/2009, n. 611303/48.24 del 3/11/2009, n. 289012/48.24 del 24/05/2010;

5. di autorizzare, altresì, la medesima Azienda agricola, alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica connessa con l'impianto di produzione di energia, limitatamente al tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna compresa, denominata “Cab. Mezzanato”, da ubicarsi nel territorio del Comune di Porto Viro (RO), sezione unica, foglio 5°, mappali n. 548, 776, 797, 942 (ex 852), il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 669897/48.24 del 16/12/2008 e n. 435455/48.24 del 11/08/2010;

6. di autorizzare, altresì, l'“Azienda agricola Mezzanato Antonio” alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 953 kW), a servizio:

- della termostatazione del processo di fermentazione anaerobica (143 kW),
- delle abitazioni, uffici aziendali e delle strutture agricolo-produttive (60 kW);
- delle strutture produttive dell'“Azienda agricola F.Ili Schiesaro” (750 kW);

pari ad una quantità di energia annua di 4.626 Mw (46 % energia termica complessivamente disponibile - 10.159 Mwh/anno) su terreni censiti al catasto del Comune di Porto Viro (RO), nella sezione unica, foglio 5°, mappali n. 7, 319, 548, 581, 775, 776, 777, 797, compreso attraversamento del canale “Portesin”, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 289012/48.24 del 24/05/2010 e n. 622193/48.24 del 26/11/2010;

7. di autorizzare la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (Cuaa 05779711000), con sede legale in Mestre (VE),

via G. Bella, n. 3, l'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna, denominata "Cab. Mezzanato", e il punto di connessione su linea Mt "Ca' Pisani", su terreni censiti al catasto del Comune di Porto Viro (RO), sezione unica, foglio 5°, mappale n. 942 (ex 852) il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. n. 289012/48.24 del 24/05/2010 e n. 622193/48.24 del 26/11/2010;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Porto Viro (RO), sezione unica, foglio 5°, mappali n. 548, 776, 797, perdono efficacia e quindi decadono il 10 novembre 2025, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto (registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Adria il 22 settembre 2010 al n. 23308, e trascritto all'Ufficio provinciale di Chioggia in data 29/09/2010 al Registro generale n. 5535 e Registro particolare n. 3417 - atto notarile del 17 settembre 2010 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria);

10. di comunicare all'"Azienda agricola Mezzanato Antonio" e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato all'autorizzazione di cui ai punti 2., 3., 5., 6. e 7., avviato su istanza presentata dalla medesima Azienda agricola;

11. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 16 settembre 2009, la deliberazione della Giunta regionale n. 768/2009, con la quale alla conclusione del previsto procedimento amministrativo, la Giunta regionale ha autorizzato la Società agricola in oggetto alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

12. di approvare l'importo di € 66.544,13 quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 19 del 11 gennaio 2011

"Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Trebaseleghe (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un

impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivo provvedimento (Dgr n. 1192/2009) sono state attribuite ad alcune strutture regionali le competenze amministrative per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del medesimo decreto legislativo (procedimento unico), confermando la potestà comunale per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui potenza elettrica installata sia inferiore alle soglie previste dalla tabella A, di cui art. 12 del D.lgs n. 387/2003.

Recentemente, la Giunta regionale (Dgr n. 453/2010) ha ridefinito le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi finalizzati alla costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Con tale ultimo provvedimento, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 19 febbraio 2010 la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Trebaseleghe (PD) di un impianto per la produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla

cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 3 giugno 2010 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto, da realizzarsi nel territorio del Comune di Trebaseleghe (PD) e su istanza della Società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l."

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 24 agosto 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- elaborati grafici e analitici inerenti l'impianto di produzione di energia, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse (linea elettrica);
- elaborati grafici e analitici inerenti lo studio di invarianza idraulica;
- copia dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.";
- atti di disponibilità delle aree interessate dall'impianto di produzione di biogas e energia, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- parere del Comando di Vigili del Fuoco di Padova;
- stima peritale sui costi di demolizione e ripristino ex-ante delle aree interessate dall'insediamento in argomento.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito i contratti di proprietà, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 518978/48.24 del 4/10/2010, n. 558798/48.24 del 25/10/2010, n. 672236/48.24 del 27/12/2010);
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 437645/48.00.25.06 del 12/08/2010 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla Lr n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 Mw e 3 Mw;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 14 luglio e 24 agosto 2010;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 518978/48.24 del 4/10/2010 e n. 558798/48.24 del 25/10/2010 la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con atto di compravendita registrato all'Agenzia delle

Entrate - Ufficio provinciale di Padova 2 il 10/08/2010 al n. 16096, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 11/08/2010 al registro generale n. 32971 e registro particolare n. 19028, come da atto notarile del 6/08/2010 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (rep. n. 82753 e racc. n. 32266), risulta che la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, in Comune di Trebaseleghe (PD) sezione unica, foglio 4°, mappali n. 699, 701 e 704;

- con atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova 2 il 10/08/2010 al n. 16101, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 11/08/2010 al registro generale n. 32972 e registro particolare n. 19029, come da atto notarile del 8/09/2010 a firma del dott. Roberto Paone, notaio in Camposampiero (rep. n. 82754 e racc. n. 32267), risulta che la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, in Comune di Trebaseleghe (PD), sezione unica, foglio 4°, mappale n. 660;
- con atto di servitù di elettrodotto e di passaggio registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cittadella, il 16/12/2010, n. 3123, serie 1T e trascritti all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Padova, il 17/12/2010, reg. gen. 48460, reg. part. 28206, la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete connesso alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica esistente, in Comune di Trebaseleghe, sezione unica, foglio 4°, mappali nn. 133 e 651;
- con l'assenso acquisito in sede di Conferenza di servizi la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha, altresì, la disponibilità alla realizzazione dell'impianto di rete connesso alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica esistente su strada comunale denominata "via Albare";
- con l'accettazione della T.i.c.a. - codice di rintracciabilità n. T0072086 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la "Società agricola Martinelle Energia Srl" ha comunicato che "non si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";
- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova - Ufficio Territoriale di Padova 1, il 06/08/2010, al registro n. 10671, n. 10688, n. 10690, serie 3, la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." ha la disponibilità del sottoprodotto dell'attività di allevamento bovino ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 437645/48.00.25.06 del 12/08/2010 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 558798/48.24 del 25/10/2010, la

medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della Dgr n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Giacomo Gazzin, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 257 e giurata presso il Giudice di Pace di Padova il 22/10/2010, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 38.826,00;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa di origine zootecnica extra-aziendale (liquame bovino);
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello J 312 GS-C225) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 1,302 Mw associato a un generatore (marca Stamford e), modello HCl 634 H2) di potenza elettrica in uscita di 0,526 Mw (potenza termica utile residua di 0,650 Mw);

4. di autorizzare la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." (Cuaa 04445630280), con sede legale e operativa in via Albare, n. 31. Comune di Trebaseleghe (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti al catasto del Comune di Trebaseleghe (PD), sezione unica, foglio 4°, mappali n. 660, 699, 701 e 704, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 157595/48.24 del 22/03/2010, n. 183269/48.24 del 1/04/2010, n. 310780/48.24 del 3/06/2010, n. 415365/48.24 del 30/07/2010, n. 518978/48.24 del 4/10/2010;

5. di autorizzare, altresì, la medesima Società agricola, alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica connessa con l'impianto di produzione di energia, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna compresa, denominata "Zooenergy", dell'energia elettrica, da ubicarsi catastalmente in Comune di Trebaseleghe (PD), sezione unica, foglio 4°, mappale n. 651, 660 e 704, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415365/48.24 del 30/07/2010, n. 518978/48.24 del 4/10/2010;

6. di autorizzare la società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento di potenza termica complessiva di 190 kW, a servizio:

- della termostatazione del processo di anaerobiosi (99 kW);
 - delle strutture agricolo-produttive (91 kW),
- pari a complessivi 1.215 Mwh/anno (23 % dell'energia ter-

mica complessivamente disponibile pari a 5.304 Mwh/anno), da ubicarsi su terreni censiti al catasto del Comune di Trebaseleghe (PD), sezione unica, foglio 4°, mappali n. 660 e 704, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 342506/48.24 del 21/06/2010, n. 415365/48.24 del 30/07/2010;

7. di autorizzare “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (Cuaa 05779711000), con sede legale in Mestre (VE), via G. Bella, n. 3, la costruzione e l'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica esistente nel tratto compreso a valle della cabina di consegna, denominata “Zooenergy”, e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, sulla linea MT - cabina esistente “T. Albare 1”, da ubicarsi nel territorio del Comune di Trebaseleghe (PD), sezione unica, foglio 4°, mappali n. 651 e 133, compreso parallelismo e attraversamento della strada comunale denominata “via Albare”, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 183269/48.24 del 1/04/2010, n. 415365/48.24 del 30/07/2010, n. 518978/48.24 del 4/10/2010;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare alla società “Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l.” e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10. di approvare l'importo di € 38.826,00 quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3. 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 11 gennaio 2011

“Cooperativa San Michele società cooperativa agricola”. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Cona (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivo provvedimento (Dgr n. 1192/2009) sono state attribuite ad alcune strutture regionali le competenze amministrative per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del medesimo decreto legislativo (procedimento unico), confermando la potestà comunale per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui potenza elettrica installata sia inferiore alle soglie previste dalla tabella A, di cui art. 12 del D.lgs n. 387/2003.

Recentemente, la Giunta regionale (Dgr n. 453/2010) ha ridefinito le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi finalizzati alla costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Con tale ultimo provvedimento, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 2 aprile 2010 la “Cooperativa San Michele società cooperativa agricola”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Cona (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria, in data 1° giugno 2010 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto, da realizzarsi nel territorio del Comune di Cona (VE) e su istanza della Società "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola".

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 21 settembre 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché all'acquisizione da parte delle Amministrazioni interessate, della seguente documentazione progettuale:

- atto di compravendita registrato e trascritto, dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- atto unilaterale inerente il rispetto dell'art. 9 delle Nta del Piano di assetto del Territorio del Comune di Cona (realizzazione delle fasce di mitigazione ambientale a verde non produttivo);
- perizia asseverata da parte di un tecnico abilitato e giurata, pari all'ammontare dei costi di demolizione delle opere di progetto e ripristino ex ante dell'area interessata dall'intervento in argomento, redatta sulla base dell'ultimo aggiornamento disponibile del prezziario regionale dei lavori pubblici;
- approvazione del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004, da parte del Servizi Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Venezia.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, in quanto:

- la Cooperativa agricola ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 613829/48.24 e 633410/48.24, rispettivamente del 23/11/2010 e 02/12/2010);
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Venezia, con nota protocollo n. 501941/48.25.09 del 23/09/2010 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento

in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla Lr n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 Mw e 3 Mw;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 16 giugno, 28 luglio e 21 settembre 2010;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 613829/48.24 del 23/11/2010 e n. 633410/48.24 del 2/12/2010 la Cooperativa agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con l'atto di vendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Chioggia il 12/11/2010 al n. 550 Serie 15, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio

provinciale di Venezia - sede staccata di Chioggia in data 17/11/2010 al Registro generale n. 6943 e Registro particolare n. 4049, come da atto notarile del 10 novembre 2010 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (Rep. n. 49475 e Racc. n. 10731), risulta che la "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Cona - Provincia di Venezia - sezione unica, foglio 5°, mappali n. 170);

- con atti di servitù di elettrodotto e di passaggio la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete connesse alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- con l'accettazione della T.i.c.a.-codice di rintracciabilità n. T0058954 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola" ha comunicato che "non si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Venezia, con nota protocollo n. 501941/48.25.09 del 23/09/2010 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 613829/48.24 del 23/11/2010, la medesima Cooperativa agricola ha trasmesso, ai sensi della Dgr n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2963 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione distaccata di Adria il 25/10/2010, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 210.693,20 (duecentodiecimilaseicentonovantatre/20);

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di:
 - biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jembacher, modello J 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,459 Mw associato a un generatore (marca Stamford modello PE 734 C2) di potenza elettrica in uscita di 0,998 Mw (potenza termica utile residua di 1,244 Mw);

4. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, la "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola" (Cuaa 03946590274), con sede legale e operativa via Franzolin, n. 9. Comune di Cona (VE), sede impianto in via Leonardo da Vinci, n. 9. Comune di Cona (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti al catasto del Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5°, mappali n. 170, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, 326911/48.24 del 14/06/2010, 375553/48.24 del 8/07/2010, 426150/48.24 del 1/09/2010, 472419/48.24 del 8/09/2010;

5. di autorizzare, altresì, la medesima Cooperativa agricola, alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica connessa con l'impianto di produzione di energia, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna compresa, denominata "Azienda agricola Cooperativa San Michele", dell'energia elettrica, da ubicarsi catastalmente in Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5°, mappale n. 170, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, 405985/48.24 del 26/07/2010, 472419/48.24 del 8/09/2010;

6. di autorizzare la "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola" alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 360 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (260 kW);
 - delle strutture agricolo-produttive (100 kW),
- pari a complessivi 982 Mwh/anno (30 % dell' energia termica complessivamente disponibile, pari a 3273 Mwh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5°, mappale n. 170, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, 375553/48.24 del 8/07/2010 e n. 462150/48.24 del 1/09/2010;

7. di autorizzare "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (Cuaa 05779711000), con sede legale in Mestre (VE), via G. Bella, n. 3, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso a valle della cabina di consegna, denominata "Azienda agricola Cooperativa San Michele" e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, su linea MT esistente "Rottanova", da ubicarsi nel territorio del Comune di Cona (VE), sezione unica, foglio 5°, mappale n. 170 e 156, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 185559/48.24 del 2/04/2010, 260517/48.24 del 10/05/2010, 375553/48.24 del 8/07/2010 e n. 462150/48.24 del 1/09/2010;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare, alla Cooperativa agricola richiedente e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Cooperativa San Michele società cooperativa agricola";

10. di approvare l'importo di € 210.693,20 (duecentodie-

cimilaseicentonovantatre/20) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 21
del 11 gennaio 2011

“Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.”. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Villafranca Padovana (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivo provvedimento (Dgr n. 1192/2009) sono state attribuite ad alcune strutture regionali le competenze amministrative per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del medesimo decreto legislativo (procedimento unico), confermando la potestà comunale per il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui potenza elettrica installata sia inferiore alle soglie previste dalla tabella A, di cui art. 12 del D.lgs n. 387/2003.

Recentemente, la Giunta regionale (Dgr n. 453/2010) ha ridefinito le competenze delle strutture regionali in materia di rilascio dei titoli abilitativi finalizzati alla costruzione e esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Con tale ultimo provvedimento, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti

di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 2 aprile 2010 la “Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.”, ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Villafranca Padovana (PD) di un impianto per la produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in data 8 luglio 2010 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto, da realizzarsi nel territorio del Comune di Villafranca Padovana (PD) e su istanza della “Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.”.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 23 settembre 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica aziendale (liquame e letame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- Studio di Invarianza idraulica;
- Piano previsionale traffico connesso con l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia;
- perizia di stima asseverata e giurata inerente i costi di demolizione delle opere e di progetto e ripristino ex-ante delle aree interessate dagli interventi;
- nulla osta del Comune di Villafranca Padovana inerente

l'atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S."

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito i contratti di affitto, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 31 dicembre 2039 - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 555507/48.24 del 22/10/2010 e n. 622185/48.24 del 26/11/2010);
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 293469/48.00.25.06 del 25/05/2010 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla Lr n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 Mw e 3 Mw;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 27 luglio e 23 settembre 2010;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 555507/48.24 e n. 622815/48.24, rispettivamente del 22 ottobre e 26 novembre 2010 la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesto in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova 1 il 29/07/2010 al n. 13808, e trascritto all'Ufficio provinciale di Padova in data 02/08/2010 al Registro generale n. 30788 e Registro particolare n. 17826, come da atto notarile del 26 luglio 2010 a firma del dott. Franco Cardarelli, notaio in Padova (Rep. n. 32083 e Racc. n. 11751), risulta che la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 31 dicembre 2039 (Comune di Villafranca Padovana -PD- sezione unica, foglio 17°, mappali n. 138, 284, 467, 468, 495)
- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova 1 il 29/07/2010 al n. 13811, e trascritto all'Ufficio provinciale di Padova in data 02/08/2010 al Registro generale n. 30789 e Registro particolare n. 17827, come da atto notarile del 26 luglio 2010 a firma del dott. Franco Cardarelli, notaio in Padova (Rep. n. 32084 e Racc. n. 11752), risulta che la "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, sino al 31 dicembre 2039 (Comune di Villafranca Padovana -PD- sezione unica, foglio 17°, mappali n. 80, 141, 285, 463)
- in sede di Conferenza di servizi il Comune di Villafranca Padovana ha approvato il parallelismo e l'attraversamento dell'impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su via Bassa e sul mappale n. 436 del foglio 15° insistente sul medesimo Comune;
- in sede di Conferenza di servizi la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha approvato l'inserimento del nuovo impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica su cabina primaria di

connessione denominata “Taggi Sop. 2^”, parte della linea MT esistente “Villafranca (Cp Altichiero)”, in Comune di Villafranca Padovana, foglio 15°, mappale n. 437;

- in sede di Conferenza di servizi è stata acquisito l'atto di assenso del Comune di Villafranca Padovana alla posa sotterranea di cavidotto lungo la strada comunale di “Via Bassa” e “Via dell'Artigianato” (atto unilaterale d'obbligo registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova il 14/10/2010, reg. n. 13365);
- in sede di Conferenza di servizi è stata acquisita la concessione all'attraversamento dello “Scolo Limenella” e relative pertinenze in gestione al Consorzio di Bonifica Brenta (prot. n. 8294 del 15/09/2010);
- il Servizio regionale Ispettorato per l'Agricoltura di Padova, con nota protocollo n. 293469/48.00.25.06 del 25/05/2010 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004;
- con l'accettazione della T.i.c.a.-codice di rintracciabilità n. T0078667 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che “Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.” ha comunicato che “si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione”;
- con nota protocollo n. 555507/48.24 del 22/10/2010, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della Dgr n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto Collegio dei Geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Giudice di Pace di Padova il 1° ottobre 2010, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 93.800,00;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa di origine zootecnica di origine aziendale (letame e liquame bovino);
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o Pae), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher modello JGS 320 GS-c25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,459 Mw associato a un generatore (marca Stamford e) modello PE 734 C2 e) di potenza elettrica in uscita di 0,999 Mw (potenza termica utile residua di 1,245 Mw);

4. di autorizzare la “Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.” (Cuaa 00241470285), con sede legale e operativa in via Bassa, n. 35. Comune di Villafranca Padovana (PD), alla

costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti al catasto del Comune di Villafranca Padovana (PD), sezione unica, foglio 17°, mappali n. 80, 138, 141, 284, 285, 463, 467, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 186338/48.24 del 2/04/2010, n. 320055/48.24 del 9/06/2010, n. 401454/48.24 del 22/07/2010, n. 432847/48.24 del 10/08/2010, n. 555507/48.24 del 22/10/2010;

5. di autorizzare, altresì, la medesima Società agricola, alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica connessa con l'impianto di produzione di energia, nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica compresa, denominata “Zilio”, da ubicarsi catastalmente in Comune di Villafranca Padovana (PD), sezione unica, foglio 17°, mappali n. 138, 467, 468, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 335903/48.24 del 17/06/2010, n. 401454/48.24 del 22/07/2010;

6. di autorizzare la “Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.” alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento di potenza termica complessiva di 265 kW, a servizio:

- della termostatazione fermentatori anaerobici (potenza termica impegnata di 125 kW);
 - del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (80 kW);
 - del riscaldamento dell'abitazione aziendale (60 kW),
- per complessivi 2.120 Mwh/anno (19,44 % dell'energia termica complessivamente disponibile pari a 10.159 Mwh/anno), da ubicarsi su terreni censiti al catasto del Comune di Villafranca Padovana (PD), sezione unica, foglio 17°, mappali n. 138, 283, 464, 465, 467, 468, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 320055/48.24 del 4/06/2010;

7. di autorizzare “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” (Cuaa 05779711000), con sede legale in Mestre (VE), via G. Bella, n. 3, all'esercizio di un impianto di rete connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la porzione di competenza della cabina di consegna, denominata “Zilio” e il punto di connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica, denominato “Taggi Sop. 2^”, su linea Mt esistente “Villafranca (cp altichiero)”, da ubicarsi nel territorio del Comune di villafranca padovana, sezione unica, foglio 17°, mappale n. 425 e 468 e foglio 15°, mappali n. 495, 436, 437, compreso parallelismo lungo strada comunale denominata “via Bassa” nonché attraversamento scolo “Limenella” e, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 335903/48.24 del 17/06/2010, n. 555507/48.24 del 22/10/2007;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Villafranca Padovana (PD), sezione unica, foglio 17°, mappali n. 80, 138, 141, 284, 285, 463, 467, 468, perdono efficacia e quindi decadono il 31 dicembre 2039, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto:

- contratto di affitto di fondo rustico catastalmente censito in Comune di Villafranca Padovana, foglio 17°, mappali

n. 80, 141, 285, 463, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova 1 il 29/07/2010 al n. 13811, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 02/08/2010 al registro generale n. 30789 e registro particolare n. 17827, come da atto notarile del 26/07/2010 del dott. Franco Cardarelli notaio in Padova (Rep. n. 32084 e Racc. n. 11752);

- contratto di affitto di fondo rustico catastalmente censito in Comune di Villafranca Padovana, foglio 17°, mappali n. 138, 284, 467, 468, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova 1 il 29/07/2010 al n. 13808, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 02/08/2010 al registro generale n. 30788 e registro particolare n. 17826, come da atto notarile del 26/07/2010 del dott. Franco Cardarelli notaio in Padova (Rep. n. 32083 e Racc. n. 11751);

10. di comunicare, alla Società agricola richiedente, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari/gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata da "Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio S.S.";

11. di approvare l'importo di € 93.800,00 quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3. 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 22 del 11 gennaio 2011

Consorzio Agrilux di Lozzo Atestino (PD). Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito, da due sezioni da 998 kWe ciascuna alimentate a biogas, da realizzarsi in Comune di Lozzo Atestino (PD). D.lgs 387/2003; D.lgs 152/2006; Lr 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il Consorzio Agrilux, con sede legale in Lozzo Atestino (PD), via Condotto n. 13, ha presentato istanza alla Regione Veneto ai sensi dell'art. 12 D.lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito da due motori da 998 kWe ciascuno, alimentati dal biogas prodotto da digestione anaerobica; l'istanza è stata assunta al protocollo della Segreteria Ambiente e Territorio in data 12.03.2010 n. 1413228/5700.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto costituito da due sezioni impiantistiche con due fermentatori in acciaio, i quali sostituiranno l'esistente fermentatore in cal-

cestruzzo armato che sarà riconvertito a vasca di accumulo del digestato dopo le opportune manutenzioni.

L'intervento consiste nel depotenziamento del gruppo già installato, denominato Agrilux 1, impostando la potenza massima erogata sul valore di 998 kWe e nell'installazione di una sezione impiantistica - denominata Agrilux 2 - con potenza nominale pari a 998 kWe.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 Mw.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi è rappresentata dal parere espresso dalla Commissione Tecnica regionale sezione Ambiente (Ctra) sull'argomento e come tale viene riportato dal rappresentante regionale che opera all'interno della Conferenza stessa.

In accordo con quanto sopra detto in data 16 giugno 2010 si è svolto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, al quale convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte il rappresentante della Provincia di Padova, dell'Arpav di Padova, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Successivamente il progetto è stato esaminato dalla Ctra nella seduta del 11 novembre 2010, la quale con parere n. 3692 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

In data 1 dicembre 2010 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Lozzo Atestino (PD), della Provincia di Padova, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro, il Sindaco ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Padova ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto subordinato alle seguenti prescrizioni:

- "Tutte le raccomandazioni, condizioni, e prescrizioni formulate dagli Enti interessati e presenti agli atti dovranno essere osservati dal consorzio Agrilux di Lozzo Atestino;
- le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n. 339 del 28.06.1986, dal Dm 21.03.1988, dal Dm 16.01.1991 e dal Dpcm 08.07.2003;
- la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;

- a norma dell'art. 14 della Lr 24/91 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio.

Nella delibera regionale di autorizzazione dell'impianto si dovrà tener conto di quanto indicato da Enel Distribuzione Spa nella nota 05.08.2010 prot. n. 814448".

Con detta nota Enel ha comunicato il proprio nulla-osta all'impianto e ha ricordato che "l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto per la connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere rilasciata a favore di Enel distribuzione in quanto detta parte di impianto diverrà, a tutti gli effetti, parte della rete di distribuzione Elettrica nazionale", con espresso richiamo della non messa in pristino dell'impianto di connessione, in caso di dismissione dell'impianto di produzione.

L'Arpav, non potendo partecipare all'incontro, ha trasmesso con nota prot. 14556 D del 30.11.2010 il proprio parere favorevole.

A conclusione dell'incontro, sulla scorta del progetto presentato dalla Ditta - completo della perizia di stima relativa alla rimessa in pristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto - i rappresentanti delle Amministrazioni presenti si sono espressi favorevolmente alla realizzazione dell'impianto proposto con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della Ctra n. 3692/2010 di cui all'allegato A e della Provincia di Padova relativamente alla realizzazione della connessione elettrica.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

Vista la Legge regionale n. 11 del 13.04.2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

Visto il Parere n. 3692 espresso dalla Ctra nella seduta del 11.11.2010;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il Consorzio Agrilux, con sede legale in Lozzo Atestino (PD), via Condotta n. 3, alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica costituito da due sezioni autonome da 998 kWe ciascuna alimentate a biogas ottenuto da fermentazione anaerobica, da realizzarsi in Comune di Lozzo Atestino (PD), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Ctra n. 3692/2010 di cui all'allegato A del presente provvedimento e delle prescrizioni espresse dalla Provincia di Padova, integralmente riportate nelle premesse;

3. di prendere atto di quanto richiesto dalla Provincia di Padova e pertanto autorizzare Enel Distribuzione Spa all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione elettrica, tenendo conto che in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia non è prevista la messa in pristino dell'impianto per la connessione;

4. di disporre, in conformità di quanto stabilito dall'art. 12 comma 4 del D.lgs 387/2003 e con deliberazione della Giunta regionale n. 453/2010, il deposito presso la Regione Veneto, di una fidejussione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino. Detta garanzia, di importo pari alla previsione tecnico-economica di tali opere approvate unitamente al progetto dovrà essere presentata dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori.

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia al Consorzio Agrilux, al Comune di Lozzo Atestino, alla Provincia di Padova, all'Arpav, all'Agenzia delle Dogane - U.t.f. competente per territorio, all'Enel Distribuzione Spa e al Gestore Servizi Elettrici.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 25 del 11 gennaio 2011

Ipab - Scuola dell'infanzia "De Gianfilippi" in Bardolino (VR). Presa d'atto dell'impossibilità della gestione amministrativa e contestuale commissariamento.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Accertato il mancato funzionamento dell'Organo di Governo dell'Ipab, si rende necessario il Commissariamento del medesimo Ente.

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di prendere atto della grave situazione istituzionale dell'Ipab Scuola dell'infanzia "De Gianfilippi" con sede in Bardolino (VR), descritta nella parte motiva del presente atto, e di ritenere tale situazione di irregolarità pregiudizievole per gli interessi dell'Ente e dei suoi Ospiti;

2. di prendere atto della necessità per la Regione, ravvisandone gli estremi di legge, di intervenire dichiarando sciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, e nominando, quale Commissario straordinario regionale il Dott. Luca De Marchi, nato a Castelfranco Veneto il 14/04/1966;

3. di conferire il mandato commissariale, per la durata massima di sei mesi dalla data del presente provvedimento (ma potrà concludersi anche prima di detto termine, in caso di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione), oltre a quanto fissato dalla legge, allo scopo di:

- a) assumere la gestione temporanea dell'Ente, accertando l'esatta situazione economico-finanziaria e gestionale dell'Ipab;
 - b) verificare le vie più opportune per ricondurre a normalità la situazione, in particolare con riferimento alle problematiche evidenziate e riguardanti lo Statuto dell'Ipab e dei suoi Organi;
 - c) avviare i conseguenti interventi operativi compresi gli atti all'aggiornamento e modifica del medesimo, riferendo periodicamente alla struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;
 - d) assumere, da ultimo, le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo di governo dell'Ipab;
4. di stabilire che il Commissario vedrà liquidato il proprio compenso omnicomprendente, a carico dell'Ipab, di Euro millecinquecento al mese.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 27 del 18 gennaio 2011

Autorizzazione all'intervento in due giudizi, con istanza cautelare, avanti il Tar Lazio proposti da Bertozzo Andrea ed altri e Vantin Primo ed altri contro Presidente del Consiglio dei Ministri e Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 28 del 18 gennaio 2011

Autorizzazione alla chiamata in causa di terzi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso con atto di citazione da D'A. R. ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 29 del 18 gennaio 2011

N. 8 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 30 del 18 gennaio 2011

Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 31 del 18 gennaio 2011

Ratifiche Dpgr n. 62 del 3.4.2008; n. 75 del 17.4.2008;

n. 289 del 30.12.2010 relative ad autorizzazione alla costituzione in giudizio, alla trasposizione e alla proposizione di azione avanti agli uffici di Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 32 del 18 gennaio 2011

Dgrv. 931/2004 - Dgrv. 455/2005. Dgrv. 3266/2007. Piano di rilancio dello Stabilimento Termale "Pietro d'Abano" in Comune di Battaglia Terme (PD). Legge n. 323/2000. Legge n. 27/2003 smi. D.lgs n. 163/2006 smi. Direttiva 2004/18/Ce. Presa d'atto della cessazione di efficacia della procedura di Dialogo Competitivo di cui all'art. 58 del D.lgs n. 163/2006.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Preso d'atto della cessazione di efficacia e conclusione della procedura di Dialogo Competitivo riguardante la valorizzazione dello Stabilimento Termale "Pietro d'Abano" in Comune di Battaglia Terme (PD).

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto (per la quota del 90%), ed il Comune di Battaglia Terme (PD) (per la quota del 10%), in attuazione a quanto previsto dall'art.5 comma 4, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (secondo le modalità di cui all'art. 22 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307649 del 21/3/2002, hanno acquisito dall'Inps la piena proprietà, a titolo gratuito, del complesso termale in oggetto.

Il trasferimento è stato attuato a seguito della approvazione di apposito Piano di Rilancio dello Stabilimento Termale, approvato e proposto, di concerto con il Comune di Battaglia Terme, dalla Giunta regionale con Dgr n. 322 del 16/02/2001, Dgr n. 1213 del 17/5/2001 e Dgr n. 2963 del 3/10/2003, nonché dal Comune di Battaglia Terme con i propri relativi provvedimenti.

Con Dgr n. 931 del 6/04/2004, all'oggetto "Piano di rilancio dello Stabilimento Termale Pietro d'Abano in Comune di Battaglia Terme (PD). L. n. 323/2000. Approvazione avviso ex art. 37 bis della Legge n. 109/1994 s.m.i.", è stato approvato l'avviso indicativo di project financing per la presentazione alla Regione del Veneto delle relative proposte da parte dei promotori.

Alle scadenze fissate dall'art. 37-bis della L. n. 109/1994 s.m.i., per la presentazione delle proposte di riqualificazione dello Stabilimento Termale in questione, 30 giugno 2004 - 31 dicembre 2004, non è stata presentata alcuna proposta in merito.

Con Dgr n. 455 del 11/02/2005, all'oggetto "L. 323/2000. Piano di rilancio dello Stabilimento Termale - Pietro d'Abano - in Comune di Battaglia Terme (PD). Proposta di modifica del Piano di Rilancio" è stato deliberato di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze la modifica delle percentuali di utilizzo del complesso immobiliare in parola che

prevedesse, nel rispetto della finalità termale del bene e delle attività previste nel Piano di Rilancio approvato dal competente Ministero nell'anno 2002, l'incremento di quelle attività rivolte al benessere, alla ricerca, alla formazione ed all'attività motoria, nonché di quelle di tipo alberghiero e ricettizio; in tale atto si è riservato a successivo provvedimento l'approvazione definitiva di un nuovo Piano di Rilancio che tenesse conto delle proposte di modifica di cui sopra e delle eventuali osservazioni da parte del competente Ministero.

In attuazione a quanto sopra deliberato è stata presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 12 agosto 2005, per le ragioni sopra esposte, la proposta di modifica del Piano di Rilancio di cui alla delibera n. 455 del 11/02/2005, invitando il competente organo statale a trasmettere, entro tempi brevi, le proprie considerazioni senza che quest'ultimo procedesse a trasmettere alcuna risposta in merito.

L'infruttuoso esperimento della procedura di project financing, oltre all'inerzia da parte dell'Amministrazione Statale, che ha costituito e costituisce, a tutt'oggi, grave pregiudizio alla riapertura dello Stabilimento Termale in questione, stante la situazione di crisi del mercato termale, ha stimolato questa Amministrazione regionale a percorrere, con l'adozione della Dgr n. 3266 del 16/10/2007, la strada dell'istituto del Dialogo Competitivo, al fine di far partecipare più soggetti per l'individuazione della scelta ottimale da intraprendere per la realizzazione dell'obiettivo di riqualificazione e valorizzazione del bene.

La procedura di pubblicazione del relativo bando di gara ha comportato la presentazione di n. 3 proposte, due delle quali sono state accettate dalla competente Commissione di Valutazione appositamente nominata per l'esame delle relative proposte da parte degli stessi promotori, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs n. 163/2006, secondo quanto previsto dal punto 8 dell'allegato Bando di gara.

Nella seduta del 9/03/2009, avvenuta in Battaglia Terme (PD) presso lo Stabilimento Termale "Pietro d'Abano", la Commissione di gara ha invitato le n. 2 Società, ammesse a partecipare alla gara, all'illustrazione delle proposte presentate; quanto sopra in attuazione a quanto previsto dal punto 6) 1^a Fase procedurale dell'avviso pubblico. In quell'occasione una delle due Società partecipanti si è riservata di trasmettere, in tempi brevi, la documentazione tecnica necessaria a giustificare la proposta.

La Commissione di valutazione, preso atto che veniva procrastinata l'entrata in vigore del regolamento d'attuazione del D.lgs 163/06, ha verbalizzato, in ogni occasione, la natura meramente cognitoria, per le Amministrazioni regionale e comunale, della procedura in essere, rimanendo pertanto sospesi gli effetti dell'istituto del Dialogo Competitivo sino alla pubblicazione e successiva entrata in vigore del citato regolamento.

La competente Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, trascorso un congruo periodo di tempo dalla seduta della Commissione di gara senza che la Società di cui sopra presentasse la promessa integrazione documentale, accertato d'ufficio che la Società capofila dell'altro gruppo di Società partecipanti la gara si trovava nella situazione di scioglimento e liquidazione (inizio procedura di concordato preventivo), ha comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., ad entrambi i promotori giuste note prot. n. 534078 e n. 533742 del 12/10/2010, il venir meno dei

presupposti per continuare tale procedura di gara, invitandoli a presentare per iscritto, in attuazione a quanto previsto dall'art.10 della L. 241/90 s.m.i., entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni, le proprie osservazioni, corredate da idonea documentazione, trascorso il quale, in carenza di risposte, la citata Direzione regionale avrebbe proposto alla Giunta regionale di voler deliberare, in sede di autotutela, ai sensi dell'art.9 del Bando di gara, la revoca della procedura medesima.

Trascorso il termine senza alcuna osservazione in merito, preso atto che la situazione di cui sopra non poteva che far venir meno il presupposto stesso dell'utilizzo dell'istituto del Dialogo Competitivo (fattispecie questa che si basa proprio sulla compartecipazione di più soggetti da ammettere a confronto per addivenire ad una scelta ottimale di valorizzazione del cespite), la mancata pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del regolamento attuativo del D.lgs n. 163/2006, la cui entrata in vigore dovrà avvenire non prima di 6 mesi dalla relativa pubblicazione, portano alla logica conseguenza di procedere, in via di autotutela, alla cessazione di efficacia della procedura in argomento, con conseguente chiusura della procedura di gara e di riservarsi, con successivo provvedimento, di intraprendere ogni utile iniziativa, da adottare di concerto con il Comune di Battaglia Terme comproprietario del bene, al fine di addivenire in tempi brevi all'indizione di una nuova procedura di valorizzazione dell'intero complesso immobiliare.

Tale valutazione è stata condivisa anche dal Comune di Battaglia Terme (PD) che, con proprio provvedimento di Giunta comunale n. 162 del 23/12/2010, ha adottato analogo provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Legge n. 59/1997
- Vista la Legge n. 323/2000
- Vista la Legge n. 27/2003 s.m.i.
- Visto il D.lgs n. 163/2006 s.m.i.
- Vista la Direttiva 2004/18/Ce
- Vista la Dgr n. 322/2001
- Vista la Dgr n. 1213/2001
- Vista la Dgr n. 2963/2003
- Vista la Dgr n. 931/2004
- Vista la Dgr n. 455/2005
- Vista la Dgr n. 4164/2005
- Vista la Dgr n. 3266/2007
- Vista la Dgc n. 162 del 23/12/2010

delibera

1. Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la procedura ad evidenza pubblica di cui alla deliberazione n. 3266 del 16/10/2007 di riqualificazione dello Stabilimento Termale denominato "Pietro d'Abano", sito in Battaglia Terme

(PD), mediante l'utilizzo dell'istituto del "Dialogo competitivo" di cui all'art. 29 della Direttiva UE 2004/18 e all'art. 58 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. ha esaurito i propri effetti e, pertanto, deve considerarsi conclusa.

2. Di riservare ad un successivo provvedimento, da adottare di concerto con il Comune di Battaglia Terme, l'adozione di una nuova procedura di gara che consenta di intraprendere le relative azioni procedurali tendenti alla valorizzazione del bene.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 18 gennaio 2011

Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo (VI). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Ratifica ai sensi del 6° comma, art. 15 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. [Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, integrale, per i Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo (VI).

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

“Con deliberazioni di Giunta Municipale rispettivamente del Comune di Montebello Vicentino n. 36 del 16 marzo 2005, del Comune di Gambellara n. 26 del 15 marzo 2005, del Comune di Montorso Vicentino n. 34 del 16 marzo 2005, del Comune di Zermeghedo n. 28 del 16 marzo 2005, esecutive a tutti gli effetti, è stato approvato il documento preliminare e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.

In data 24.03.2005 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 23.04.2004, n. 11, tra la Regione Veneto ed i Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino e Zermeghedo.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimenti di Giunta del Comune di Gambellara n. 91 del 17.12.2008, del Comune di Montebello Vicentino n. 115 del 18.12.2008, del Comune di Montorso Vicentino n. 135 del 18.12.2008, del Comune di Zermeghedo n. 77 del 18.12.2008, esecutive a tutti gli effetti.

Il Distretto Idrografico Brenta-Bacchiglione della Regione del Veneto con nota n. 497815 del 29.09.2008 (pratica Genio civile n. PA4/2008) ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

In data 18.12.2008, è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del Pati definito come "Gmmz" dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino e Zermeghedo, in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza.

Con Deliberazioni dei Consigli Comunali di Montebello Vicentino n. 03 del 9.01.2009, di Gambellara n. 02 del 12.01.2009, di Montorso Vicentino n. 02 del 7.01.2009 e di Zermeghedo n.

01 del 13.01.2009, esecutive a tutti gli effetti, è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati).

La procedura di pubblicazione e deposito del Pati è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta ed a seguito di essa, sono pervenute complessivamente n. 253 osservazioni.

La commissione regionale Vas con provvedimento n. 107 del 21.12.2009 (o.d.g. n. 2 del 21.12.2009), ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 5 del 10.02.2010 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 53 del 10.03.2010 del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Provincia di Vicenza ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico regionale in data 10.03.2010 (art.27, Lr 11/2004).

In data 21.04.2010, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo (VI), adottato con deliberazioni di Consiglio comunale, rispettivamente, n. 03 del 9.01.2009, n. 02 del 12.01.2009, n. 02 del 7.01.2009 e n. 01 del 13.01.2009, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica regionale n. 53 del 10.03.2010, agli atti in essa richiamati, con alcune precisazioni formulate in sede di conferenza di servizi;

2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale aggiornati ed integrati secondo quanto riportato nel verbale della conferenza di servizi e agli atti in esso richiamati:

- Pati - Relazione di progetto;
- Pati - Allegato A: Ambiti Territoriali Omogenei e Dimensionamento;
- Pati - Allegato B: Coni Visuali;
- Pati - Carta delle Strategie;
- Pati - Tavola n. 1: Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale;
- Pati - Tavola n. 2: carta delle Invarianti;
- Pati - Tavola n. 3: Carta delle Fragilità;
- Pati - Tavola n. 4: Carta della Trasformabilità;
- Pati - Tavola n. 4a: Carta degli A.t.o.;
- Pati - Norme Tecniche di Attuazione;
- Pati - Relazione sintetica di Progetto;
- Vas - Rapporto ambientale [integrato];
- Vas - Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale [integrata];
- Vas - Dichiarazione di Sintesi;
- Vas - Ra - Tavola n. 1 - Indice di funzionalità fluviale;
- Vas - Ra - Tavola n. 2 - Carta della permeabilità dei suoli;
- Vas - Ra - Tavola n. 3 - Carta dell'idoneità ambientale;
- Vas - Ra - Tavola n. 4 - Carta dell'uso del suolo;
- Vas - Ra - Tavola n. 5 - Carta delle destinazioni d'uso;

- Vas - Ra - Tavola n. 6 - Stazioni radio base ed elettrodotti;
- Vas - R. a. - Tav. n. 7 - C. della Criticità e della Sostenibilità del Pati;
- Vas - Ra - Tavola n. 8 - Carta delle mitigazioni e delle compensazioni;
- Vas - Ra - Allegato n. 1 - Iff (Indice di Funzionalità Fluviale);
- Banca Dati Alfanumerica e Vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo e gli elaborati del Pati su supporto informativo (n. 1 Dvd).

3. In adeguamento al parere Vas è stata prodotta la Relazione Sintetica (Relazione di sintesi).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, dei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo (VI) a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 21.04.2009 il cui verbale è Allegato A alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti delle Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2 e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.6 dell'art.15;

3) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico dei Comuni interessati, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 38
 del 18 gennaio 2011

Manifestazione fieristica "Motor Bike Expo 2011" - Verona Fiere - 21/22/23 gennaio 2011.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende assegnare un

contributo a favore della Società Commerciale S.r.l di Favaro Veneto (Ve) per gli interventi relativi all'informazione e l'educazione in materia di sicurezza stradale nell'ambito della manifestazione fieristica "Motor Bike Expo 2011".

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue:

Anche per il corrente anno, presso il quartiere fieristico di Verona Fiere, viene organizzata la manifestazione "Motor Bike Expo 2011" che si terrà nei giorni 21/22/23 gennaio 2011.

Tale manifestazione rappresenta un importante appuntamento per gli operatori del settore ciclomotoristico e si articola in un evento che accoglie i diversi prodotti e servizi legati alle varie tipologie di motocicli, con dimostrazioni e prove tecniche "su strada" dei mezzi, nonché nella trattazione di tematiche legate ai trasporti, alla viabilità, alla sicurezza stradale e alla tutela dell'ambiente.

In data 6/12/2010 è stato chiesto dall'Ente Verona Fiere e dalla Società Commerciale Srl, anche per l'anno 2011, il Patrocinio della Regione Veneto per la manifestazione "Motor Bike Expo 2011", nonché un contributo regionale a sostegno dell'evento.

Il sostegno alla partecipazione alla manifestazione fieristica in oggetto va collegato agli obiettivi previsti dalla Lr n. 66/1987, che tende a promuovere anche interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza stradale.

La manifestazione in oggetto peraltro viene solitamente realizzata mediante l'utilizzo dei "media" (televisivi, radiofonici e cartacei) e la Società Commerciale Srl di Favaro Veneto (Ve) cui si intende assegnare il contributo è dotata di vasta esperienza nella realizzazione, tra l'altro, di campagne d'informazione e di educazione alla sicurezza stradale.

In considerazione della rilevanza della succitata manifestazione, con il presente provvedimento, la Giunta regionale intende aderire concretamente alla succitata richiesta con un contributo di € 100.000,00 (centomila/00) in relazione alle risorse che saranno rese disponibili nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011, di prossima approvazione.

La succitata somma di 100 mila € è da considerarsi quale importo massimo del contributo concedibile determinato in base alla previsione dei costi indicati nella previsione di bilancio allegata alla richiesta di contributo. Conseguentemente, detto importo potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base dei costi effettivamente sostenuti al netto dei relativi ricavi.

L'erogazione del contributo sarà subordinato alla presentazione di idonea rendicontazione comprovante i reali ricavi e costi sostenuti per la realizzazione della manifestazione corredata da adeguata documentazione contabile (fatture quietanziate, o altro), che dovrà pervenire entro il 30/06/2011. Qualora la rendicontazione delle spese venga prodotta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla stessa verrà effettuato un controllo a campione come previsto dalla normativa vigente;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha

attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la Lr n. 66/1987, art. 3, comma 3;
- Vista la lettera dell'Ente Fiera di Verona e Società Commerciale Srl datata 6/12/2010

delibera

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di determinare in € 100.000,00 (centomila/00) l'importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Mobilità una volta acclarata la disponibilità nel bilancio 2011 sul capitolo n. 3428 denominato "Interventi per informazione e di educazione in materia di sicurezza stradale;

3) di destinare alla Società Commerciale Srl con sede a Favaro Veneto (Ve), il contributo di cui al precedente punto 2) a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione della campagna di informazione e di educazione alla sicurezza stradale, nell'ambito della manifestazione fieristica "Motor Bike Expo 2011".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 39 del 18 gennaio 2011

Procedimento avanti il Tribunale di Venezia Rg n. 3300/2010 promosso dal Sig. B. N. contro la Regione del Veneto per eliminare e/o riportare nei limiti di legge le immissioni acustiche provocate dal traffico veicolare. Autorizzazione alla definizione bonaria.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Il Sig. B. N., proprietario di un immobile prospiciente una rotatoria di nuova realizzazione lungo la Sp 32 Miranese, ha promosso ricorso d'urgenza al Tribunale di Venezia per ottenere la condanna della Regione alla realizzazione di interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. Con il presente provvedimento la Giunta è chiamata ad esprimersi sulla definizione bonaria della controversia nei termini specificati nel testo dell'accordo allegato.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a definire in via bonaria il procedimento avanti il Tribunale di Venezia pendente sub. Rg n. 3300/2010 promosso dal Sig. B. N.;

2. di accettare, conseguentemente, la rinuncia al giudizio di cui al punto 1);

3. di delegare il Dirigente della Direzione regionale Infrastrutture alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'Allegato A;

4. di dare atto che al pagamento delle somme conseguenti al presente atto si provvederà - per l'importo di euro 63.300,00 - tramite gli impegni di spesa già adottati per il finanziamento

del Lotto C2 del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr);

5. di dare atto che alla liquidazione delle spese legali e tecniche quantificate in euro 12.000,00 si provvederà con successivo decreto dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale.

Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 18 gennaio 2011

Por Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" (Cro) parte Fesr (2007-2013). Individuazione delle Autorità, delle Strutture Responsabili di Azione e della composizione del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Ridefinizione delle competenze relative al Programma Operativo regionale (Por) Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" (Cro) parte Fesr (2007-2013) a seguito del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di individuare quali Autorità e Organismi responsabili del Por - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" parte Fesr (2007-2013) le strutture regionali di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di individuare quali Strutture Responsabili di Azione (Sra) del Por - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" parte Fesr (2007-2013) le strutture regionali di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la rappresentanza della Regione del Veneto nel Comitato di Sorveglianza del Por - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" parte Fesr (2007-2013) così come individuata in Allegato C alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di prendere atto della composizione del Tavolo di Partenariato del Por - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" parte Fesr (2007-2013) di cui all'Allegato D alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di demandare al Dirigente della Direzione Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Por - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" parte Fesr (2007-2013), ogni adempimento amministrativo ed esecutivo conseguente al presente provvedimento.

(segue allegato)

Allegato A**Por Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione"
parte Fesr (2007-2013)**

Autorità e Organismi	
Autorità di Gestione (AdG):	Direzione Programmazione
Autorità di Certificazione (AdC):	Segreteria regionale per il Bilancio
Autorità di Audit (AdA):	Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie
Autorità Ambientale (AA):	Segreteria regionale per l'Ambiente
Organismo Responsabile per l'Esecuzione dei Pagamenti:	Direzione Ragioneria e Tributi

Allegato B**Por Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione"
parte Fesr (2007-2013)****Strutture Responsabili di Azione (Sra)**

Struttura responsabile di azione	Asse prioritario	Linea di intervento	Azione
Segreteria regionale per il Bilancio - Commissario allo Sviluppo Economico			
Unità di Progetto Ricerca e Innovazione	1. Innovazione ed economia della conoscenza	1.1 Ricerca, Sviluppo e Innovazione	1.1.1. Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico
			1.1.2. Contributi a favore dei processi di trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese
			1.1.3. Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca
Direzione Industria e Artigianato	1. Innovazione ed economia della conoscenza	1.1 Ricerca, Sviluppo e Innovazione	1.1.4. Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa
		1.2 Ingegneria Finanziaria	1.2.1. Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità
			1.2.2. Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative
			1.2.3. Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI
		1.3 Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità	1.3.1. Aiuti agli investimenti delle nuove Pmi a prevalente partecipazione femminile
			1.3.2. Aiuti agli investimenti delle nuove Pmi giovanili

Struttura responsabile di azione	Asse prioritario	Linea di intervento	Azione
			1.3.3. Interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale
Segreteria regionale per l'Ambiente - Commissario ai Lavori Pubblici			
Unità di Progetto Energia	2. Energia	2.1. Produzione di energie da fonti rinnovabili ed efficienza energetica	2.1.1. Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili
			2.1.2. Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici
			2.1.3. Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici
Segreteria regionale per l'Ambiente			
Direzione Tutela Ambiente	3. Ambiente e valorizzazione del territorio	3.1. Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente e sviluppo di piani e misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici	3.1.1. Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati
Direzione Difesa del Suolo	3. Ambiente e valorizzazione del territorio	3.1. Stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente e sviluppo di piani e misure per prevenire e gestire rischi naturali e tecnologici	3.1.2. Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico
Segreteria regionale per il Bilancio - Commissario allo Sviluppo Rurale			
Unità di Progetto Foreste e Parchi	1. Innovazione ed economia della conoscenza	1.3 Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità	1.3.4. Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale
	3. Ambiente e valorizzazione del territorio	3.2. Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale	3.2.3. Attività innovative di promozione del patrimonio naturale
Segreteria regionale per la Cultura			
U. C. Progetti Strategici e Politiche Comunitarie	3. Ambiente e valorizzazione del territorio	3.2. Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale	3.2.1. Interventi a favore dell'innovazione e dell'economia della conoscenza nel settore della cultura
			3.2.2. Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale
	5. Azioni di cooperazione	5.2 Cooperazione transregionale	5.2.1. Cooperazione transregionale (parte)

Struttura responsabile di azione	Asse prioritario	Linea di intervento	Azione
Segreteria regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione			
Direzione Sistema Informativo	4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale	4.1. Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali	4.1.1. Creazione di piani d'azione e promozione/creazione di reti di servizi tra/per le Pmi
			4.1.2. Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici
			4.1.3. Interventi di aiuto alle Pmi per l'accesso ai servizi telematici
Direzione Programmazione	5. Azioni di cooperazione	5.2 Cooperazione transregionale	5.2.1. Cooperazione transregionale (parte)
	6. Assistenza tecnica	6.1. Assistenza tecnica	6.1.1. Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
			6.1.2. Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato
			6.1.3. Valutazione
			6.1.4. Studi e ricerche
			6.1.5. Informazione e pubblicità
Segreteria regionale per le Infrastrutture - Commissario alla Riforma Settore Trasporti			
Unità di Progetto Logistica	4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale	4.2. Potenziamento delle reti di trasporto mediante il miglioramento degli snodi e delle piattaforme intermodali	4.2.1. Snodi e piattaforme logistiche intermodali
Direzione Infrastrutture	4. Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale	4.2. Potenziamento delle reti di trasporto mediante il miglioramento degli snodi e delle piattaforme intermodali	4.2.2. Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr)
		4.3. Promozione della mobilità pulita e sostenibile, in particolare nelle zone urbane	4.3.1. Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano
	5. Azioni di cooperazione	5.2 Cooperazione transregionale	5.2.1. Cooperazione transregionale (parte)
Segreteria Generale della Programmazione			
U. P. Cooperazione Transfrontaliera	5. Azioni di cooperazione	5.1 Cooperazione interregionale	5.1.1. Cooperazione interregionale

Allegato C

Por Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” parte Fesr (2007-2013)

Rappresentanza della Regione del Veneto nel Comitato di Sorveglianza

Fanno parte del Comitato di sorveglianza in qualità di membri effettivi:

- Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di Presidente
- L'Assessore competente per i programmi Fesr, in qualità di vice presidente
- Il Segretario regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione
- L'Autorità di Gestione
- I Dirigenti delle Strutture Regionali responsabili di Azione
- L'Autorità Ambientale
- Il Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità
- L'Autorità di Gestione del Por (2007-2013) Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - parte Fse
- L'Autorità di Gestione per il Psr (2007-2013)

Possono, inoltre, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente:

- L'Autorità di Certificazione
- L'Autorità di Audit
- Un rappresentante del Consiglio regionale

Allegato D

Por Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” parte Fesr (2007-2013)

Composizione del Tavolo di Partenariato

Il Tavolo di Partenariato per l'Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” - parte Fesr (2007-2013) è presieduto dall'Assessore competente per i programmi Fesr o un suo delegato ed è composto dai rappresentanti dei seguenti soggetti:

- Anci Veneto
- Casartigiani Veneto
- Cgil
- Cisl Veneto
- Cisl
- C.n.a. Veneto
- Coldiretti Veneto
- Commissione Pari Opportunità
- Confagricoltura Veneto
- Confapi Veneto
- Confederazione Italiana Agricoltori
- Confesercenti
- Confcommercio Veneto
- Confcooperative Veneto
- Confindustria Veneto
- Federclaii Veneto
- Forum Permanente del Terzo Settore Veneto

- Frav - Confartigianato Federazione Regionale Artigianato Veneto
- Lega Cooperative
- Ugl - Unione Generale Lavoro
- Uil
- Uncem Veneto
- Unioncamere
- Urv - Unione Regionale Province Venete

Su invito del Presidente potranno inoltre partecipare alle riunioni rappresentanti di altri soggetti interessati in relazione a specifiche materie di volta in volta trattate.

Per la Regione del Veneto parteciperanno alle riunioni i responsabili della gestione e attuazione del Por 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - Parte Fesr.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 18 gennaio 2011

Attuazione degli AACCN Medicina Convenzionata 2009/2010. Indirizzi.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si indicano le linee strategiche per il rafforzamento dell'Assistenza Territoriale tramite le Cure Primarie, secondo le modalità individuate negli Aaccnn per la Medicina Convenzionata, che saranno oggetto di confronto con le Ooss del settore nelle sedi appropriate

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il presente lavoro ha lo scopo di consolidare il sistema della Cure Primarie, confermando e sviluppando le scelte strategiche individuate con gli atti di indirizzo regionali e di costituire un riferimento comune per l'implementazione della nuova organizzazione della Medicina convenzionata così come individuata negli Aaccnn Mc del 2009/2010.

Attuazione degli Aaccnn Mc 2009/2010

Con gli Aaccnn in oggetto, sono stati raggiunti i seguenti importanti traguardi:

- compiti e funzioni del medico convenzionato che costituiscono condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSR;
- aggregazioni funzionali territoriali;
- unità complessa cure primarie;
- flusso informativo.

Materie oggetto di confronto o di negoziazione:

- i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione secondo modalità e strumenti definiti fra le parti a livello regionale;
- aggregazioni funzionali territoriali: entro sei mesi ... le regioni con la partecipazione delle Ooss ..., individuano ...;
- nell'ambito del processo di programmazione volto a definire le unità complesse delle cure primarie, la Regione consulta le Ooss ...;
- requisiti e funzioni minimi dell'unità complessa delle cure primarie: gli accordi regionali con le Ooss ... individuano la dotazione strutturale, strumentale e di persone necessarie

Fase operativa

In merito, le Ooss della Medicina convenzionata sono state convocate: Medicina Generale e Specialistica Ambulatoriale Interna il 3 e la Pediatria di Libera Scelta il 21 dicembre u.s., per avviare un confronto sulle modalità di attuazione degli Aaccnn in oggetto.

L'obiettivo è definire una modalità di presa in carico dei bisogni degli utenti, garantendo un'assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore da parte di un'équipe multidisciplinare e multiprofessionale formata da professionalità diverse e complementari; lo scopo è non solo quello di migliorare l'efficacia dell'assistenza, ma anche qualificare maggiormente le attività della medicina territoriale, inquadrando in modo più compiuto il medico di famiglia nel sistema sanitario.

Con il presente atto si indicano le linee strategiche, Allegato A, per il rafforzamento dell'Assistenza Territoriale tramite le Cure Primarie, secondo le modalità individuate negli Aaccnn per la Medicina Convenzionata, che saranno oggetto di confronto con le Ooss del settore nelle sedi appropriate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale.

Visti gli Aaccnn del 2009/2010 per la disciplina dei rapporti con i Medici convenzionati.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare le linee strategiche, richiamate nell'Allegato A al presente atto per costituirne parte integrante ed essenziale, per il rafforzamento dell'Assistenza Territoriale tramite le Cure Primarie, secondo le modalità individuate negli Aaccnn per la Medicina Convenzionata, che saranno oggetto di confronto con le Ooss del settore nelle sedi appropriate;
3. di demandare alla contrattazione sindacale la puntuale definizione della proposta sul documento di cui sopra;
4. di stabilire che, nelle more del completamento del documento sulle Cure Primarie a seguito delle trattative sindacali, le presenti disposizioni costituiscano linee guida per le Aziende sanitarie;
5. di istituire, con decreto del Segretario regionale sanità, una Commissione tecnica con il compito di monitorare e verificare i Patti aziendali;
6. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale l'attuazione degli atti di competenza del Governo regionale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Progetto cure primarie 2011/2012

Il presente documento ha lo scopo di rafforzare l'Assistenza Primaria per migliorare il sistema delle Cure distrettuali, riportando a livello regionale il governo delle attività; tale approccio rende il rapporto con i Medici convenzionati certo e stabile e, nello stesso tempo, costituisce il contenuto obbligatorio per l'esercizio della attività in convenzione.

Determinazione profilo professionale tipo del map in relazione ai livelli assistenziali necessari agli obiettivi determinati dalla regione per le cure primarie.

Premesse.

Nell'ultimo decennio si sta portando avanti una profonda reingegnerizzazione delle cure primarie, che ha visto realizzarsi, anche se non ancora compiutamente in tutto il territorio regionale, il passaggio dall'erogazione di prestazioni parcellizzate alla realizzazione di percorsi condivisi tra gli operatori e tra questi e gli utenti, soggetti attivi nelle scelte e nella produzione della propria salute, trasformando il paradigma della medicina di attesa in medicina di iniziativa orientata alla "promozione attiva" della salute, alla responsabilizzazione del cittadino verso la propria salute, al coinvolgimento delle proprie risorse personali e sociali, alla gestione di percorsi assistenziali e alla continuità delle cure. In questo ambito, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e lo specialista ambulatoriale interno, vedono rafforzato il loro ruolo attraverso la realizzazione delle forme aggregate delle cure primarie e l'integrazione con le altre professionalità del territorio, che prevedono la rimodulazione dell'offerta assistenziale, sia in termini quantitativi con ampliamento degli orari di apertura degli ambulatori, prolungamento dell'orario nei giorni festivi, sia in termini qualitativi con modalità di facilitazione dell'accesso, diffusione dell'assistenza domiciliare integrata, per rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini per 24 ore e 7 giorni alla settimana. Tramite le forme a Rete delle cure primarie, quindi, si facilita la continuità assistenziale tra i diversi livelli (preventivo, ospedaliero, territoriale), si migliora in particolare la comunicazione tra le strutture territoriali ed ospedaliere e il Mmg, il Pls e lo Sai. in relazione al ricovero dei pazienti, alla dimissione protetta, all'attuazione di percorsi diagnostici terapeutici condivisi, alla attivazione e alla partecipazione. Questi obiettivi si realizzano grazie alla disponibilità di strumenti informatici e telematici, per lo scambio di informazioni cliniche e per l'attuazione di procedure di tele consulto e telemedicina. Infine le forme di Rete di assistenza primaria consentono un maggior raccordo con le strutture coinvolte nelle attività di prevenzione, facilitando la realizzazione degli interventi previsti dalla Programmazione Nazionale e regionale e aumentandone l'adesione degli assistiti. Particolare riguardo va data alla formazione del Medico Convenzionato. Per dare risposta al cittadino anche per le urgenze soggettive e minori e conseguentemente contenere l'affollamento dei pazienti al PS, si devono concretizzare modelli organizzativi innovativi che rappresentino un punto di riferimento per i cittadini sul territorio garantendo una risposta sanitaria possibilmente 24ore/24, con l'opportunità di usufruire al contempo delle eventuali consulenze specialistiche.

Ciò comporta un patto reciprocamente vincolante tra la regione ed i medici convenzionati per sostenere e migliorare il Sssr.

Il modello tecnologico-scientifico della medicina moderna si caratterizza per la inevitabile frammentazione e parcellizzazione del sapere e dell'agire specialistico. In tale contesto invece la medicina generalista si pone come disciplina autonoma in grado di garantire e mantenere nel tempo una visione integrata ed olistica dei problemi, centrata sulla persona e sul processo di cura, non soltanto sulla malattia.

Essa infatti:

- si fonda su un approccio centrato sulla persona, orientato all'individuo, alla sua famiglia e alla comunità di appartenenza e su una relazione individuale che si sviluppa nel tempo attraverso una comunicazione efficace tra medico e paziente;
- garantisce la continuità longitudinale delle cure;
- utilizza uno specifico processo decisionale condizionato dalle modalità di presentazione dei problemi e dal contesto specifico in cui sono affrontati;
- si occupa dei problemi di salute acuti e cronici dei singoli pazienti in modo indifferenziato;
- promuove la salute ed il benessere dell'individuo e della collettività mediante interventi di prevenzione e di promozione della salute;
- tratta i problemi di salute nelle loro dimensioni fisiche, psicologiche, sociali, antropologiche.

La professione del medico di medicina generale (MMG) prevede quindi funzioni, attività e compiti definiti non solo da conoscenze scientifiche ma anche da abilità e capacità relazionali peculiari e specifiche che derivano dalle caratteristiche della disciplina, che pone il MMG come attore fondamentale del governo della domanda e dei successivi percorsi sanitari. La medicina generale è infatti il punto di primo contatto medico nell'ambito del sistema sanitario, fornisce accesso ai suoi utenti e tratta tutti i problemi di salute, indipendentemente da età, sesso, o da qualsiasi altra caratteristica dell'individuo e deve essere caratterizzata da flessibilità, integrazione, facilità di accesso e continuità delle cure.

Tipologie medico convenzionato nel veneto

La presa in carico mediante l'applicazione di PDTA (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) condivisi con la medicina specialistica e ospedaliera, l'individuazione di modelli organizzativi sempre più evoluti, l'appropriatezza, l'informatizzazione, la formazione e, soprattutto, la valorizzazione del patrimonio professionale del medico convenzionato costituiscono gli elementi di qualità del sistema Veneto per le cure primarie.

Profilo assistenziale:

Elementi costitutivi:

- complessità assistenziale,
- qualità clinica ed organizzativa,
- accessibilità ed accoglienza,
- appropriatezza.

Criteri di valutazione

La consapevolezza che i modelli gestionali attuali non sfruttano appieno il patrimonio culturale e/o di competenze

(soprattutto nell'area del saper fare).

La consapevolezza che l'esecuzione di visite periodiche strutturate (medicina d'iniziativa) migliora i risultati clinici.

La possibilità di "intercettare" una cospicua percentuale di patologia ancora sul territorio, e ridurre così il carico delle richieste di visita che grava sugli specialisti, il carico di lavoro in assoluto degli specialisti, e quindi le richieste improprie e le liste d'attesa.

La possibilità di implementare le diagnosi precoci.

La possibilità di "de-localizzare" i servizi quanto più vicino possibile al cittadino, sfruttando l'aggregazione dei medici e quindi dei pazienti intorno alle forme associative (medicene di gruppo integrate).

La gestione integrata fra assistenza primaria e secondaria, che è efficace più dell'assistenza secondaria da sola e più economica.

La possibilità di una riqualificazione professionale e di carriera per il MMG.

Profilo assistenziale standard = Acn/Air/Nuova Rete
Il passaggio al livello superiore deve tener conto anche dei fattori di qualità dei medici interessati.
Profilo assistenziale integrato = Acn/Air/Integrazione con il distretto/medicina di gruppo

Obiettivi di sistema:

- sviluppare sul territorio regionale un modello di reti assistenziali, che vedano coinvolti i medici/pediatrati di famiglia ma anche i medici di continuità assistenziale e gli specialisti ambulatoriali interni, prevedendo una rimodulazione dell'offerta assistenziale non solo in termini di accessibilità (ampliamento degli orari di apertura degli ambulatori) ma anche rispetto a specifici obiettivi di salute
- completare l'attivazione del flusso informativo/co per le prestazioni relative all'Accordo collettivo nazionale e regionale, al Dm del 26 febbraio 2010 (certificati telematici di malattia) e alla gestione dei Patti aziendali e degli obiettivi di sistema.
- dare attuazione alle reti funzionali territoriali (RFT) tramite obiettivi di salute e modalità organizzative del servizio (verso la continuità assistenziale h 12).
- utilizzare tali strumenti soprattutto per le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di sistema assegnati alla Azienda di appartenenza e, conseguentemente, anche ai MAP.
- contribuire al governo del sistema attraverso percorsi di appropriatezza che riguardano gli interventi considerati necessari ai fini di migliorare la qualità del servizio e consentire una nuova dimensione dell'offerta che privilegi l'assistenza territoriale. In questa fase, il ruolo del Map è fondamentale e ciò comporta un approccio professionale articolato e costituito dal rapporto con i propri assistiti e con i diversi livelli della rete assistenziale in quanto solamente attraverso l'ottimizzazione dei percorsi di cura è possibile raggiungere i risultati attesi.

Obiettivi appropriatezza:

- razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- recupero di appropriatezza delle prestazioni specialistiche;
- recupero di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.

Obiettivi di salute:

Continuità delle cure, soprattutto, per:

- pazienti post-acuti dimessi dall'ospedale che corrono rischi elevati, ove non adeguatamente assistiti, di ritorno improprio all'ospedale. Essi necessitano di competenze clinico-gestionali ed assistenziali, in una struttura dedicata o a domicilio;
- pazienti cronici, stabilizzati sul territorio, o pazienti fragili con elevati bisogni assistenziali e rischio di ricoveri inappropriati ove non adeguatamente presi in carico. Il percorso di cura richiede una forte integrazione in team multidisciplinari di cure (medico, infermiere ed assistente sociale) con luogo di cura il domicilio del paziente o una struttura protetta;
- pazienti cronici complessivamente in buone condizioni di salute che hanno come bisogno il monitoraggio del loro stato di salute, risiedono al domicilio e hanno le caratteristiche necessarie per essere educati all'autocura e al self empowerment (diabete, asma).

Modello

Il modello funzionale di riferimento verso cui si orienta il sistema veneto presenta le seguenti dimensioni strategiche:

- il coinvolgimento delle risorse della comunità,
- il supporto all'autocura,
- l'organizzazione in team multiprofessionali,
- il supporto sistematico alle decisioni anche attraverso il potenziamento dei sistemi informativi.

Rete orizzontale

La rete orizzontale potrà garantire:

- la continuità assistenziale h 12 giornaliera, dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato e prefestivi, attraverso l'articolazione strutturale e funzionale dell'attività degli studi dei Map;
- il collegamento degli studi dei Map con sistemi informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti della Rete (la gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro interoperabili);
- potrà inoltre garantire la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e della appropriatezza interna alla Rete (Audit), per la promozione di comportamenti e coerenti con gli obiettivi dichiarati nei Patti aziendali.

Rete verticale tra diverse strutture d'offerta

La rete verticale potrà garantire:

- una effettiva integrazione tra la Rete dei Map e la struttura informatica aziendale, con la finalità di assicurare una efficace sinergia nella adozione di modalità organizzative idonee a garantire l'assistenza h 24, al fine di consentire:
- l'integrazione informativa con la Continuità Assistenziale,
- l'integrazione informativa a garanzia dell'interazione e della collaborazione con le altre figure professionali della Medicina convenzionata (Specialistica Ambulatoriale Interna, Pls, in un'ottica di miglioramento della presa in carico),
- l'integrazione informativa con l'Ospedale e Ps,
- l'integrazione informativa con i Centri servizio,

- l'integrazione informativa con i servizi sociali del Comune.

Organizzazione map nella rete assistenziale

Profilo assistenziale standard = Nuova rete (Map n. 2596)

Profilo assistenziale integrato = Medicina di gruppo (Map n. 1.074).

La perdita dei requisiti di qualità può comportare la revoca della Medicina di gruppo integrata.

Le Utap rientrano nella Rete con funzioni di coordinamento assistenziale ed azioni di supporto.

La Medicina di Gruppo integrata risponde ai requisiti previsti dalle Linee-Guida introdotte dall'Acr (Dgr n. 4395 del 30/12/2005) per la Medicina Convenzionata, è integrata perché si avvale e gestisce "risorse" messe a disposizione dal Distretto (es. personale infermieristico ed amministrativo) e dalle Municipalità (es. assistente sociale ed amministrativo), può diventare un soggetto forte operante nel Distretto Socio Sanitario. Tale forma evoluta di collaborazione tra medici costituisce un elemento fondamentale della nuova Rete assistenziale territoriale e la Regione ne favorisce lo sviluppo pianificato.

Formazione continua

Il relativo profilo assistenziale dei Map sarà valorizzato mediante la comunicazione e la formazione continua, in linea con quanto stabilito nel presente Progetto Cure Primarie, fornite attraverso la Rete, mediante supporto informatico, collegate ai processi di sviluppo clinico - organizzativo dell'assistenza primaria e su pacchetti formativi autogestiti anche dagli stessi medici convenzionati.

Sperimentazione nuovi sistemi delle cure primarie

Le Aziende sanitarie possono presentare richiesta di autorizzazione per progetti innovativi per la gestione delle Cure primarie relativi, soprattutto, a modelli erogativi per obiettivi di salute e a forme di autogestione dell'assistenza primaria.

Il patto-tipo regionale: criteri di definizione

L'obiettivo è definire una modalità di presa in carico dei bisogni degli utenti, garantendo un'assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore da parte di un'équipe multidisciplinare formata da professionalità diverse e complementari; lo scopo è non solo quello di migliorare l'efficacia dell'assistenza, ma anche qualificare maggiormente le attività della medicina territoriale, inquadrando in modo più compiuto il medico di famiglia, e le relazioni di questo con l'azienda, nel sistema sanitario.

La Regione esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio, verifica e controllo, tramite il supporto tecnico di una Commissione nominata con decreto del Segretario regionale alla Sanità.

Le Aziende la gestione dei Servizi per l'erogazione dei Lea.

La contrattazione economica è di esclusiva competenza regionale.

Le Aziende debbono realizzare, tramite il Patto, il Modello per le Cure primarie, qui descritto.

La proposta di Patto va inviata alla Regione per l'approvazione, sentita l'apposita Commissione regionale.

Schema operativo:

Ospedale (integrazione)
☐ Centrale operativa infermieristica: supporta con i Medici di Famiglia il coordinamento dell'assistenza domiciliare delle dimissioni protette, della continuità assistenziale e il costante collegamento con i medici.
Distretto
☐ Piano attuativo locale e Patti aziendali. Centri di cure primarie: punti prelievo e poliambulatorio. Uvmd.
Residenzialità intermedia
☐ gestita dal Map in Ospedale di comunità, Rsa e Centri servizi.
Adi
☐ Equipe infermieristica Adi: eroga l'assistenza sanitaria a livello domiciliare o ambulatoriale su indicazione del Mmg o secondo il piano concordato in Uvmd.
Assistenza primaria
☐ Utap/Gruppo integrato e nuova Rete debbono garantire: punto unico d'accesso al sistema > gestione del percorso del paziente > informatizzazione degli studi medici ed operatività flussi informativi > organizzazione in Rete Funzionale Territoriale orizzontale e verticale > continuità dell'assistenza h12 e h24 > obiettivi e indicatori misurabili di qualità clinica ed organizzativa, di accessibilità ed accoglienza, di appropriatezza.
Risorse:
☐ Air: Nuova Rete 4,70/Ass.; Medicina di gruppo integrata 10,10/Ass.
☐ Patti aziendali: Quote A e B (3,10 + 1,35).
☐ Appropriatazza: Quote C (riallocazione di risorse) e D (fornitura beni e servizi), a risultato conseguito
☐ Acn. 0,81/assistito.
☐ Oneri informatizzazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 18 gennaio 2011

Nomina del "Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore" - integrazione alla DgrV n. 2516 del 4.8.2009 - determinazioni.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento nomina i componenti del Coordinamento.

L'assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, da tempo, ha intrapreso un cammino per lo sviluppo delle cure palliative e la lotta al dolore per assicurare ai malati ed ai loro familiari, una migliore qualità di vita nonché l'accessibilità a trattamenti antalgici efficaci ampliando, in tal modo, il sistema volto alla tutela delle persone con dolore e limitare il ricorso al ricovero ospedaliero.

Tale impegno si è sviluppato in un articolato disegno normativo che si è snodato, principalmente, nella costituzione dell'"Osservatorio regionale per le cure palliative e per la lotta al dolore" mentre, con l'adozione della DgrV n. 71/2006 e successivamente, attraverso la Lr n. 7 del 19.3.2009, sono state approvate le "Disposizioni per garantire cure palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore".

Quest'ultimo atto, in particolare, oltre ad essere confermativo della volontà di definire linee guida per conseguire nel

territorio veneto livelli uniformi di erogazione e di accesso alle cure palliative, ha disposto anche la costituzione presso la Giunta di un "Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore" al quale è stato affidato, tra le altre, il compito di fornire supporto tecnico, consulenziale e formativo al personale sanitario impegnato in tale ambito.

Quanto alle competenze, la legge regionale ha previsto per il Coordinamento in parola una composizione multidisciplinare, professionisti rappresentativi delle principali branche mediche interessate al trattamento ed alla cura del dolore oncologico.

Confermata l'istituzione del Coordinamento attraverso la delibera giuntale n. 448/2007, con il provvedimento n. 2516/2009 si è proceduto a nominare, quale responsabile del "Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore", a valere per il triennio 2009-2012, il dr. Marco Bonetti, dirigente medico presso l'Ussl n. 15.

Peraltro, al fine di consentire al Coordinamento di assumere le opportune iniziative adempiendo compiutamente alle funzioni affidate dalla legge, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, Lr n. 7/2009, con il presente atto amministrativo si intende procedere alla designazione dell'intera componente medica, individuata in ragione delle rispettive competenze curriculari, come acquisite ai prot. 14870/2011, 14789/2011 e prot. 14876/2011 depositati in atti presso la Segreteria regionale per la Sanità.

Per questi motivi, nel confermare il dr. Marco Bonetti quale responsabile del "Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore", giusta DgrV n. 2516/2009, si propone di integrare la componente medica del Coordinamento, con la nomina dei seguenti professionisti:

- Dr. Franco Figoli, medico esperto in cure palliative;
- Dr. Gino Gobber, medico esperto in terapia antalgica;
- Dr. Franco Bassan, medico oncologo.

Si precisa, inoltre, che gli incarichi in parola sono conferiti per la durata residua del triennio, scadenza 3.8.2012 e che lo svolgimento degli stessi prevede esclusivamente la corresponsione dell'eventuale rimborso spese da computarsi analogamente a quanto previsto dall'istituto della missione nel Ccnl sanità.

Infine, per consentire al Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore di operare in sinergia e coerenza con le altre iniziative regionali, si ritiene di identificare nella "Unità Complessa Cure Primarie" la struttura di riferimento per gli aspetti programmatico-amministrativi sottesi alle attività del Comitato la quale provvederà, con la propria articolazione interna, anche all'espletamento delle attività di segreteria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Visto il Dm 22 novembre 2007;

Vista la Dgr n. 1912 del 19/7/2005, n. 4541 del 28/12/2007, n. 1243 del 23/3/2010;

Visto l'art. 4 della Lr n. 1/19978 e la Legge n. 39 del 29/11/2001

delibera

1. di prendere atto della nomina del dr. Marco Bonetti quale responsabile del "Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore", giusta DgrV n. 2516 del 4.8.2009 e di integrare la componente medica con la nomina dei seguenti professionisti:

- Dr. Franco Figoli, medico esperto in cure palliative;
- Dr. Gino Gobber, medico esperto in terapia antalgica;
- Dr. Franco Bassan, medico oncologo;

2. di identificare nella "Unità Complessa Cure Primarie" la struttura di riferimento per gli aspetti programmatico-amministrativi sottesi alle attività del Comitato la quale provvederà, con la propria articolazione interna, anche all'espletamento delle attività di segreteria;

3. di precisare che lo svolgimento degli incarichi di cui al punto 1), conferiti per la durata residua del triennio - scadenza fissata al 3.8.2012 - non comporta alcuna spesa a carico dell'ente, escluso l'eventuale rimborso ai componenti che, determinato in analogia a quanto previsto dall'istituto della missione nel Ccnl sanità, trova copertura nell'ambito del finanziamento assegnato per le attività del Coordinamento dalla Lr n. 7/2009, art. 11.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 18 gennaio 2011

Officine di Cartigliano Spa. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale, per l'essiccazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici presso stabilimento produttivo in Comune di Cartigliano (VI). D.lgs 152/2006; Lr 3/2000.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto sperimentale per verificare la possibilità di un maggior recupero energetico, ambientalmente compatibile, da varie tipologie di rifiuti organici.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Ditta Officine di Cartigliano Spa con sede legale e stabilimento a Cartigliano (VI) in via San Giuseppe n. 2, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e dell'art. 211 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale; l'istanza è stata assunta al protocollo dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera con n. 368731/57.19 del 5.07.2010.

L'impianto, su scala pilota, sarà costituito da una linea di essiccazione e pirolisi e sarà collocato su un'area adiacente ad un fabbricato esistente, all'interno di una tensostruttura opportunamente allestita presso lo stabilimento della Ditta intestataria.

L'impianto ha lo scopo di verificare la possibilità di:

- offrire uno smaltimento ambientalmente compatibile per varie tipologie di rifiuti caratterizzati da un contenuto apprezzabile di sostanza organica;
- produrre un gas combustibile ad alto potere calorifico tale da poter essere impiegato in una unità endotermica di generazione di energia elettrica;

- massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili con le conseguenti riduzioni di gas serra immessi in atmosfera.

Il materiale in ingresso che sarà trattato nell'impianto è inferiore a due tonnellate al giorno ed inferiore a 50 tonnellate l'anno; è stato dunque accertato che ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, l'impianto non è assoggettato alle procedure previste dalla valutazione di impatto ambientale.

Nella sperimentazione sarà utilizzata la tecnologia RR - Refuse Regeneration, che consiste nel trattamento di residui a base organica, derivanti da lavorazioni industriali e/o da insediamenti civili, intervenendo sulla rottura dei legami chimici per via termica, ma senza alcuna combustione diretta dei materiali trattati, in modo da ottenere gas utilizzabili in gruppi cogenerativi per la produzione di energia elettrica e termica.

Nel corso della sperimentazione, data la discontinuità del processo produttivo e l'esigua quantità del gas di sintesi che ne deriva, il syngas sarà combusto in torcia.

Ogni qualvolta si intenda procedere alla esecuzione di una specifica campagna di trattamento, per verificare l'idoneità dei diversi materiali in ingresso al trattamento di pirolisi e valutare il possibile recupero energetico, verrà comunicato all'ente di controllo (ARPA) il programma delle prove affinché possa eventualmente presenziare ed eseguire tutti i test in contraddittorio che siano ritenuti necessari.

In corrispondenza di ciascuna campagna di trattamento saranno eseguite opportune analisi sulle seguenti matrici:

1. rifiuto/materiale in ingresso (qualora non sia fornita opportuna omologa da parte del produttore dello stesso);
2. spurgo liquido della fase di lavaggio dei gas prodotti in fase di pirolisi;
3. residuo solido in uscita dal modulo di pirolisi;
4. syngas prodotto;
5. effluenti gassosi prodotti in fase di combustione del syngas all'uscita della torcia (all'inizio della sperimentazione).

Completata la sperimentazione, che avrà una durata massima di due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, la Ditta fornirà a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Cartigliano e Dipartimento Arpav provinciale di Vicenza, una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell'impianto.

Il progetto è stato esaminato dalla Commissione Tecnica regionale sezione Ambiente - CTRA nella seduta del 30 novembre 2010, la quale ha espresso il parere favorevole con prescrizioni n. 3695; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

In ottemperanza della prescrizione n. 9 dell'allegato A è stata accertata la non sussistenza di vincoli paesaggistici sull'area oggetto d'intervento, mediante l'acquisizione al protocollo dell'U.C. Tutela Atmosfera n. 637161/5719 in data 6/12/10 di apposita certificazione rilasciata dal Comune di Cartigliano; relativamente alla prescrizione n. 12 dell'allegato A è stato comunicato dalla competente struttura regionale che la documentazione circa la Valutazione di Incidenza Ambientale è stata ritenuta conforme.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la Lr n. 3 del 21.01.2000;

Visto il Parere n. 3695 espresso dalla Ctra nella seduta del 30.11.2010;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la Ditta Officine di Cartigliano Spa, con sede legale in via San Giuseppe n. 2 - Cartigliano (VI), alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale per l'essiccazione e pirolisi di rifiuti, biomasse ed altri residui organici presso il proprio stabilimento produttivo in Comune di Cartigliano, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Ctra n. 3695/2010 di cui all'allegato A del presente provvedimento;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla Ditta Officine di Cartigliano Spa, al Comune di Cartigliano, alla Provincia di Vicenza, al dipartimento provinciale dell'Arpav, all'Osservatorio regionale sui Rifiuti e all'Azienda Sanitaria Ulss 3.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 18 gennaio 2011

Polesine Acque Spa- Ampliamento impianto di depurazione di S. Apollinare. Comune di interessato: Rovigo (RO). Procedura di Via ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Procedura di Via ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99.

L'Assessore Arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

In data 03/11/2005 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Polesine Acque Spa, già Polesine Servizi Spa, domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della Lr n. 10/99, acquisita con prot. n. 748974/46/01.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa Via della Regione Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale.

Successivamente, a Polesine Servizi Spa è subentrata la società Polesine Acque Spa, come risulta dal verbale dell'Assemblea di Polesine Servizi Spa, redatto in atto notarile, in

data 22/02/2008, rep. 86.662, fascicolo 15.055, trasmesso in allegato alla nota pervenuta agli Uffici dell'U.c. Via in data 04/11/2010 ed acquisita con prot. n. 576647/45.07.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.i.a l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 30/04/2008 sul quotidiano "Il Gazzettino" e in data 03/05/2008 sul quotidiano "il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello Sia con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Rovigo ed il riassunto non tecnico presso il Comune di Rovigo. Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del Sia in data 16/05/2008 presso la Scuola Elementare di S. Apollinare.

Entro i termini del 22/06/2008, poi prorogati al 02/07/2008 su richiesta del Comune di Rovigo, sono pervenute due osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. ° 267 del 25/11/2009, allegato A del presente provvedimento.

Oltre i termini è pervenuta un'osservazione del Comune di Rovigo.

La Commissione regionale Via ha richiesto al proponente, in data 24/07/2009 con prot. n. 411474/45.07, documentazione integrativa acquisita in data 24/11/2009.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 07/05/2009, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, formulato il 04/05/09 dal Comitato incaricato, acquisito con prot.n. 250537/45.07.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 23/01/2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.r. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 267 del 25/11/2009, la Commissione regionale Via, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto in oggetto con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere, allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integrazioni;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 267 espresso dalla Commissione regionale Via nella seduta del 25/11/2009, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto dell' "Ampliamento impianto di depurazione di

S. Apollinare", presentato dalla Società Polesine Acque Spa;

2. di esprimere, ai sensi della Lr n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, per quanto di competenza, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Società Polesine Acque Spa, già Polesine Servizi Spa, con sede in Comune di Rovigo, Via Benvenuto Tisi da Garofolo n. 11, (RO), alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Rovigo;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 45 del 18 gennaio 2011

Manifestazione fieristica: "AcquAria, Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie per Analisi, Distribuzione e Trattamento delle Acque e dell'Aria" - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Eiom - Ente Italiano Organizzazione Mostre - Milano,

- "AcquAria, Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie per Analisi, Distribuzione e Trattamento delle Acque e dell'Aria" - Verona, 18/19 ottobre 2011;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 18 gennaio 2011

Manifestazione fieristica: “Crea, Expo Business Forum Internazionale Termotecnica, Energia e Ambiente” - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Eiom - Ente Italiano Organizzazione Mostre - Milano,

- “Crea, Expo Business Forum Internazionale Termotecnica, Energia e Ambiente” - Verona, 18/19 ottobre 2011;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 18 gennaio 2011

Manifestazione fieristica: “Home & Building, Mostra Convegno Internazionale della Domotica & Building Technologies” - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Eiom - Ente Italiano Organizzazione Mostre - Milano,

- “Home & Building, Mostra Convegno Internazionale della Domotica & Building Technologies” - Verona, 18/19 ottobre 2011;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 48 del 18 gennaio 2011

Manifestazione fieristica: “Mcm Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale” - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Eiom - Ente Italiano Organizzazione Mostre - Milano,

- “Mcm Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale” - Verona, 18/19 ottobre 2011;

2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 49 del 18 gennaio 2011

Manifestazione fieristica: “Save, Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori” - Verona, 18/19 ottobre 2011. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Eiom - Ente Italiano Organizzazione Mostre - Milano,
- “Save, Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di Automazione, Strumentazione, Sensori” - Verona, 18/19 ottobre 2011;
- 2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 50 del 18 gennaio 2011

Nuova indizione di gara d'appalto ai sensi del D.lgs 163 del 12 aprile 2006 per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione della formazione continua a voucher e di altri servizi collegati.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Si propone l'indizione della gara d'appalto in oggetto e l'approvazione del capitolato d'oneri e disciplinare di gara e relativa modulistica. La presente gara ha il medesimo contenuto di quella indetta con Dgr 2229 del 21/09/2010, andata deserta, fatta salva la rideterminazione dell'importo a base d'asta.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue:

Con Dgr n. 2229 del 21/09/2010 è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta ai sensi del D.lgs 163 del 12 aprile 2006 per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione della formazione continua a voucher e di altri servizi collegati, con base d'asta fissata in Euro 310.000,00 (Euro trecentodiecimila/00) (IVA esclusa). La medesima delibera nominava quale responsabile del procedimento per l'aggiudicazione il Dirigente della Direzione Formazione, il quale, con proprio Ddr n. 1875 del 22/12/2010, ha successivamente preso atto che la gara è andata deserta per mancanza di offerenti.

Ad oggi tuttavia le motivazioni poste a fondamento della predetta gara rimangono immutate e vengono di seguito riprodotte.

L'opportunità di avvalorare ulteriormente le modalità di accesso/scelta all'offerta formativa attraverso voucher per stimolare un effettivo mercato della formazione regionale è una delle prerogative del Programma Operativo della Regione Veneto Fse 2007 - 2013. Con la Dgr n. 1258 del 5.05.2009, la Direzione regionale Formazione ha inteso valorizzare l'esperienza regionale che rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano allargando l'utilizzo dei voucher anche al Fondo Sociale Europeo - Asse I Adattabilità per un importo

complessivo di € 10.240.332,25 provenienti da azioni di formazione/aggiornamento rivolte a lavoratori meno qualificati e da interventi formativi per l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori.

Tale iniziativa ha registrato un esito favorevole da parte sia dei singoli che delle aziende, destinatari dei dispositivi previsti dalla Direttiva, riscontrabile dal numero sempre crescente di domande pervenute nelle diverse edizioni del Catalogo, il che dimostra che lo strumento del voucher nell'ambito del Fondo Sociale Europeo ha saputo rispondere positivamente alle esigenze di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori veneti anche in un contesto di crisi economica. La Direttiva prevedeva 10 aperture a sportello, con cadenza mensile, per la presentazione delle offerte formative da parte degli organismi di formazione e delle domande di voucher da parte dei soggetti interessati. I principali elementi di innovazione introdotti sono stati i seguenti:

- l'erogazione di voucher di accompagnamento per offrire alle imprese servizi di consulenza-assistenza, apprendimento intergenerazionale (attività formative non tradizionali), per supportare la creazione di percorsi innovativi e personalizzati;
- l'erogazione di voucher interaziendali per favorire la costruzione ed il rafforzamento di reti tra aziende;
- l'erogazione di voucher di sostegno per i soggetti disoccupati over 40 privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito;
- l'offerta di percorsi formativi in nuove aree di sviluppo professionale;
- un sistema di orientamento e accompagnamento alla richiesta di voucher ed alla certificazione delle competenze attraverso sportelli territoriali;
- la possibilità di finanziamento totale per lavoratori in situazioni di particolare svantaggio;
- la possibilità che il cofinanziamento privato possa essere riconosciuto attraverso il costo dei partecipanti impegnati nell'attività di formazione, anziché il versamento diretto di somme di denaro (c.d. mancata produttività).

La gestione dell'iniziativa è stata affidata, in seguito al bando di gara approvato con Dgr n. 2128/08, ad un soggetto esterno che concluderà le attività previste dai progetti approvati il 23 febbraio 2011. Per offrire altre opportunità formative ai cittadini veneti, si intende sottoporre entro il primo semestre 2011 all'approvazione della Giunta regionale la Direttiva che riprende il modello attuale dell'offerta formativa finanziabile attraverso il Fse aggiornandolo con la messa a punto di dispositivi esistenti/introduzione dei nuovi e prevede la possibilità di presentare richieste a seguito di avvisi pubblicati generalmente con cadenza mensile. È prevista la pubblicazione di n. 12 avvisi per la presentazione delle richieste da parte dell'utenza per un importo complessivo di circa 15 mil di € provenienti prevalentemente da azioni previste dal Por 2007-2013 - Asse I Adattabilità.

Ciò premesso, la Regione del Veneto - Direzione Formazione conferma l'opportunità di realizzare una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. per l'aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica per la gestione della formazione continua a voucher e di altri servizi collegati.

La presente gara, avente i medesimi contenuti di quella andata deserta, che si sottopone ora all'approvazione della Giunta regionale, riguarda la presentazione di una proposta articolata tesa a realizzare i seguenti progetti:

A. Progetto A - Gestione voucher

L'obiettivo è realizzare l'attività necessaria collegata alla gestione della Direttiva per la formazione continua a voucher Fse. A tal fine sarà reso disponibile il sistema software attualmente operativo all'interno del portale www.formazionecontinua.veneto.it (è disponibile presso la Regione Veneto, Direzione regionale Formazione, il documento che descrive le caratteristiche tecniche del "Portale per la gestione dei percorsi e dei fabbisogni formativi"), che dovrà essere adeguatamente aggiornato ed implementato per essere in grado di dialogare in modo automatico con i sistemi di monitoraggio e valutazione regionali quali Smupr e A39 e per rispondere alle specificità del servizio richiesto.

Il presente progetto è suddiviso in base ai destinatari diretti delle attività richieste dall'appalto.

Si richiede di fornire assistenza tecnica alla Direzione regionale Formazione nella gestione del sistema a voucher e più in generale del progetto nel suo insieme.

Si richiede, inoltre, di fornire assistenza tecnica e supporto informativo agli Organismi di formazione ammessi all'iniziativa sin dalla prima fase di progettazione dell'offerta formativa da proporre al catalogo elettronico, nonché di fornire assistenza tecnica ai lavoratori, alle aziende e ai soggetti disoccupati interessati all'iniziativa e alle strutture preposte a fornire servizi informativi.

B. Progetto B - Portale della formazione continua

L'obiettivo è mantenere il sistema integrato basato sulla domanda individuale e aziendale accessibile dalle pagine Internet già creato nel corso delle precedenti attività. Si prevede, in particolare, di affidare il servizio di gestione e di implementazione, in conformità alle normative vigenti sull'accessibilità, del portale www.formazionecontinua.veneto.it e, quindi, rientra nell'oggetto del servizio l'attività di aggiornamento e sviluppo dei contenuti del portale nonché l'animazione degli spazi di interazione per tutta la durata del contratto.

C. Progetto C - Orientamento e valutazione

Per facilitare il raggiungimento del target di riferimento e soprattutto delle fasce più deboli si rende necessario la costituzione di una rete di supporto per i potenziali fruitori della formazione. A tal fine si intende mettere a disposizione dell'utenza interessata dei servizi di orientamento ed accompagnamento alla richiesta di voucher e alla registrazione delle competenze acquisite attraverso sportelli articolati nelle sette province venete durante il periodo di presentazione delle domande e di svolgimento dell'attività formativa.

Oltre a ciò si chiede di prevedere un adeguato monitoraggio e valutazione dell'attività formativa attraverso la predisposizione di adeguati strumenti di rilevazione e l'analisi dei dati raccolti. Nello specifico si chiede di fornire un report relativo alle attività di orientamento svolte, ai dati relativi alla compilazione dei percorsi di autodiagnosi e al livello di acquisizione delle competenze da parte dei fruitori di voucher a seguito dei percorsi formativi frequentati (analisi gap tra auto-valutazione ex ante e auto-valutazione ex post).

Il sistema di autodiagnosi consente di disporre di un buon indicatore di efficacia formativa che, tuttavia, va integrato con altri strumenti di monitoraggio e valutazione. Sono previsti in particolare:

1. i questionari di soddisfazione da inviare al termine di ciascuna edizione a tutti i fruitori di voucher.
2. i questionari finalizzati a monitorare le ricadute dei percorsi a voucher da inviare ai fruitori dei voucher ed ai referenti aziendali dei voucheristi a 3 mesi dal termine dei percorsi.

Le attività relative al Capitolato saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento della Direzione regionale Formazione.

Sarà, inoltre, istituita una Cabina di Regia, presieduta dal Dirigente regionale della Direzione Formazione, che sarà composta da tre rappresentanti delle parti sociali, tre rappresentanti degli Organismi di formazione, da eventuali esperti di settore e da altri soggetti significativi.

La Cabina di Regia avrà una funzione di indirizzo e di monitoraggio degli interventi. L'obiettivo è quello di ottenere una costante monitoraggio delle modalità di attuazione dei dispositivi messi a disposizione, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte, e dei percorsi di orientamento e accompagnamento adottati. L'analisi delle informazioni derivanti dal monitoraggio quali-quantitativo e dal sistema di valutazione degli effetti della formazione continua a voucher contribuirà ad individuare, in un'ottica di continuo miglioramento e perfezionamento, le modifiche da apportare all'iniziativa nel suo complesso.

La competente struttura ha, quindi, predisposto il Capitolato di gara, il relativo bando di gara allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, che consentono di pervenire alla corretta individuazione del soggetto terzo che svolgerà il servizio in questione.

L'ambito territoriale a cui si riferisce il presente bando di gara è il territorio nazionale.

Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di 24 mesi dalla firma del contratto, salvo eventuale differimento del termine di scadenza autorizzato dalla stazione appaltante in caso di oggettive e comprovate esigenze.

La procedura di aggiudicazione è quella stabilita dall'art. 3, comma 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 83, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi di seguito indicati.

La Commissione giudicatrice è nominata successivamente al termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

La selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà svolta attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base degli elementi e relativi valori di seguito identificati:

1. Qualità dell'offerta tecnica e merito tecnico massimo 70 punti su 100, da valutarsi in relazione ai seguenti parametri: Adeguatazza modalità di organizzazione rispetto ai servizi/prodotti offerti, Validità delle scelte tecnico-scientifiche rispetto ai servizi offerti, Qualità della proposta, in termini di coerenza tra questa e i risultati attesi e in termini di integrazione tra i diversi progetti
2. Offerta economica massimo 30 punti su 100: per l'offerta valida con prezzo più basso 30 punti; per le altre offerte un punteggio inversamente proporzionale al prezzo.

L'Amministrazione si avvarrà della facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

sempre che venga ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente capitolato.

Il verbale di gara non tiene luogo del contratto. L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario immediatamente.

Tenuto conto che la precedente gara è andata deserta si ritiene opportuno rideterminare la base d'asta in Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantomila/00) (IVA esclusa), derivanti da risorse regionali di cui al capitolo di spesa 72040 del bilancio 2011, previa sua approvazione.

La Regione del Veneto si riserva di procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lettera b) del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., della durata massima non superiore a quello del presente appalto, per un costo complessivo per tale ulteriore affidamento non superiore ad Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantomila/00) (IVA esclusa).

Su richiesta dell'Amministrazione regionale, il servizio potrà subire, nell'ambito del periodo di validità del contratto, variazioni nella quantità e qualità e nelle prestazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48 della Lr Veneto n. 6 del 4/02/1980 e successive modificazioni e integrazioni, fino ad un massimo di 1/5 del prezzo globale.

Per tutte le prestazioni relative a tale appalto il soggetto aggiudicatario emetterà alle scadenze di seguito indicate fatture per l'importo così determinato rispetto a quello dell'appalto che risulterà dalla stipula contrattuale:

- entro 3 mesi dalla stipula contrattuale: 20% dell'importo indicato nel contratto;
- entro 6 mesi dalla stipula contrattuale: 10% dell'importo indicato nel contratto;
- entro 9 mesi dalla stipula contrattuale: 10% dell'importo indicato nel contratto;
- entro 12 mesi dalla stipula contrattuale: 10% dell'importo indicato nel contratto;
- entro 15 mesi dalla stipula contrattuale: 10% dell'importo indicato nel contratto;
- entro 18 mesi dalla stipula contrattuale: 10% dell'importo indicato nel contratto;
- entro 21 mesi dalla stipula contrattuale: 10% dell'importo indicato nel contratto;
- saldo alla conclusione del servizio: 20% dell'importo indicato nel contratto.

La presentazione della fattura deve avvenire contestualmente alla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (Sal). La richiesta di saldo alla conclusione del progetto deve avvenire contestualmente alla consegna della relazione finale e l'erogazione del 20% residuo dell'importo avverrà solo a seguito dell'approvazione di tale relazione da parte dell'Amministrazione regionale - Direzione Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Regolamento Ce n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo, così come successivamente modificato dal

Regolamento (Ce) n. 396/2009 del 6/05/2009 per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fse;

- Visto il Regolamento Ce n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento Ce n. 1260/1999, così come successivamente modificato dal Regolamento Ce n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009;

- Visto il Regolamento Ce n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento Ce n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento Ce n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Vista la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007), 3329 del 13/07/2007;

- Vista la Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Sociale Europeo ob. Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto C(2007) 5633 del 16/11/2007;

- Vista la Decisione comunitaria di adozione del Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo regionale ob. Competitività regionale e Occupazione nella Regione Veneto Ce (2007) 4247 del 7/09/2007;

- Vista la L. n. 34 del 25 febbraio 2008 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007);

- Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i.

- Vista la Lr 6/1980 e s.m.i.

- Vista la Lr 10/1990 e s.m.i.

- Vista la Lr 12/1991 e s.m.i.

- Vista la Lr 1/1997 e s.m.i.

- Vista la Direttiva 2008/2009 "Formazione continua individuale e aziendale a voucher", approvata con Dgr n. 1022/2008.

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto precisato in premessa;

2. di indire gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto legislativo, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione della formazione continua a voucher e di altri servizi collegati, per la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data della stipula contrattuale, salvo eventuale differimento del predetto termine per oggettive comprovate esigenze esclusivamente dell'Amministrazione appaltante, riservandosi la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 163/2006, per l'importo massimo indicato al punto 3;

3. di quantificare in Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantomila/00) (IVA esclusa) derivanti da risorse regionali di cui al capitolo di spesa 72040, nella misura vigente, il costo massimo complessivo del servizio, con divieto di offerte in aumento;

4. di incaricare, quale responsabile del procedimento di aggiudicazione il Dirigente regionale della Direzione Formazione, al quale si dà mandato di approvare, previa apposizione

del parere di regolarità tecnico - amministrativa, il capitolato d'appalto e la relativa modulistica, il bando di gara e il relativo avviso, lo schema di contratto; il predetto responsabile curerà inoltre ogni altro adempimento necessario all'attuazione della presente deliberazione ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa, la stipulazione del contratto d'appalto e tutti gli adempimenti successivi;

5. di disporre, a norma dell'articolo 66 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'invio del bando di gara alla Commissione Europea, la pubblicazione del bando sul sito informatico dell'Osservatorio, in Bur Veneto, la pubblicazione del bando di gara e del capitolato d'appalto nel competente sito informatico della Regione del Veneto;

6. di disporre la pubblicazione del bando di gara in Guri, serie speciale relativa ai contratti pubblici, e dell'avviso di gara in due quotidiani a diffusione nazionale e in due quotidiani a diffusione locale, incaricando dei relativi adempimenti, per quanto di competenza, la Direzione regionale Comunicazione e Informazione;

7. di stabilire, ai sensi dell'art. 70, commi 8 e 9, del D.lgs n. 163/2006, il termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara alla Guce secondo le modalità previste dall'art. 66, comma 3, del succitato decreto legislativo;

8. di determinare in euro 350.000,00 + Iva l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Formazione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 72040 del bilancio 2011 "Attività di Formazione professionale - Finanziamento e contributi (Lr 30/01/1990, n. 10)";

9. di subordinare l'aggiudicazione della gara e il successivo impegno di spesa alla effettiva disponibilità di risorse regionali nel predetto capitolo n. 72040 del bilancio 2011; di erogare quanto dovuto al soggetto aggiudicatario, individuato secondo la procedura di cui al punto 2, previa acquisizione di regolari fatture emesse nei termini e nei modi indicati in premessa ed al capitolato;

10. di incaricare il suddetto responsabile del procedimento alla richiesta di accreditamento e del codice identificativo di gara richiesti per il versamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67 della legge n. 266/2005, dell'importo di € 150,00, alla cui liquidazione a carico del capitolo 100853 del vigente bilancio regionale provvederà egli stesso con proprio successivo provvedimento in qualità di Dirigente regionale della Direzione Formazione.

11. di dare atto che la Commissione di gara, di cui all'articolo 84 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., sarà nominata con successivo provvedimento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. L'Ufficiale rogante della Regione verbalizzerà le operazioni di gara e curerà la stipula del contratto ai sensi dell'articolo 182 della Lr n. 12/1991.

prietà a prezzo convenzionato. Approvazione dello schema tipo di Atto integrativo alla Convenzione da sottoscrivere con gli Istituti bancari per la concessione di contributi a fondo perduto in conto interessi, contratti per la realizzazione di alloggi e relativi accessori.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si tratta della approvazione di un Atto integrativo alla Convenzione con gli Istituti di credito approvata con Dgr n. 1568/2009 e s. m. i., a mezzo del quale la Regione posticipa, a fronte dei problemi di cassa legati ai vincoli del patto di stabilità, la liquidazione alle Banche dei contributi previsti per gli interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con deliberazione 26.05.2009, n. 1568, modificata con successivo provvedimento 16.02.2010, n. 319, la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di Convenzione da sottoscrivere con gli Istituti bancari, per la concessione di contributi a fondo perduto in conto interessi su mutui contratti per la realizzazione di alloggi e relativi accessori da cedere in proprietà a prezzo convenzionato, ai sensi del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009, approvato con Provvedimento del Consiglio regionale 28.10.2008, n. 72, incaricando il Dirigente regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa alla sottoscrizione della medesima ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera l bis) della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

Nel particolare, il testo di Convenzione approvato disciplina i rapporti con gli Istituti mutuanti, gli operatori di settore (Imprese di costruzione e loro consorzi, Cooperative di abitazione e loro consorzi, Fondazioni Onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo) ed i beneficiari finali (acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati), per quanto attiene:

- i termini e le procedure per la concessione dei mutui;
- i termini e le procedure per la erogazione dei contributi regionali;
- i tassi applicabili sui mutui e quelli di attualizzazione riconosciuti sui benefici;
- i termini per la restituzione del debito.

Nel corso dell'anno 2010, la Convenzione è stata sottoscritta dai seguenti Istituti Bancari:

- Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, con Sede in Padova;
- Unicredit Banca Spa, con Sede in Treviso;
- Cassa di Risparmio del Veneto Spa, con Sede in Padova;
- Cassa di Risparmio di Venezia, con Sede in Venezia;
- Monte dei Paschi di Siena Spa, con Sede in Siena;
- Banca Antonveneta - Gruppo Montepaschi, con Sede in Padova;
- Cassa di Risparmio di Bolzano, con Sede in Bolzano;
- Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, con Sede in Verona;
- Banca Popolare di Vicenza, con Sede in Vicenza;
- Banca Nazionale del Lavoro, Direzione Territoriale di Vicenza;
- Ugf Banca, con Sede in Bologna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 51 del 18 gennaio 2011

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 - interventi destinati alla cessione in pro-

Per quanto riguarda i termini e le procedure per la erogazione dei contributi regionali, l'art. 5, comma 1 della Convenzione prevede che "la Regione eroga direttamente alla banca il contributo massimo di euro 25.000,00 per alloggio a seguito della avvenuta stipulazione dell'atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo".

Tenuto conto della particolare non favorevole contingenza finanziaria, legata ai vincoli imposti dal patto di stabilità, non è possibile procedere con regolarità temporale, stante le problematiche concernenti la disponibilità di cassa, alle erogazioni contributive in favore degli Istituti di credito mutuant per l'abbattimento delle rate di mutuo in ammortamento.

In tale contesto, è stato aperto un confronto con l'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni di rappresentanza degli operatori (Ance Veneto, Federabitazione, Lega Cooperative e Agci) al fine di pervenire a soluzioni rivolte a superare le attuali difficoltà di cassa ed a non vanificare gli aiuti economico-finanziari disposti dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009.

Il lavoro svolto dalle parti ha portato ad una linea condivisa sulla procedura che, sostanzialmente, può riassumersi come segue:

- la Banca, su richiesta dell'operatore, anticipa, fin dalla prima rata di ammortamento del mutuo concesso, il beneficio regionale contributivo previsto dal punto 8.2.5. del più volte citato Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (contributo massimo di euro 25.000,00 per alloggio);
- la Regione eroga direttamente alla Banca il beneficio di cui sopra non appena nella disponibilità finanziaria dedicata alla iniziativa e comunque non oltre 36 mesi dalla data di avvenuta stipula dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo;
- il tasso di attualizzazione del contributo risulta essere:
 - a) nel caso di tasso fisso, non superiore al tasso di riferimento comunitario indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione (anziché l'Irs relativo alla durata del mutuo, rilevato il quart'ultimo giorno del mese precedente la data di stipula);
 - b) nel caso di tasso variabile, non superiore all'Euribor 1 mese, 365 giorni, con aggiornamento il quartultimo giorno del mese precedente la data di stipula dello stesso Atto definitivo e di frazionamento, diminuito di 0,40 punti (anziché l'Euribor pieno).

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di procedere alla approvazione dello schema tipo di Atto integrativo alla Convenzione approvata con precedente Dgr n. 1568/2009 e successive modificazioni (Dgr n. 319/2010), da sottoscrivere con gli Istituti di credito interessati per la normale prosecuzione del Programma regionale triennale, di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone alla approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Provvedimento del Consiglio regionale n. 72 - prot. n. 12953, del 28.10.2008;

Viste le precedenti deliberazioni 26.05.2009, n. 1567-1568 e 16.02.2010, n. 319;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, lo schema-tipo di Atto integrativo alla Convenzione approvata con Dgr 26.05.2009, n. 1568, modificata con successiva Dgr 16.02.2010, n. 319, di cui all'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione, in favore degli operatori - Imprese di costruzione e loro consorzi, Cooperative di abitazione e loro consorzi, Fondazioni Onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo - di contributi a fondo perduto su mutui, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato, di cui al "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009";

2. di incaricare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera 1 bis) della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dirigente regionale della Unità di Progetto Edilizia Abitativa alla sottoscrizione dell'Atto integrativo di cui al precedente punto 1.

Allegato A

Atto integrativo-tipo
alla Convenzione Regione-Istituti di Credito
approvata con Dgr n. 1568 del 26 maggio 2009 e s. m. i.
(Dgr n. 319 del 16 febbraio 2010).

Con la presente scrittura privata tra:

La Regione del Veneto, rappresentata dal Signor
in qualità di, in prosieguo denominata «Re-
gione»

e

l'Istituto di credito, con sede in via
....., rappresentato dal Signor, in prosieguo
denominato «Banca»;

premesso che

- in data tra la Regione e la Banca è stata stipulata la Convenzione per la concessione, in favore degli operatori - Imprese di costruzione e loro consorzi, Cooperative di abitazione e loro consorzi, Fondazioni Onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo - con la quale, tra l'altro, la Banca si è impegnata a mettere a disposizione dell'iniziativa un plafond di euro;
- al fine di consentire, a partire dalla stipulazione del presente Atto, il perfezionamento dei trasferimenti in proprietà agli acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati, fruendo del beneficio previsto ai sensi del punto 8.2.5. del Programma regionale per l'edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009;

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. La Banca, su richiesta dell'operatore, anticipa, fin dalla prima rata di ammortamento del mutuo concesso ai beneficiari indicati dall'operatore stesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Convenzione richiamata in titolo, il beneficio previsto ai sensi del punto 8.2.5. del Programma regionale per l'edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009.
2. Limitatamente ai casi di cui al precedente punto 1., il comma 1 dell'articolo 5 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della Convenzione di cui al titolo, sono come di seguito rispettivamente ri-pattuiti tra le parti che sottoscrivono il presente atto:
 - a) comma 1, articolo 5: «La Regione eroga direttamente alla Banca il contributo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per alloggio non appena nella disponibilità finanziaria dedicata alla presente iniziativa e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di avvenuta stipulazione dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo.»;
 - b) comma 1, articolo 7: «Il tasso di attualizzazione, nel caso di mutui a tasso fisso, sarà quello risultante al momento della stipulazione dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo e non potrà essere superiore al tasso di riferimento comunitario indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione, rilevabile nel link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
 - c) comma 2, articolo 7: «Il tasso di attualizzazione, nel caso di mutui a tasso variabile, è pari all'Euribor 1 (uno) mese, 365 (trecentosessantacinque) giorni, con aggiornamento il quart'ultimo giorno del mese precedente la data di stipula dello stesso atto definitivo e di frazionamento, diminuito di punti 40 bps.
3. le disposizioni del presente atto si applicano, su richiesta dell'operatore, anche agli atti di mutuo già in ammortamento, perfezionati secondo le modalità previste dalla Convenzione richiamata nel titolo, ma non finanziati per indisponibilità di cassa della Regione.
4. la Banca si impegna, almeno venti giorni prima della data stabilita per la stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo, a richiedere, per iscritto a mezzo raccomandata ar e/o a mezzo telefax alla Regione - Unità di Progetto per l'Edilizia Abitativa - Calle Priuli 99 - Cannaregio - 30121 Venezia (fax: 041.2792391), la disponibilità delle risorse necessarie per l'erogazione del contributo.

La Regione si impegna a comunicare alla Banca, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta richiesta, la disponibilità delle risorse ed in tal senso provvederà ad erogare il contributo entro novanta giorni dalla relativa comunicazione; la Banca applicherà quanto previsto dal presente Atto integrativo nel caso in cui riceva dalla Regione la comunicazione di mancanza delle risorse necessarie per l'erogazione del contributo ovvero siano decorsi dieci giorni dalla richiesta di cui sopra senza riscontro alcuno da parte della Regione.

Venezia, li

Per la Regione

Per la Banca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 52 del 18 gennaio 2011

Controllo atti. Ratifica decreto del Presidente della Giunta regionale n. 281 del 24 dicembre 2010.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:

Viene ratificato un decreto del Presidente della Giunta regionale preso in via d'urgenza con i poteri della Giunta regionale ai fini del controllo degli atti degli Enti strumentali regionali.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 281 del 24 dicembre 2010 «Scuola regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia Locale. Decreto Direttoriale n. 65 del 9 dicembre 2010 "Istituzione delle posizioni organizzative nella Scuola regionale e adozione del Regolamento per la loro attribuzione"».

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 53 del 18 gennaio 2011

Dgr n. 1770 del 16/06/09. Contributo assegnato al Comune di Paese (TV) per la realizzazione della nuova scuola elementare nella frazione di Padernello. (Lr n. 3/03 art. 52).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:

Richiesta di ricorso al leasing immobiliare "in costruendo" da parte del Comune di Paese (TV) per la costruzione della nuova scuola elementare nella frazione di Padernello.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- Di autorizzare il Comune di Paese (TV) a realizzare l'intervento di costruzione della nuova scuola elementare nella frazione Padernello mediante il ricorso al leasing immobiliare "in costruendo."

- La Regione erogherà al Comune, sulla base dell'aliquota di finanziamento stabilita con la sopra citata Dgr 1770/09, quote di contributo corrispondenti al 40% delle spese effettivamente sostenute dallo stesso nell'anno per il pagamento delle corrispondenti rate previste dal contratto di leasing. Al

fine quindi della corresponsione dell'intero ammontare del contributo, a fronte del pagamento, da parte del Comune, a partire dall'01/01/2013, di 4 rate presunte dell'importo di € 492.999,10, potranno essere corrisposti allo stesso 3 successivi acconti di € 197.199,64 (492.999,10 x 0,4), un quarto acconto di € 118.319,74, fino alla concorrenza del 90% del contributo assegnato, ed una rata di saldo pari ad € 78.879,85.

L'erogazione del saldo è comunque subordinata all'approvazione, entro il termine del 31/07/2016, della contabilità finale, del certificato di collaudo e della spesa effettivamente sostenuta in relazione al pagamento di rate del leasing, per un importo comunque non inferiore ad € 1.971.996,27, corrispondente alla spesa ammessa a contributo.

Nel caso di rendicontazione per un importo inferiore, ferma restando la funzionalità dell'intervento realizzato, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Le sopra descritte modalità di erogazione saranno riportate nel nuovo accordo di programma da sottoscrivere, sulla base dello schema approvato con Dgr n. 431 del 23/02/10, con il quale il Comune si impegna, tra l'altro, ad esercitare al termine del periodo di leasing, l'opzione di riscatto.

- Per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento ai precedenti alinea si richiamano le disposizioni di cui alle citate Dgr n. 1770/09 e n. 431/10.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 54 del 18 gennaio 2011

Ditta Sigeco Spa. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da circa 6Mw alimentato a biomasse ligneo-cellulosiche da realizzarsi in località Lugugnana, Comune di Portogruaro (VE). D.lgs 387/2003; D.lgs 152/2006; Lr 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di fonti rinnovabili.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Ditta Sigeco S.p.A, con sede legale in Comune di Castelfranco Veneto (TV) - via Cazzaro n. 3, ha presentato istanza ai sensi del D.lgs 387/2003 per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da realizzarsi in Comune di Portogruaro (VE).

L'impianto di potenza termica pari a 24,9 Mwt e potenza elettrica di 6 Mwe sarà alimentato da biomasse agricole del tipo ligneo-cellulosiche provenienti dalla lavorazione esclusivamente meccanica di colture locali tra cui in particolare sorgo e legno vergine, costituito da cippato proveniente da potatura di viti, da interventi silvicolturali o da manutenzione forestale.

La centrale a biomassa sarà predisposta per il recupero termico del calore di condensazione e allo scopo saranno messe a disposizione due flange di interfaccia con un impianto di riscaldamento da utilizzarsi, stante la limitata temperatura dei fluidi vettore a disposizione, per il riscaldamento di serre.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n.

11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito essere di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 Mw.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, stabilendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio degli impianti con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni

In conformità alla Dgr n. 1192 del 5.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica regionale sezione Ambiente (Ctra nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra detto, in data 10 settembre 2009 si è svolto il primo incontro con carattere istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocati gli Enti interessati, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Portogruaro (VE), dell'Arpav di Venezia, del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i funzionari regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza è stato presentato ai convenuti il progetto dell'intervento e richieste contestualmente delle integrazioni progettuali.

Inoltre sono stati acquisiti rispettivamente:

- il parere di massima favorevole della Provincia di Venezia - Servizio Viabilità - Concessioni - trasmesso con nota del 10.07.2009 prot. n. 44102, relativamente alla costruzione ed esercizio della linea elettrica Mt 20 kV in cavo interrato subordinato alla presentazione della richiesta per l'esecuzione dei lavori da parte di Enel quale ente gestore del Servizio con le seguenti prescrizioni:
 1. il sedime di posa dovrà avvenire in banchina non asfaltata senza intaccare le corsie stradali;
 2. in caso di impossibilità tecniche o dovute alla presenza di altri sottoservizi la posa potrà essere fatta in asse corsia di marcia della strada provinciale S.p. 70 con le seguenti modalità:
 - il tombamento dello scavo dovrà essere eseguito mediante spessori di misto granulare non inferiori a cm 40 (soffici) debitamente cilindriati a strati. Il taglio della strada per la posa del cavo telefonico dovrà essere eseguito a pareti verticali della minor larghezza possibile e della profondità minima di m 1,00 (uno) dal piano rotabile come previsto dall'art. 66 del Dpr 16.12.1992 n. 495;
 - il materiale proveniente dallo scavo non potrà essere anche temporaneamente depositato sulla strada nè sulla banchina ma asportato a mezzo autocarri in modo che la terra non abbia ad invadere la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse, il concessionario sarebbe tenuto a ripristinarli onde garantire lo scolo delle acque, sistemando la dovuta segnaletica per la riduzione del traffico a sensi unici alternati;
 - di cm 20 oppure con spessori di sabbia bagnata,

mentre gli ultimi 40 cm con misto stabilizzato e calce idraulica in ragione di 80 kg/mc e le successive pavimentazioni in conglomerato bituminoso aperto;

- trascorsi almeno 6 mesi e dopo la visita di controllo verranno effettuate le debite riprese e verrà steso il tappeto di usura dello spessore compreso di cm 3;
 - nel tratto oggetto di parallelismo il tappeto di usura dovrà essere messo in opera per una larghezza pari a quella della corsia, previo fresatura della stessa, mentre nei punti di attraversamento il tappeto di usura dovrà essere steso per una larghezza non inferiore a m 6.00 ed inoltre dovrà essere rifatta la segnaletica orizzontale preesistente.
- il parere dell'Unità di progetto Energia - trasmesso con nota del 7.09.2009 prot. n. 486838/59.08 con il quale, tra l'altro, si chiede che "l'impianto sia realizzato in sintonia con la Direttiva 2006/32/Ce concernente l'efficacia degli usi finali dell'energia ed anche con la più recente Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
- A margine della riunione la Ditta ha presentato:
- parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto-Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto prot. n. 9352 del 2.07.2009;
 - nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni prot. n. Itv/III/4565/12967/Mfdel 01.09.2009;
 - nulla osta del Ministero dello Sviluppo economico-Dipartimento per l'Energia prot. n. 4542 del 9.07.2009;
 - nulla osta dell'Aeronautica Militare-Comando 1° Reg. Aerea prot. n. Tr1-Rtp/21/15838/343/2009/II del 15.07.2009;
 - nulla osta del Comando Militare Esercito "Veneto" prot. n. M_D-E24475/24870 del 25.08.2009
 - nulla osta dell'Ascpiave rif.to: OF/ff/299/2009 del 19.08.2009;
 - nulla osta della Caibt Spa - Servizio Idrico Integrato prot. n. 779 del 30.07.2009.

La Ditta, in risposta a quanto richiesto nel corso del primo incontro della Conferenza di Servizi, ha provveduto ad inoltrare delle integrazioni.

Il progetto è stato quindi esaminato dalla Ctra, di cui all'art. 11 della Lr 33/1985, nella seduta del 25 marzo 2010, la quale con parere n. 3671 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

Successivamente in data 29 giugno 2010 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria alla quale, convocati gli Enti interessati, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Portogruaro (VE), della Provincia di Venezia, dell'Arpav di Venezia, del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i funzionari regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dei lavori il rappresentante dell'Amministrazione comunale ha prodotto alcuni rilievi peraltro già anticipati nel precedente incontro della Conferenza di Servizi ed elencati in una nota del Comune di Portogruaro avente prot. n. 47050 del 24.09.2009 e ribaditi con nota prot. n. 30509 del 29.06.2010.

Di seguito si riporta un estratto della sopra citata nota del Comune di Portogruaro:

-“.....in Comune di Fossalta di Portogruaro, in ambito contermine, è in corso un'iniziativa per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a biomasse vegetali avente potenza di circa 13 Mw, questo anche per evidenziare come il bacino di approvvigionamento della biomassa sia già ampiamente servito da detta centrale.....”;

-“.....per quanto attiene alle opere di mitigazione la Ditta propone la sistemazione con piantumazioni nell'area perimetrale dell'impianto, ad esclusione del lato a nord verso l'area denominata ex Eni, nonché la dipintura dei fabbricati con colorazioni atte ad attenuare l'impatto visivo.

Sarebbe opportuno proporre ulteriori mitigazioni ad esempio anche a mezzo di lievi movimenti di terra a verde alberato o una mitigazione cromatica per i depositi alti 5 m, che hanno una superficie laterale ad impatto decisamente esteso.....”;

-“analizzare il traffico viario con la presentazione di un piano di viabilità/impatto viabilistico in considerazione dei 6 mezzi/ora (60 mezzi/giorno) necessari al trasporto della biomassa che sarà raccolta in 60 gg (con un percorso medio di 35 Km), nonché per i mezzi in entrata/uscita in regime ordinario”;

-“.....per quanto attiene al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (Ptcp) non risulta siano state verificate al vincolo di “geosito” art. 24 Nta: devono essere verificate le prescrizioni di cui al punto 7 e 8 del medesimo articolo, atteso anche che dall'analisi geologica allegata al Pat in corso di formazione si riscontra che l'intervento in argomento ricade in un “geosito” ...”;

-“per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua calda in uscita dal ciclo di lavorazione prima di essere reimpressa nella Roggia Lugugnana, acqua da utilizzarsi per riscaldamento di serre e/o per teleriscaldamento non si è dato seguito a quanto richiesto da questo Comune”;

-“.....l'impatto acustico prodotto dal nuovo insediamento sui ricettori sensibili è stato valutato sulla base della caratterizzazione acustica già attualmente rilevabile in zona Da tale analisi si evince in primo luogo l'inapplicabilità dei limiti di immissione differenziali.

In secondo luogo si rileva che la pressione complessiva esercitata dalle sorgenti di rumore installate presso l'impianto ricade nei limiti di emissione previsti dalle vigenti disposizioni legislative nei confronti dei ricettori considerati”. L'ufficio Ambiente del Comune di Portogruaro “ritiene tuttavia che i valori assoluti di emissione delle sopracitate sorgenti di rumore (in particolare le torri di evaporazione ed il camino fumi) non rientrino nei limiti previsti dalla tabella B del vigente Dpcm 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.....”.

-“da quanto si evince nel documento della Vinca non risulta sia stato attentamente valutato l'impatto che l'acqua reimpressa nella Roggia Lugugnana, dopo il ciclo di lavorazione, può provocare sugli equilibri ecologici del sito “Natura 2000”, si chiede quindi un approfondimento sulle caratteristiche, compresa la temperatura, delle acque reimmesse nella Roggia Lugugnana”;

-“un ulteriore elemento da non sottovalutare è la formazione di odori legato allo stazionamento di materiale organico che va incontro a fermentazione sul quale non risulta prodotta alcun approfondimento.”

-“...la società Sigeco Spa non ha in alcun modo ottemperato

a quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare vedi L. 241/90 e s.m.i.) in merito all'informazione e coinvolgimento della popolazione interessata dall'intervento, come auspicato da questa Amministrazione già in conferenza istruttoria

Il rappresentante della Provincia di Venezia, chiarito che la competenza della propria Amministrazione è relativa alle linee elettriche, ha sostanzialmente comunicato la necessità di alcune integrazioni per poter procedere all'espressione del parere, ai sensi della Lr 24/91, alla realizzazione dell'elettrodottto dell'impianto.

Il rappresentante dell'Arpav ha ribadito quanto già espresso nella seduta della Ctra del 25.03.2010 relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la classificazione delle polveri provenienti dal sistema di trattamento delle stesse emissioni, della camera di combustione e post-combustione e del sistema automatico di blocco dell'alimentazione. Viene per altro ricordato che i rappresentati della Sigeco, già in quella sede, avevano dichiarato la disponibilità della Ditta ad ottemperare a quanto richiesto dal rappresentante dell'Arpav.

Il responsabile del procedimento, preso atto delle osservazioni poste dalla Provincia e dal Comune, in accordo con esse, ha ritenuto opportuno assegnare alla Ditta un termine di 20 giorni per effettuare le verifiche e integrazioni richieste dagli Enti parte nel procedimento.

Successivamente in data 6 agosto 2010 si è svolta presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Comune di Portogruaro (VE), della Provincia di Venezia, dell'Arpav di Venezia, del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i funzionari regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro si sono espressi favorevolmente alla realizzazione del progetto:

- il rappresentante della Provincia di Venezia;
- il rappresentante del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale a condizione che: "l'impianto di captazione e smaltimento delle acque meteoriche posto a servizio dell'area in oggetto e tutte le opere previste per l'attingimento di acqua dal canale consorziale siano adeguate alle indicazioni di seguito elencate:

1. al fine di evitare che, in caso di piena o comunque di livelli idrici elevati nel canale Lugugnana, non sia consentito lo scarico per gravità delle acque meteoriche e/o di raffreddamento provenienti dall'impianto in progetto, dovrà essere predisposto il sollevamento di tali acque verso il canale consorziale, dimensionando in maniera adeguata la portata delle pompe e i livelli di avvio;
2. sempre nell'eventualità di cui al punto precedente, dovrà essere predisposto uno sfioro dal bacino di laminazione verso il fossato a sud dell'area di intervento, al fine di consentire lo scolo anche verso il canale del bacino Villa, Affluente Vescovado. La quota di sfioro dovrà essere concordata in sede esecutiva con l'Ufficio Tecnico del Consorzio;
3. si conferma la possibilità di temporanee condizioni di ridotta disponibilità idrica del canale consorziale Lugugnana, a fronte delle quali si prende atto della predisposizione dell'impianto ad un regime di funzio-

namento che ne preveda anche spegnimento in caso di necessità, come sopra richiamato. A riguardo si precisa che il livello idrico minimo nel canale al di sotto del quale non sarà possibile effettuare l'attingimento verrà stabilito dal Consorzio e indicato nell'atto di concessione relativo alla realizzazione dell'opera di presa. Si precisa inoltre che detto livello potrà comunque essere soggetto a successiva modifica qualora, a seguito di una evoluzione del quadro ambientale o di nuove disposizioni normative, dovesse significativamente variare nel tempo il regime idraulico del corso d'acqua;

4. in riferimento a quanto indicato al suddetto punto 3 si precisa inoltre che, al fine di operare un adeguato controllo ed una modulazione dei livelli confacente alle esigenze di funzionamento dell'impianto, deve ritenersi necessario, con costi a carico della Società richiedente, il ripristino dei manufatti di regolazione del nodo Vescovado, attualmente dismessi, situati a valle del ponte sul canale Lugugnana della Strada provinciale 70, da dotare inoltre di adeguato sistema di automazione e telecontrollo.
5. relativamente al canale Affluente Vescovado dovrà essere mantenuta libera da ingombri (recinzioni, siepi etc.) una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a 5 m lateralmente al canale, lato opposto rispetto alla S.P. 70, per consentire il transito dei mezzi consorziali impiegati nelle operazioni di sorveglianza e manutenzione
6. In relazione al canale Lugugnana e all'argine Lugugnana Destro, si richiede sia mantenuta libera, come descritto al punto precedente, una fascia di larghezza non inferiore a 8 m dal limite demaniale delle sopra richiamate opere idrauliche.

Inoltre per tutte le opere realizzate entro le pertinenze o ad una distanza inferiore a 10 m dal limite demaniale delle opere in gestione a questo Consorzio (canale Lugugnana, argine Destro Lugugnana e canale Affluente Vescovado) il Consorzio, in relazione alle disposizioni finali a conclusione della Conferenza dei Servizi, procederà d'ufficio al rilascio dell'eventuale relativo atto di concessione, nel quale potranno essere contenute eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio, ai sensi di quanto previsto dalle norme di polizia per la conservazione delle opere di bonifica (art 133 del R.d. 368/1904)";

- il rappresentante dell'Arpav ha ribadito quanto manifestato nella seduta della Ctra del 25.03.2010 di cui al parere n. 3671 e relativamente al punto 2 delle prescrizioni propone di "lasciare il by-pass chiedendo alla Ditta di effettuare la registrazione Dcs dell'apertura della valvola con l'obbligo di comunicare agli Enti le anomalie che si verificano nel corso della gestione dell'impianto".

Il responsabile del procedimento ha riportato le prescrizioni indicate nella relazione tecnica illustrativa redatta dagli uffici regionali per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004, alla quale è stata allegata un planimetria con indicate le aree interessate dalle prescrizioni stesse:

"1. Realizzazione di una schermatura, lungo l'intero perimetro dell'area, evidenziata nell'allegato A con linea in colore verde e n. 1.

L'intervento di mitigazione e compensazione dovrà essere

progettato per l'impianto di specie arboree e arbustive, per una fascia pari ad almeno 15 metri;

2. Realizzazione di boschetti con funzione di schermatura, evidenziati nell'allegato A con campitura in colore giallo e n. 2.

Tali interventi di mitigazione e compensazione dovranno essere progettati per l'impianto di boschetti di tipo planiziale, mesofili, con strutture tipiche dei quercu/carpineti, utilizzando piante di 2-3 anni e di altezza pari a mt. 1,5 -2,00;

Riguardo ai precedenti punti n. 1 e n. 2, si prescrive inoltre che l'impianto della vegetazione sia contestuale o precedente all'inizio dei lavori edili e che gli interventi di manutenzione siano previsti dal relativo capitolato e concordati con il Servizio Forestale regionale.

Il progetto d'impianto della fascia perimetrale e dei boschetti dovranno prevedere specie autoctone certificate (vedi D.lgs 386/2003), evitando i caratteri della regolarità e linearità (andamento fortemente ondulato);

3. Riguardo alle aree esterne ai fabbricati, nonché quelle destinate a deposito dei materiali, si prescrive che siano mantenute il più possibile permeabili, compatibilmente con le esigenze funzionali e gestionali dell'impianto (allegato A - area campita in colore marrone e n. 3);

4. I colori delle facciate esterne dei fabbricati, compresi quelli destinati ad ospitare gli impianti, dovranno essere tenui e scelti tra le tipiche tonalità in uso per l'edilizia rurale tradizionale, al fine di ridurne la visibilità";

La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha prescritto alla Ditta l'assistenza archeologica durante le fasi dello scavo. Detta assistenza dovrà essere effettuata da un operatore archeologo di provata esperienza specifica nel settore, esterno all'Amministrazione, con onere non a carico della Soprintendenza, a cui spetta comunque la vigilanza sull'esecuzione delle opere previste;

Il rappresentante del Comune di Portogruaro ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'impianto per le motivazioni di seguito riportate:

"L'Amministrazione, quale Ente direttamente interessato alla tutela del territorio oltre che il più attento conoscitore del paesaggio, rileva che l'intervento proposto ha un impatto considerevole sull'ambiente rurale contermini, che risulta ancora integro rispetto agli assetti fondiari. Rileva altresì come l'intervento non tenga in attento esame le disposizioni in materia di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio.

Ogni decisione su installazioni di questo tipo di impianti si ritiene debba necessariamente essere programmata, al fine della rispondenza ai requisiti e obiettivi in materia energetica e verificata all'intento di uno studio generale del territorio, con un'analisi delle caratteristiche e delle invarianti ambientali, come anche delle sue risorse e peculiarità produttive. Il tutto con l'obiettivo di pianificare le attività per ottenere il miglior risultato qualitativo in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili e di "uso del territorio".

Si rimarca ancora il fatto che l'area del portogruarese è interessata da almeno due centrali già autorizzate e da un numero elevato di nuove richieste di insediamento di impianti di produzione di energia a biomasse, tanto da ritenere problematico il reperimento delle risorse agricole necessarie alla loro alimentazione.

In questo senso non pare che si sia valutato dagli organi competenti l'impatto complessivo che avranno queste centrali rispetto al territorio.

Si ritiene in particolare che autorizzare nuovi punti di emissione di polveri sottili vada in contrasto con gli obiettivi di riduzione delle stesse chiaramente esplicitati nel Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 del 11 novembre 2004.

Inoltre si fa presente che la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ha deliberato di elaborare un piano energetico di Zona, la cui predisposizione verrebbe di fatto vanificata dalle continue autorizzazioni rilasciate dalla Regione.

In questo senso si ribadisce l'insensatezza della situazione autorizzatoria in essere che risulta priva di qualsivoglia pianificazione in carenza di un Piano Energetico regionale.

In conclusione ed in ragione delle motivazioni sopraespresse il Comune esprime voto negativo in conferenza, fermo restando il principio del dominio della prevalenza delle opinioni espresse in conferenza ed evidenziando che l'autorizzazione rilasciata dalla Regione in contrasto con questa manifestazione e priva di motivazioni puntualmente riferite alle criticità più volte evidenziate dal Comune, potrebbe essere illegittima."

A conclusione della riunione la Conferenza, considerato che le osservazioni avanzate dal Comune di Portogruaro con nota prot. n. 47050 del 24.09.2009 e sostanzialmente richiamate nelle successive comunicazioni, sono state analizzate dalla Ctra per l'espressione del proprio parere, sulla scorta del progetto presentato dalla Ditta Sigeco Spa, preso atto del parere negativo del Comune di Portogruaro, tenuto conto dei pareri espressi dai rappresentanti degli Enti competenti, ha approvato la realizzazione dell'impianto con le prescrizioni indicate dalla Ctra nel parere n. 3671 del 25 marzo 2010 e formalizzate dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, dall'Arpav, nonché quelle indicate nella relazione tecnica illustrativa per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di cui all'art. 146 del D.lgs 42/2004.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la Legge regionale n. 11 del 13.04.2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

Visto il Parere n. 3671 espresso dalla Ctra nella seduta del 25.03.2010;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la Ditta Sigeco Spa., con sede legale in Comune di Castelfranco Veneto (TV) - via Cazzaro n. 3, all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia alimentato da biomasse agricole del tipo ligneo cellulosica, della potenza elettrica pari a 6 MW e della potenza termica pari a 24,9 MW, da realizzarsi in Comune di Portogruaro (VE), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della Ctra n. 3671/2010 di cui all'allegato A del presente provvedimento, nonché delle determinazioni della Conferenza di servizi decisoria del 6 agosto 2010;

3. di prendere atto del rilascio a favore del gestore di rete alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di rete nel tratto compreso tra la cabina di consegna ed il punto di connessione, tenendo conto che in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia non è prevista la messa in pristino dell'impianto di rete per la connessione;

4. di disporre che la Ditta entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bur Veneto del presente provvedimento depositi presso gli uffici del Comune di Portogruaro (VE), della Provincia di Venezia, dell'Arpav, del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e della Regione Veneto, in conformità a quanto disposto con la prescrizione n. 13 del parere della Ctra n. 3671/2010, "un'analisi del traffico indotto dall'approvvigionamento del combustibile necessario per alimentare la centrale";

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla Ditta Sigeco Spa, al Comune di Portogruaro (VE), alla Provincia di Venezia, all'Arpav, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, all'Agenzia delle Dogane - U.t.f. competente per territorio, all'Enel Distribuzione Spa e al Gestore Servizi Elettrici.

del Veneto in periodo di campagna elettorale (26 febbraio-26 marzo 2010) a Isimm Ricerche Srl (Dgr n. 446 del 23.02.2010). Impegno di spesa.”.

A causa di un refuso tipografico il numero e la data del decreto indicati:

“DECRETO DEL SEGRETARIO REGIONALE ALLA CULTURA n. 1 del 1 febbraio 2011”.

sono errati e vengono così sostituiti:

“DECRETO DEL SEGRETARIO REGIONALE ALLA CULTURA n. 6 del 25 febbraio 2010”.

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Errata corrige

Comunicato relativo al Decreto del Segretario regionale alla cultura n. 1 del 10 gennaio 2011 “Affidamento incarico di Monitoraggio di emittenti televisive locali del Veneto in periodo di campagna elettorale (26 febbraio-26 marzo 2010) a Isimm Ricerche Srl (Dgr n. 446 del 23.02.2010). Impegno di spesa.”. (Bollettino Ufficiale n. 9 del 1 febbraio 2011).

Nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 1 febbraio 2011, a pagina 2 del sommario e a pag. 14 è pubblicato il Decreto del Segretario regionale alla cultura n. 1 del 10 gennaio 2011 “Affidamento incarico di Monitoraggio di emittenti televisive locali



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:

- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
 - fax 041 279 2809
 - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@librieriacortinapd.it

ROVIGO

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)

Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VICENZA

Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

BELLUNO via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISIO via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438



<http://bur.regione.veneto.it>



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito <http://bur.regione.veneto.it>, alla voce Area Inserzionisti.

Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di, Categoria, Posizione"

Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)"

Termine di presentazione delle domande:"

Calendario delle prove:"

Prima prova scritta:"

Seconda prova scritta:"

Prova orale:"

Per informazioni rivolgersi a:"

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente

Responsabile di redazione

Collaboratori di redazione

Abbonamenti

Franco Denti

Antonella Migliarese

Valentina Giannetti, Barbara Molin

Gianfranco Galli

Composizione

Albonella Crivellari, Maria Levorato,

Rosanna Rubini

Ricerca fotografica

Maria Clara Martignon

Referente Internet

Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile

Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)

su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici